

## ALLEGATO 2

Gara a procedura aperta mediante ricorso a piattaforma telematica Sintel per l'appalto a corpo dei Servizi sanitari/assistenziali, igiene ambientale, logistico, derattizzazione/disinfestazione, manutenzione del verde e altre manutenzioni a favore della A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia C.I.G. 8783177AF1

### **Tipologia pavimentazione delle Strutture dell'ASP**

#### **RSA Pertusati nucleo storico:**

PIANO INTERRATO: pavimenti in piastrelle

PIANI PT – P1 corridoi in piastrelle, palestra, camere di degenza in linoleum, ripostigli, bagni, locali medici e infermiere e altri locali di servizio pavimenti in piastrelle.

PIANO P2 (mansarda): corridoio e camere in piastrelle

#### **RSA Pertusati sezione protetta:**

da interrato (spogliatoi, palestra, corridoi e altro) al P5 (comprese camere di degenza) pavimenti in piastrelle

#### **RSA Santa Croce:**

PIANO INTERRATO: corridoi e palestra pavimenti in linoleum; spogliatoi e bagni pavimenti in piastrelle;

PIANO TERRENO: corridoi e salone pavimenti in linoleum; reception, bagni e locali medici pavimenti in piastrelle.

PIANI da UNO a QUATTRO: corridoi e camere pavimenti in linoleum; locali infermiere e bagni pavimenti in piastrelle.

#### **RSD Gerolamo Emiliani:**

PIANO TERRENO: cucine, bagni, sala infermieri, ripostigli, spogliatoi, locale piscina, pavimenti in piastrelle; corridoi e saloni pavimenti in linoleum.

#### **IDR Santa Margherita:**

Piano Interrato tutto piastrelle ad esclusione della Radiologia

da PT a P2: corridoi e camere di degenza pavimenti in linoleum. Bagni, cucine e ripostigli pavimenti in piastrelle

#### **Sede Amministrativa Uffici:**

Tutti i pavimenti in piastrelle

(Art. 1)

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica  
Amministrazione

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI  
PULIZIA DI EDIFICI ED ALTRI AMBIENTI AD USO CIVILE;

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI:

- DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE DELLE SUPERFICI;
- DETERGENTI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE DELLE SUPERFICI;
- DETERGENTI E PRODOTTI IN CARTA TESSUTO PER L’IGIENE PERSONALE



- A. Introduzione .....**
- B. APPROCCIO DEI CAM PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI .....**
- C. Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile .....**
- a) Selezione dei candidati .....**
1. Capacità tecnico-professionali di adottare misure di gestione ambientale .....
- b) Specifiche tecniche .....**
1. Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (Detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) .....
2. Detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie.....
3. Macchine .....
- c) Clausole contrattuali.....**
1. Formazione del personale addetto al servizio.....
2. Sistema di gestione della qualità' .....
3. Prodotti ausiliari per l'igiene .....
4. Prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne un uso sostenibile.....
5. Fornitura di materiali igienico- sanitari per servizi igienici e/o fornitura di detergenti per l'igiene delle mani. ....
6. Gestione dei rifiuti .....
7. Rapporto sui prodotti consumati .....
8. Clausola sociale.....
- d) Criteri premianti .....**
1. Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto.....
2. Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, adozione di sistemi di gestione ambientale.....
3. Criterio sociale.....
- D. criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici .....**
- a) SPECIFICHE TECNICHE (criteri ambientali minimi) dei Detergenti multiuso, dei detergenti per servizi sanitari, dei detergenti per la pulizia di finestre utilizzati PER le pulizie ordinarie .....**
1. Possesso dell'etichetta ambientale ecolabel (UE), Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 .....
2. Detergenti concentrati: specifiche tecniche (criteri ambientali minimi).....
- E. criteri ambientali minimi dei Detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di .....**
- a) specifiche tecniche (criteri ambientali minimi) Dei prodotti per impieghi specifici .....**  
**(cere, deceranti, decappanti, smacchiatori ecc.) per le pulizie periodiche E straordinarie.....**
1. Biodegradabilità dei tensioattivi.....
2. Sostanze e miscele non ammesse o limitate .....
3. Sostanze biocide nei detergenti per usi specifici: conservanti .....
4. Fragranze e coloranti .....
5. Enzimi .....
6. Sistemi di dosaggio .....
7. Requisiti dell'imballaggio.....
8. Idoneità all'uso .....
9. Criteri ambientali minimi dei detergenti per usi specifici: verifiche di conformità .....
- F. Criteri ambientali minimi dei prodotti in tessuto carta per l'igiene personale .....**
- a) SPECIFICHE TECNICHE .....**
1. Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti .....



- b) **CRITERI PREMIANTI** .....
- 1. Prodotti in carta tessuto non sbiancata.....
- 5. ***criteri ambientali minimi dei detergenti per l'igiene personale*** .....
- a) **SPECIFICHE TECNICHE** .....
- 1. Possesso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti .....



## A. INTRODUZIONE

Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006 con decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze, ha lo scopo di contenere gli impatti ambientali connessi alle attività di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile nonché connesse alle forniture di alcuni altri prodotti per l'igiene. A tal fine stabilisce pertanto i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia nonché i Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti detergenti per le pulizie ordinarie, periodiche e straordinarie, dei prodotti detergenti ed in carta tessuto per l'igiene personale.

## B. APPROCCIO DEI CAM PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

I CAM dedicati ai servizi ed ai prodotti per la pulizia mirano innanzitutto alla riduzione delle sostanze pericolose. A tal fine impongono l'acquisto e l'uso di detergenti con formulazioni migliori sotto il profilo ambientale e della tutela della salute e, prescrivendo l'impiego di elementi tessili in microfibra, l'uso di sistemi di dosaggio e di diluizione tali da evitare che dosaggi e diluizioni siano effettuate in maniera arbitraria dagli operatori, consentono di razionalizzare il consumo di prodotti detergenti e disinfettanti.

La microfibra, così come evidenziato in vari studi, consente infatti di ridurre il consumo di acqua e di sostanze chimiche del 95%, di diminuire del 20% il costo giornaliero del lavoro, di ridurre i costi connessi con gli infortuni sul lavoro e, rispetto all'acquisto di elementi tessili non in microfibra, di risparmiare il 60% dei costi considerando l'intero ciclo di vita. Le frange di lavaggio in microfibra, più leggere dei panni tradizionali, richiedono minori quantità di soluzione detergente e riducono il ripetuto sollevamento di pesanti secchi d'acqua<sup>1</sup>, ancorché causano, durante il lavaggio, dispersione di microplastiche nei recettori idrici che non potendo, allo stato della tecnologia attuale, essere filtrate dagli impianti di trattamento delle acque, inquinano il mare. Per arginare tale forma di inquinamento, i CAM prevedono specifica formazione, in quanto anche le condizioni di lavaggio delle fibre sintetiche influenzano la quantità di microplastiche rilasciate.

Per valorizzare il ciclo dei rifiuti e ridurre l'uso delle risorse, oltre all'impiego di tessili in microfibra e al divieto di uso di prodotti monouso e di prodotti non riparabili, i CAM consentono la possibilità di usare prodotti detergenti concentrati, pertanto con imballaggi dai volumi ridotti. Altresì impongono che i carrelli per le pulizie manuali abbiano secchi e vassoi di plastica riciclata e promuovono la diffusione di detergenti con imballaggi primari riciclati e le macchine realizzate con componenti di plastica riciclata.

Per ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio del servizio, i CAM valorizzano le pulizie manuali, almeno nei cantieri ove questa modalità risulti appropriata, nonché specifiche funzionalità che rendono più efficienti le macchine ed impongono l'acquisto e l'uso di prodotti in carta tessuto costituiti da fibre riciclate e/o provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile, fabbricate in impianti con le migliori tecnologie disponibili in relazione ai consumi energetici ad alle emissioni di inquinanti.

<sup>1</sup> [gpp/pdf/tbr/181113\\_jrc113795\\_gpp\\_cleaning\\_services\\_tr\\_final.pdf](#), Rapporto tecnico relativo alla definizione dei criteri di GPP europei per il servizio di pulizia del JRC, 2018.



## C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI ED ALTRI AMBIENTI AD USO CIVILE

C. p. v. 90910000-9 Servizi di pulizia; 90911000-6 Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre. Tale documento di CAM si applica anche qualora il servizio sia reso nell’ambito di un servizio di “global service” o “multifunzione”, nel caso in cui sia destinato al settore civile. Include pertanto gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, treni, aeromobili, natanti e assimilati. La pulizia delle superfici esterne riguarda esclusivamente quelle operazioni che tipicamente svolgono le imprese di pulizia, dunque non comprende, ad esempio, la pulizia di superfici vetrate raggiungibili con il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati. Per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e di altri ambienti ad uso sanitario, si applica l’apposito documento di Criteri Ambientali Minimi, di cui all’allegato 2 del presente decreto.

### a) SELEZIONE DEI CANDIDATI

Le stazioni appaltanti valutano l’opportunità di introdurre i criteri di selezione dei candidati previsti nel presente documento tenendo conto del mercato di riferimento.

#### 1. CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE

L’offerente dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all’attività di pulizia o sanificazione.

**Verifica:** Verifica delle attestazioni pertinenti nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Ovvero richiesto dalla stazione appaltante, presentare la certificazione UNI EN ISO 14001 o indicare il numero di registrazione EMAS. Qualora l’offerente dimostri di non avere avuto accesso alla registrazione EMAS o alla certificazione ISO 14001 o di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l’equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001. Dette prove documentali possono essere rappresentate da una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione).

### b) SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell’articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

#### 1. DETERGENTI UTILIZZATI NELLE PULIZIE ORDINARIE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)

I detersivi usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

- i detersivi multiuso, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- i detersivi per cucine, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- i detersivi per finestre, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;



- i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce,

oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

**Verifica:** Presentare la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di monitoraggio.

## 2. DETERGENTI PER IMPIEGHI SPECIFICI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9.

**Verifica:** Presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d'uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione "verifiche" dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 9. Il direttore dell'esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall'impresa esecutrice del servizio. In mancanza di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche o straordinarie, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformità ai CAM adottati con il presente decreto, sottoscritte dal produttore del detergente. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di



laboratorio sui prodotti privi dei citati rapporti di prova e, se previsto dal capitolato, con costi a carico dell'aggiudicatario.

### **3. MACCHINE**

Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio.

Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.

Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.

In sede di esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio rende disponibile in cantiere il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria.

L'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

**Verifica:** Dichiarare se si intenderà o meno far uso di macchine ed, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale. La conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine è verificata anche in sede di esecuzione contrattuale.

### **c) CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:

#### **1. FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:





- Differenze tra detersione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'adeguata pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
- Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.


Le attività di formazione devono essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni, ad esempio attraverso la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi, per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia o sanificazione, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, a minori impatti ambientali, degli elementi tessili, della gestione degli indumenti utilizzati. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica del livello di apprendimento.

Al personale dedicato alle operazioni di pulizia devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in relazione agli argomenti sopra indicati. Per tematiche specifiche (eventuali protocolli specifici condivisi con la stazione appaltante o con la struttura destinataria del servizio, per i relativi aggiornamenti, per il mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli *audit* interni o esterni, anche di parte seconda) deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione contrattuale.

Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio.

L'aggiudicatario potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

**Verifica:** Qualora il servizio venga reso da una divisione, un dipartimento o un ramo d'azienda o da un'azienda che abbia ottenuto la licenza di uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), la conformità è presunta in base al possesso di tale licenza, che deve essere allegata in offerta. Negli altri casi, l'impresa o le imprese che eseguono il servizio, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovranno presentare il proprio progetto e programma di formazione del personale erogato, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 16), docenti dei corsi con sintetico profilo curricolare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede più cantieri), test di verifica effettuati e i risultati conseguiti.



Analoghe evidenze debbono essere fornite entro 30 giorni per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale nonché per il personale neoassunto o successivamente immesso in servizio presso le sedi oggetto del servizio affidato.

## 2. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ'

L'impresa esecutrice del servizio attua un sistema di gestione della qualità che tenga almeno conto dei seguenti elementi:

- l'individuazione del responsabile del sistema qualità;
- la possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue gli interventi al fine di rendere più efficace l'autocontrollo;
- l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia o, se del caso, di sanificazione.

Oltre al protocollo di pulizia dovranno essere dunque puntualmente descritti:

- i metodi di valutazione delle procedure di pulizia, che dovranno essere concordati e condivisi con la struttura di destinazione del servizio;
- le eventuali misure premiali che l'azienda mette in atto in caso di esiti sempre positivi dei controlli che vengono eseguiti sulle operazioni svolte da ciascun singolo operatore.

L'impresa che esegue il servizio è chiamata ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e ad attenersi alle indicazioni dei referenti della struttura servita finalizzate a garantire l'igiene e la connessa sicurezza degli utenti.

Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale, l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio comunica formalmente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del responsabile del sistema di qualità ed invia una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previste.

**Verifica:** Il direttore dell'esecuzione del contratto dispone appositi controlli per verificare l'attuazione delle procedure per il conseguimento della qualità e l'efficacia del servizio, monitorata anche attraverso appositi campionamenti.

## 3. PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE


Nei cantieri oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati:

- prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- piumini di origine animale, ad eccezione esclusivamente della spolveratura a secco di opere artistiche ed in ogni caso, su specifica richiesta della stazione appaltante e la segatura del legno;
- attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;
- elementi tessili a frange ("spaghetti") per le pulizie a bagnato;
- elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabilità e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaratura  $dTex \leq 1$ . Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaratura espressa in  $dTex$  della microfibra utilizzata<sup>2</sup> e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali.

Per almeno il 30% tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.

<sup>2</sup> Nel caso in cui la microfibra fosse utilizzata per la fabbricazione della parte pulente in accoppiamento o miscela con altre fibre o tecnofibre, la scheda tecnica deve riportare l'esatta composizione della parte pulente e deve dare evidenza della densità della frazione in microfibra. Il  $dTex$  della microfibra, in particolare, deve essere in ogni caso  $\leq 1$ .



Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati.

L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti, anche quelli monouso (usa e getta), con soluzioni detergenti e/o disinfettanti è condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal fine devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza.

Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l'uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) o equivalenti, o dell'etichetta Remade in Italy, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+, o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Le attrezzature per le pulizie manuali usate devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

**Verifica:** Le verifiche sono effettuate *in situ* e su base documentale. Le verifiche *in situ* sono finalizzate ad assicurarsi che i prodotti impiegati siano conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformità pertinenti. Le verifiche documentali riguardano, a titolo esemplificativo: le informazioni contenute nelle schede tecniche; le certificazioni o le licenze d'uso delle etichettature; le fatture di acquisto dei prodotti ciò per accertare se la quantità dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dal presente criterio ambientale o dal contratto, se più restrittivo. Nel caso di servizi resi con un dipartimento, una divisione, un ramo di impresa od un'impresa in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), si potranno evitare le verifiche sul requisito relativo all'uso degli elementi tessili in microfibra, dimostrando che per l'ottenimento della licenza Ecolabel (UE) è stato sottoscritto il requisito opzionale che prevede l'utilizzo di almeno il 95% degli articoli tessili quali stracci, mops e frange lavapavimenti in microfibra. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato nei secchi o in eventuali altri contenitori in plastica nei carrelli, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una certificazione quali Plastica Seconda Vita, o Remade in Italy, che attesti almeno tale contenuto di riciclato, secondo quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. 50/2016.

#### 4. PRODOTTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO PER FAVORIRNE UN USO SOSTENIBILE

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ....",
- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n. ....", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.



Gli addetti al servizio devono usare i disinfettanti in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d'uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente per aree di utilizzo, nell'ambito di uno specifico protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti specifico per il cantiere di destinazione del servizio. Ove l'uso dei disinfettanti non sia già indicato nel capitolato d'appalto, tale protocollo, che deve altresì riportare le misure che si attueranno per minimizzare l'uso dei disinfettanti e per garantire un uso ambientalmente sostenibile degli stessi, deve essere redatto in condivisione con la stazione appaltante, entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

**Verifica:** Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica l'attuazione del protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti, incluse le relative soluzioni da effettuare secondo le indicazioni del fabbricante, sulla base di un piano di monitoraggio.

#### **5. FORNITURA DI MATERIALI IGIENICO- SANITARI PER SERVIZI IGIENICI E/O FORNITURA DI DETERGENTI PER L'IGIENE DELLE MANI.**

*(Il presente criterio ambientale si applica se è inclusa nell'oggetto dell'appalto la fornitura di tali prodotti. Altri sistemi di asciugatura, quali quelli ad aria o con asciugamano a rotolo, non sono citati né sono oggetto di specifici criteri ambientali in quanto l'installazione e la gestione di detti sistemi alternativi sono al di fuori del campo di applicazione del presente documento perché non resi da imprese che svolgono servizi di pulizia bensì da imprese specializzate).*

I prodotti di carta tessuto eventualmente forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

I saponi eventualmente forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Laddove non siano già impiegati distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi, che devono essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti, devono essere forniti. Tali apparecchiature possono essere anche "mobili", ovvero non necessariamente da fissare alla parete.

**Verifica:** Il direttore dell'esecuzione contrattuale effettua verifiche anche attraverso eventuale richiesta di prove documentali quali, ad esempio, le fatture d'acquisto.


#### **6. GESTIONE DEI RIFIUTI**

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalità la raccolta stabilite dal Comune della struttura servita. Tali rifiuti, inclusi quelli urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo le modalità di conferimento stabilite dal Comune della struttura servita o, nel caso di treni, navi e assimilati, secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti.

Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani, devono essere messi a disposizione, laddove specificatamente richiesto dalla stazione appaltante, operatori dedicati al fine di conferire le frazioni differenziate nelle modalità e nei giorni stabiliti nel programma Comunale.

#### **7. RAPPORTO SUI PRODOTTI CONSUMATI**

A cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto: produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale conforme alla UNI



EN ISO 14024, se trattasi o meno, ad esempio, di un detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze). Le fatture e i documenti di trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, riportano l'indicazione della stazione appaltante cui è destinato il servizio.

#### **8. CLAUSOLA SOCIALE**

Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino *almeno* le condizioni di lavoro e il salario minimo del contratto collettivo nazionale CCNL vigente per imprese di pulizia e multiservizi, sottoscritto dalle principali sigle sindacali.

**Verifica:** Il direttore dell'esecuzione contrattuale, eventualmente per il tramite dei referenti della struttura servita, verifica la corretta ed effettiva applicazione del CCNL di categoria e quali siano le condizioni migliorative previste rispetto ad esso, anche attraverso apposite interviste al personale addetto alle pulizie.

#### **d) CRITERI PREMIANTI**

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri e sub-criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:

##### **1. CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI LUNGO IL CICLO DI VITA DEL SERVIZIO OFFERTO**

Sono assegnati punteggi agli offerenti che si impegnano ad ottenere adeguati livelli di igiene tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli impatti ambientali del servizio in base all'approccio lungo il ciclo di vita, avendo riguardo di rispettare uno o più dei seguenti requisiti ambientali:

- a. uso di detersivi in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato:
  - almeno pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
  - tra il 50% e l'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
  - maggiore dell'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio.Il punteggio è attribuito, oltre che tenendo conto del contenuto di riciclato, in proporzione al numero di detersivi con tali caratteristiche e alla relativa rappresentatività.
- b. uso di detersivi per le pulizie ordinarie in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 privi di fragranze;
- c. *se prevista la fornitura di prodotti in carta tessuto nel capitolato tecnico:* fornitura di tutti i prodotti in carta tessuto costituiti da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;
- d. uso esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;
- e. adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative che, garantendo almeno la medesima efficacia in termini di igiene e qualità microbiologica, siano contestualmente migliori anche dal punto di vista ambientale. Per ottenere il punteggio premiante, deve essere dimostrata:
  - la maggiore efficacia (vale a dire la capacità di assicurare un adeguato livello di qualità microbiologica in relazione alle specificità dell'ambiente da trattare e, di conseguenza, un adeguato livello di igiene) di tali tecniche rispetto a quelle tradizionali per il tramite di pubblicazioni scientifiche;



- la capacità di ridurre gli impatti ambientali rispetto alle tecniche di pulizia e sanificazione tradizionali, tramite la presentazione di uno studio di Life Cycle Assessment comparativo conforme alle norme tecniche UNI EN ISO 14040 – 14044;
- f. uso di prodotti con una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067 e/o uso di prodotti fabbricati da aziende con la certificazione SA 8000;
- g. Sono assegnati ulteriori punti in base a tali casistiche:
  - erogazione di un servizio di pulizia con operazioni esclusivamente manuali: punti H;
  - pulizie parzialmente manuali, a seconda delle seguenti caratteristiche ambientali delle macchine che si intendono impiegare:
    - presenza di parti in plastica (telai ed altri componenti delle macchine) riciclata almeno per il 15% rispetto al peso totale della plastica (sono assegnati punti A alle macchine che presentano questa caratteristica);
    - presenza di sistemi di controllo/monitoraggio e/o riduzione dei consumi energetici: tecnologia per batterie e caricabatteria a maggiore efficienza; monitoraggio dei consumi e/o delle ricariche; modalità "ECO" (sono assegnati punti B alle macchine che presentano questi sistemi);
    - presenza di sistemi di controllo per la riduzione dei consumi idrici (sono assegnati punti C alle macchine che presentano questi sistemi);
    - presenza di sistemi di dosaggio detergente a bordo macchina (sono assegnati punti D alle macchine che presentano questi sistemi);
    - emissioni acustiche (pressione sonora), rilevate in base della norma UNI EN ISO 3744, inferiori ai 70 dB(A) (sono assegnati punti E alle macchine che presentano minori emissioni acustiche).

Al fine di non generare una selezione avversa, la somma dei punteggi attribuiti alle caratteristiche delle macchine è valutata cumulativamente per consentire alle pulizie manuali di rimanere competitive, specie nel caso in cui il cantiere si adatti anche ad essere gestito senza l'uso di macchine. In tal caso la sommatoria del punteggio attribuibile alle macchine dovrà essere inferiore o al massimo uguale ai punti che vengono attribuiti nel caso di offerta ad erogare un servizio di pulizia esclusivamente manuale (vale a dire  $(A + B + C + D + E) = H$ ).

**Verifica:** sottoscrizione degli impegni assunti. Per il *sub criterio a)* indicare la denominazione o ragione sociale del o dei produttori ed il nome commerciale dei detersivi con gli imballaggi primari riciclati riportando la quota di riciclato (da dimostrare con un'etichetta quale Remade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti, nell'ambito di quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. 50/2016) e la quota, su base semestrale, di detersivi con tali caratteristiche che verranno usati rispetto al quantitativo dei detersivi totale. *Sub criterio b)* indicare la denominazione o ragione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando la scheda tecnica da cui si evinca l'assenza di fragranze. *Sub criterio c)* indicare la denominazione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando le schede tecniche o l'eventuale immagine del prodotto con relativo imballaggio da cui risultino evidenti ed attestate le caratteristiche previste nel criterio. *Sub criterio d)* indicare la denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale dei prodotti e l'etichetta ambientale posseduta. *Sub criterio e)* descrivere le tecniche pulizia e le relative caratteristiche innovative, allegando le pubblicazioni scientifiche che riportino i risultati degli studi effettuati, che devono dimostrare la maggiore efficacia nell'ottenimento di un adeguato livello di qualità microbiologica e, almeno, la sintesi dello studio di LCA comparativo effettuato, che deve dimostrarne il plusvalore dal punto di vista ambientale. *Sub criterio f)* indicare denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale del o dei prodotti con le etichette ambientali o sociali conformi all'art. 69 del D.lgs. n. 50/2016 possedute. *Sub criterio g)* dichiarare gli impegni assunti con le informazioni pertinenti. A tale riguardo, devono essere indicati il numero ed il tipo di macchine impiegate, la denominazione sociale del produttore e il relativo modello (oltre che i tempi di utilizzo al mese di ciascuna macchina nel cantiere di destinazione del servizio ed i tempi di utilizzo al mese per un metro quadro-tipo ovvero



in riferimento alle aree omogenee più rappresentative)<sup>3</sup>. Sono oggetto di valutazione, per quanto riguarda le macchine, le caratteristiche indicate nelle schede tecniche delle macchine che devono essere allegate in offerta, nel caso di impegno ad offrire servizi parzialmente manuali.

Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica la rispondenza degli impegni assunti con sopralluoghi in cantiere ed attraverso la documentazione pertinente che l'aggiudicatario fornisce prontamente per assicurare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche.

## 2. **ECOLABEL (UE) PER I SERVIZI DI PULIZIA, ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE**

*Sub criterio A)* Si assegnano punti tecnici pari a X nel caso di impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia.

*Sub criterio B)* Si assegnano punti tecnici pari a  $Y > X$  nel caso di impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia che abbia ottenuto la licenza Ecolabel (UE) con un punteggio almeno pari a 26 punti.


*Se non previsto come criterio di selezione dei candidati: Sub criterio C)* Si assegnano punti tecnici pari a  $J = X/2$  nel caso in cui l'azienda sia in possesso della registrazione EMAS, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit di cui al Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35).

**Verifica:** *Sub criterio A)* Allegare la licenza d'uso del marchio Ecolabel (UE) o, come nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, le licenze possedute dalle diverse imprese e specificare le caratteristiche che identificano la contabilità separata attuata (ad esempio, una particolare dicitura nelle fatture d'acquisto dei prodotti). Indicare altresì i requisiti opzionali sottoscritti per l'ottenimento dell'Ecolabel. Tali requisiti dovranno caratterizzare anche il servizio reso e potranno essere sottoposti a verifica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. In sede di proposta di aggiudicazione devono essere altresì forniti, se richiesti, i nominativi del personale che eseguirà il servizio, poiché entro il primo mese di decorrenza del servizio l'amministrazione aggiudicatrice potrà accertarsi, nei modi ritenuti più appropriati, della formazione che il personale ha ricevuto, anche relativa agli aspetti ambientali, prevista dall'Ecolabel (UE).

*Sub criterio B)* oltre a quanto previsto per il sub criterio A), allegare il documento "Verification Form" inviato all'ISPRA e al Comitato Ecolabel Ecoaudit (o equivalenti organismi, se la licenza è stata ottenuta in diverso Stato Membro), da cui evincere i criteri opzionali sottoscritti dal richiedente sulla base dei quali ha raggiunto il punteggio minimo di 26 punti.

*Sub criterio C)* indicare il numero di registrazione EMAS oppure allegare la certificazione UNI EN ISO 14001 posseduta, che deve essere in corso di validità.

<sup>3</sup> La stazione appaltante, per consentire agli offerenti di stimare il monte ore uomo, l'eventuale monte ore macchinari, il quantitativo di prodotti da impiegare, anche in funzione di una corretta quantificazione dell'offerta economica, dovrà mettere a disposizione le informazioni pertinenti. Nel caso di esecuzione del servizio presso edifici, è necessario fornire, in particolare, le planimetrie dei locali per consentire il calcolo della superficie totale delle aree con esigenze procedurali per l'igiene omogenee ed indicare il numero di arredi, porte, vetri ed altri accessori presenti nei vari locali (sedie, scrivanie/banchi, armadi, radiatori, lavabi wc) e suddivise per tipo di locali (esempio aule/stanze, corridoi, servizi igienici, scale ...). E' altresì utile consentire un sopralluogo preliminarmente per far verificare anche lo stato degli ambienti ed i relativi tipi di materiali di rivestimento e per poter prendere visione dei locali in cui stipare le attrezzature ed i prodotti. Nel caso in cui il servizio non fosse destinato a essere reso presso edifici, le informazioni devono essere adattate al contesto di riferimento.



### 3. CRITERIO SOCIALE

Punti tecnici sono assegnati nel caso in cui sia assicurato l'impegno ad attuare e a far efficacemente verificare le misure per il benessere organizzativo tra cui, a titolo esemplificativo: la concessione di un tempo adeguato per effettuare le attività assegnate; la definizione e l'attuazione di un piano di turnazione che tenga conto di rispettare le esigenze individuali e del lavoro; la previsione di premi di produttività, ecc.

Punti tecnici sono assegnati in base alla coerenza complessiva, all'accuratezza e alla significatività delle misure di benessere organizzativo descritte e delle relative modalità di verifica proposte.

**Verifica:** Descrizione delle misure per il benessere organizzativo e delle relative modalità di verifica.





## D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE DELLE SUPERFICI

(C.p.v. 39831200-8 Detergenti; c.p.v. 39831300-9 Detergenti per pavimenti; c.p.v. 39831400-0 Detergenti per schermi; c.p.v. 39831500-1 Detergenti per veicoli; c.p.v. 39831600-2 Detergenti per sanitari....).

### a) SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI DETERGENTI MULTIUSO, DEI DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI, DEI DETERGENTI PER LA PULIZIA DI FINESTRE UTILIZZATI PER LE PULIZIE ORDINARIE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

#### 1. POSSESSO DELL'ETICHETTA AMBIENTALE ECOLABEL (UE), DER BLAUE ENGEL, NORDIC ECOLABEL, ÖSTERREICHISCHES UMWELTZEICHEN O DI ALTRE ETICHETTE AMBIENTALI CONFORMI ALLA UNI EN ISO 14024

Le seguenti categorie di detersivi, utilizzati per le pulizie ordinarie:

- multiuso, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- per cucine, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- per finestre, che comprendono i prodotti detersivi destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;
- per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detersivi destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce)

per essere utilizzati nei servizi di pulizia e sanificazione affidati da stazioni appaltanti o eseguiti nei locali delle amministrazioni definite stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. o) del D.lgs. 50/2016, e dunque acquistati dalle medesime stazioni appaltanti, devono essere in possesso marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE), oppure dell'etichetta ambientale Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, o Österreichisches Umweltzeichen o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024.

Solo se "concentrati" possono essere privi di etichette ambientali, ma devono essere almeno conformi ai Criteri Ambientali minimi riportati al successivo punto 2 ed in possesso di rapporti di prova di conformità rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025.

**Verifica:** Elencare i prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso delle etichette ambientali sopra citate descrivere dettagliatamente le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta equivalente posseduta riportando il link del disciplinare tecnico.

#### 2. DETERGENTI CONCENTRATI: SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)

I detersivi "concentrati", vale a dire:

- prodotti detersivi con tasso di diluizione minimo di 1:100, per le pulizie "a bagnato";
- prodotti concentrati per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger, con tasso di diluizione fino a 1:2 in relazione all'applicazione



possono altresì essere acquistati ed utilizzati nelle pulizie ordinarie, se conformi ai criteri ambientali minimi riportati nel seguito ed in possesso di rapporti di prova, così come descritto nel successivo punto X “Verifiche di conformità”.

**Verifica:** elencare i prodotti indicando la denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e allegare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 che attestino la conformità ai CAM in riferimento alle prove analitiche e documentali effettuate.

#### **I. BIODEGRADABILITÀ DEI TENSIOATTIVI**

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel detergente devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutte le sostanze tensioattive classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412) ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

**Metodi di prova:** Per la degradabilità dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017<sup>4</sup>.

La parte A dell'elenco DID<sup>5</sup> indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica.

I test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nel Regolamento (CE) n. 1272/2008<sup>6</sup>.

La parte A dell'elenco DID indica anche se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica; i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono EN ISO 11734, OCSE 311, ECETOC n.28 (giugno 1988) o metodi equivalenti.

#### **II. SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE**

a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione

i) Sostanze specifiche non ammesse

Il prodotto non deve contenere le sostanze di seguito elencate, a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010% in peso nella formulazione finale:

alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali
Fosfati
muschi azotati e muschi policiclici

<sup>4</sup> <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

<sup>5</sup> <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%20A%202016%20FINAL.pdf>

<sup>6</sup> Si considerano le prove di cui al Regolamento 440/2008, C.4 Determinazione della «pronta» (ready) biodegradabilità



Rodamina B
3-iodio-2-propinil butilcarbammato
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi alogenati
Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide <sup>7</sup> (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurità di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate
Glutaraldeide
Atranolo
Cloroatranolo
Acido –dietilentiainminopentacetico (DTPA)
idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC)
alchilati perfluorati
Triclosano
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili
Composti clorurati reattivi
Microplastiche*
Nanoargento

\*Microplastiche: sistemi di incapsulamento di fragranze a base di polimeri in detersivi o altri prodotti per la casa<sup>8</sup>.

ii) Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto al di sopra delle concentrazioni di seguito riportate:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050% p/p
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015% p/p

La quantità complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo “P” complessivo, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo come i fosfonati) ammessa nel prodotto utilizzato è riportata nella tabella di seguito:

Tipo di prodotto	Contenuto di P
Detersivi multiuso, da diluire	0,02g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detersivi per cucine, da diluire	1,00 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detersivi per servizi sanitari, da diluire	1,00 g/l da considerare in base alla soluzione diluita


I detersivi per finestre, pronti all'uso e da diluire, non devono contenere fosforo.

Non devono essere presenti COV (composti organici volatili) aventi un punto di ebollizione iniziale inferiore a 150°C) in quantità superiore ai limiti specificati di seguito:

Tipo di prodotto	Limite COV
------------------	------------

<sup>7</sup> <https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236c182439477>

<sup>8</sup> [https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/note\\_on\\_substance\\_identification\\_potential\\_scope\\_en.pdf](https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/note_on_substance_identification_potential_scope_en.pdf).



Detergenti multiuso, da diluire	30 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per cucine, da diluire	60 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per servizi sanitari, da diluire	60 g/l da considerare in base alla soluzione diluita
Detergenti per finestre, da diluire	100 g/l da considerare in base alla soluzione diluita

## b) sostanze e miscele pericolose

- i) I detergenti utilizzati (prodotti finali) non devono essere classificati né etichettati per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, per sensibilizzazione respiratoria o cutanea, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging) e dell'elenco delle indicazioni di pericolo di seguito riportato.
- ii) Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle), in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco delle indicazioni di pericolo di seguito riportato.  
Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Elenco delle indicazioni di pericolo:

H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360F Può nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto



H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.

Sostanza	Indicazione di pericolo
Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione)

\* Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nelle miscele

\*\*In concentrazioni inferiori all'0,2% nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10%.

Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: [http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)<sup>9</sup>).

### III. SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI: CONSERVANTI

<sup>9</sup> Si considerano le sostanze incluse nella Candidate list alla data del bando di gara o della richiesta di offerta.



Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il detergente può contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un  $\log Pow$  (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua)  $< 3,0$  oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale  $< 100$ . Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

#### IV. *FRAGRANZE E COLORANTI*

Tutte le sostanze eventualmente aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi (<http://www.ifraorg.org>). Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF  $< 100$  o  $\log Pow < 3$ . Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.

#### V. *ENZIMI*

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.

#### VI. *MICROORGANISMI*

Qualora nelle formulazioni siano intenzionalmente aggiunti dei microrganismi, gli stessi:

- ✓ debbono avere un numero ATTC (American Type Culture Collection), appartenere ad una collezione IDA (international Depository Authority) o il loro DNA deve essere stato identificato conformemente ad un protocollo di identificazione del ceppo;
- ✓ devono appartenere al gruppo di rischio I, quale identificativo della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e all'elenco di presunzione qualificata di sicurezza (QPS) pubblicato dall'EFSA-Autorità europea per la sicurezza alimentare;
- ✓ non devono appartenere a nessuno dei seguenti ceppi patogeni, come deve emergere sulla base dei relativi metodi di prova:
  - E. Coli, metodo di prova ISO 16649-3:2005
  - Streptococcus (Enterococcus), metodo di prova ISO 21528-1:2004
  - Staphylococcus aureus, metodo di prova ISO 6888-1
  - Bacillus cereus, metodo di prova ISO 7932:2004 o ISO 21871
  - Salmonella, metodo di prova ISO 6579:2002 o ISO 19250.

I microrganismi aggiunti intenzionalmente non sono geneticamente modificati (MGM) e devono essere sensibili a ciascuna delle 5 principali classi di antibiotici (amminoglicosidi, macrolidi, betalattame, tetraciclina e fluorochinolone), conformemente al metodo EUCAST (diffusione su disco) o metodo equivalente.

In riferimento alla Carica Microbica i prodotti nella loro forma di utilizzo presentano un conteggio su piastra standard pari o superiore a  $1 \times 10^5$  unità formanti colonie (CFU) per ml conformemente alla norma ISO 4833-1:2014.

La durata di conservazione minima del prodotto non è inferiore a 24 mesi e la Carica Microbica non diminuisce di oltre il 10% ogni 12 mesi conformemente alla norma ISO 4833-1:2014.



L'etichetta del prodotto contenente microrganismi deve presentare l'informazione relativa alla presenza di microrganismi ed alla durata di conservazione del prodotto.

I prodotti non devono essere usati con un meccanismo di spruzzo a leva e su superfici a contatto con alimenti.

#### VII. SISTEMI DI DOSAGGIO

I prodotti devono essere dotati di sistemi di dosaggio o di diluizione automatici e manuali e/o di istruzioni adeguate per garantirne il corretto dosaggio.

#### VIII. REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Nel caso di imballaggi primari di plastica con contenuto di riciclato inferiore al 50% in peso deve essere calcolato il rapporto Peso/Utilità (RPU) del prodotto, calcolando solo l'imballaggio primario che non deve superare i seguenti valori per il dosaggio di riferimento:

Tipo di prodotto	RPU (g/1 di soluzione detergente)
Prodotti da diluire	15
Prodotti pronti all'uso	150
Prodotti pronti all'uso venduti in flacone con spruzzo a leva	200

Il valore RPU è calcolato secondo quanto riportato nella Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017:

$$RPU = \Sigma ((W_i + U_i) / (D_i * R_i))$$

dove:

W<sub>i</sub>: peso (g) dell'imballaggio primario (i);

U<sub>i</sub>: peso (g) del materiale vergine nell'imballaggio primario (i). U<sub>i</sub> = W<sub>i</sub> a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente;

D<sub>i</sub>: numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i). Per i prodotti pronti all'uso, D<sub>i</sub> = volume del prodotto (in l);

R<sub>i</sub>: indice di ricarica. R<sub>i</sub> = 1 (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine) o R<sub>i</sub> = 2 (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche).

Si è esonerati dal calcolo RPU se gli imballaggi primari hanno un contenuto di riciclato superiore al 50% (dimostrato con un'etichetta ambientale dedicata quale Remade in Italy o Plastica Seconda Vita che attestino almeno tale contenuto di riciclato).

Gli imballaggi devono essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente:

elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi
Etichetta, anche termoretraibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etichetta in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE</li> <li>- Etichetta in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE</li> <li>- Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità &gt;1g/cm<sup>3</sup> usate con una bottiglia in PET</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità &lt;math&gt;&lt; 1\text{g/cm}^3&lt;/math&gt; usate con una bottiglia in PP o HDPE</li> <li>- Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio)</li> </ul>
Chiusura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE</li> <li>- Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE</li> <li>- Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore &gt; 1 g/cm<sup>3</sup> in combinazione con una bottiglia in PET</li> <li>- Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia</li> <li>- Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità &lt; 1 g/cm<sup>3</sup> in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità &gt; 1 g/cm<sup>3</sup> in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP.</li> <li>- Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto</li> </ul>
Rivestimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce</li> </ul>

(\*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

L'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

Inoltre, è fatto divieto di utilizzare spray contenenti gas propellenti.  
I flaconi a spruzzo devono essere ricaricabili e riutilizzabili.

#### **IX. IDONEITÀ ALL'USO**


Il detergente deve essere efficace a bassa temperatura e nel dosaggio raccomandato dal produttore in base al grado di durezza dell'acqua secondo i test prestazionali per i prodotti detergenti.

Il prodotto deve pertanto essere sottoposto, una volta diluito in base all'indice di diluizione dichiarato dal fabbricante per l'utilizzo, ai medesimi test prestazionali pertinenti previsti per il rilascio della licenza del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), indicati nel Manuale d'uso <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>.

#### **X. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE: VERIFICHE DI CONFORMITÀ**

La conformità deve essere dimostrata con rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025.

Detti laboratori devono eseguire le prove prestazionali e, per quanto riguarda le caratteristiche ambientali le verifiche devono essere effettuate sulla base:





- del controllo documentale effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso;
- di altre informazioni specifiche rese dal produttore, come, ad esempio l'indicazione delle eventuali sostanze utilizzate come fragranze;
- di analisi chimiche per testare l'assenza di sostanze il cui uso non è consentito.

In particolare, in riferimento alle sostanze SVHC, le SDS devono attestare l'assenza delle sostanze incluse in *Candidate List*, nonché le informazioni relative al Bioaccumulo (BCF e/o logPow) per le sostanze conservanti e coloranti eventualmente presenti nelle formulazioni.

Con le citate prove analitiche si dovrà verificare l'assenza:

- di almeno una sostanza classificata SVHC che può essere utilizzata in un prodotto detergente, quale: acido bórico, disodio tetraborato, sodio perborato, 1-metil-2-pirrolidone (NMP), 2-metossietanolo, 2-etossietanolo, 4-nonilfenolo/4-nonilfenolo etossilato;
- e/o
- di almeno una sostanza o gruppo di sostanze il cui uso è esplicitamente vietato (ad esempio alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici, EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali, Atranolo etc.),
- e/o
- di una o più sostanze aventi le indicazioni di pericolo non consentite, che possono trovare impiego nelle formulazioni detergenti.

Laddove il prodotto contenesse microrganismi, il laboratorio dovrà testare (o dovrà verificare che siano stati testati) le caratteristiche di tali microrganismi così come previsto nel criterio pertinente.

In riferimento alle fragranze eventualmente presenti il produttore indica le sostanze utilizzate a tale scopo e le misure attuate per renderne evidente l'uso in conformità al Codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA).

In sede di esecuzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, potrà far eseguire delle analisi presso laboratori accreditati UNI EN ISO 17025 con prelievi su base campionaria.

In riferimento al criterio sull'imballaggio, l'offerente, qualora il prodotto non fosse costituito da oltre il 50% di plastica riciclata deve presentare il calcolo del valore del rapporto utilità peso (RPU).

La dimostrazione del contenuto di plastica riciclata negli imballaggi primari va resa attraverso una certificazione *ad hoc* quale la Remade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti, che attesti almeno detto contenuto di riciclato. La dimostrazione del sistema a rendere per il riutilizzo dell'imballaggio va dimostrata con una dichiarazione dettagliata del produttore del detergente che deve indicare la sede dello stabilimento in cui avviene il riutilizzo degli imballaggi resi, da documentare allegando idonee immagini fotografiche.

## **E. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI SUPERFICI**

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:



**a) SPECIFICHE TECNICHE (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) DEI PRODOTTI PER IMPIEGHI SPECIFICI (CERE, DECERANTI, DECAPPANTI, SMACCHIATORI ECC.) PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE**

I detergenti utilizzati per le pulizie periodiche e straordinarie, vale a dire:

- prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate;
- deceranti e decappanti
- prodotti per moquette e tappeti
- detergenti acidi forti per pulizie straordinarie
- detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie
- prodotti di manutenzione dei mobili
- prodotti di manutenzione per cuoio/pelle
- prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox
- disincrostante per cucina / lavastoviglie
- detersolventi;
- smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti

laddove non in possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, devono essere almeno conformi ai seguenti criteri ambientali minimi:

**1. BIODEGRADABILITÀ DEI TENSIOATTIVI**

Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.

Tutti i tensioattivi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.

**Metodi di prova**

Per la degradabilità dei tensioattivi si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID della Decisione (UE) 2017/1217 della Commissione del 23 giugno 2017<sup>10</sup>.

La parte A dell'elenco DID<sup>11</sup> indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni aerobiche (sono rapidamente biodegradabili i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna relativa alla biodegradabilità aerobica figura la lettera «R»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica. I test di prova da utilizzare per tale valutazione, sono quelli indicati nel Regolamento (CE) 1272/2008<sup>12</sup>.

La parte A dell'elenco DID indica anche se un determinato tensioattivo è biodegradabile o no in condizioni anaerobiche (sono biodegradabili in condizioni anaerobiche i tensioattivi in corrispondenza dei quali nella colonna sulla biodegradabilità anaerobica figura la lettera «Y»).

Per i tensioattivi che non figurano nella parte A dell'elenco DID, occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di prove che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica; i test di prova da utilizzare per tale valutazione sono EN ISO 11734, ECETOC n.28 (giugno 1988), OCSE 311 o metodi equivalenti.

<sup>10</sup> <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>

<sup>11</sup> <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/DID%20List%20PART%20A%202016%20FINAL.pdf>

<sup>12</sup> Si considerano le prove di cui al Regolamento 440/2008, C.4 Determinazione della «pronta» (ready) biodegradabilità



## 2. SOSTANZE E MISCELE NON AMMESSE O LIMITATE.

- a) Sostanze specifiche non ammesse e soggette a restrizione.
- i) Il prodotto non deve contenere le sostanze di seguito elencate a prescindere dalla concentrazione (limite di rilevabilità analitica) per tutte le sostanze usate, con l'eccezione dei sottoprodotti e delle impurità derivate da materie prime che possono essere presenti fino a una concentrazione dello 0,010% in peso nella formulazione finale:

alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici
EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi sali
Fosfati
muschi azotati e muschi policiclici
Rodamina B
3-iodio-2-propinil butilcarbammato
Idrocarburi aromatici
Idrocarburi alogenati
Formaldeide ed i rilasciatori di formaldeide <sup>13</sup> (e.g. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, sodio idrossil metil glicinato, diazolinidil urea) ad eccezione di impurità di formaldeide nei tensioattivi polialcossici in concentrazioni non superiori allo 0,01% p/p nelle sostanze addizionate
Glutaraldeide
Atranolo
Cloroatranolo
Acido –dietilentriamminopentacetico (DTPA)
idrossiisoesil-3-ciclo-esene carbossialdeide (HICC)
alchilati perfluorati
Triclosano
Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili
Composti clorurati reattivi
Microplastiche*
Nanoargento

\*Microplastiche: sistemi di incapsulamento di fragranze a base di polimeri in detergenti o altri prodotti per la casa<sup>14</sup>

- ii) Sostanze soggette a restrizione

Le sostanze sotto elencate non devono essere incluse nel prodotto al di sopra delle concentrazioni indicate:

- 2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050% p/p
- 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one: 0,0050% p/p
- 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015% p/p

Nei prodotti usati per le pulizie periodiche e straordinarie quali cere, deceranti etc. la quantità ammessa complessiva di fosforo elementare (tenore di fosforo “P” complessivo, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli ingredienti contenenti fosforo come i fosfonati) nel prodotto utilizzato è riportata nella tabella di seguito; in riferimento ai prodotti da diluire, la diluizione deve avvenire mediante sistemi di diluizione automatici e manuali (vedi criterio ambientale “sistemi di dosaggio”):

<sup>13</sup> <https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182439477>

<sup>14</sup> Note on substance identification and the potential scope of a restriction uses of “microplastics”, ECHA 11/07/2018.



Tipo di prodotto	Contenuto di P
Detergenti impieghi specifici, pronti all'uso	0,06 g/l di prodotto
Detergenti impieghi specifici, da diluire	0,06 g/l di soluzione, nella dose raccomandata dal produttore per un l. di acqua
Detergenti per servizi sanitari (disincrostanti), pronti all'uso	1,00 g/l di prodotto
Detergenti per servizi sanitari (disincrostanti), da diluire	1,00 g/l di soluzione diluita nella dose raccomandata dal produttore per un l. di acqua
Cere e deceranti	2,00 g/l di prodotto

I detergenti per usi specifici in fase di uso, fatto salvo le cere e i deceranti, non devono contenere più del 20% in peso di COV con punto di ebollizione inferiore a 150°C.

Le cere e deceranti pronti all'uso non devono contenere più del 10% in peso di COV; le cere e deceranti da diluire non devono contenere più del 20% in peso di COV.

b) Sostanze e miscele pericolose

i) I prodotti finali non devono essere classificati né etichettati per tossicità acuta, per tossicità specifica per organi bersaglio, per sensibilizzazione respiratoria o cutanea, cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP - Classification, labelling and packaging).

ii) Il prodotto non deve contenere sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nanoparticelle) in concentrazione uguale o superiore allo 0,010% p/p nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, sensibilizzanti per le vie respiratorie e cutanee, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, pericolose per l'ambiente acquatico ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 e dell'elenco delle indicazioni di pericolo elencate nella tabella di seguito riportata.

Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

I prodotti che contengono acido peracetico e perossido di idrogeno usati come agenti sbiancanti possono essere classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico (tossicità cronica categoria 1 (H410), tossicità cronica categoria 2 (H411) o tossicità cronica categoria 3 (H412), se la classificazione ed etichettatura sono determinate dalla presenza di queste sostanze.

Elenco delle indicazioni di pericolo non ammesse:

H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H340 Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)



H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360F Può nuocere alla fertilità
H360D Può nuocere al feto
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361d Sospettato di nuocere al feto
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
EUH070 Tossico per contatto oculare
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
H420 Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera

Deroghe: Le sostanze e le miscele riportate di seguito sono specificatamente esentate da questo requisito.

Tensioattivi	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Enzimi*	H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
NTA come impurità in MGDA and GLDA**	H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione



	comporta il medesimo pericolo).
Agenti sbiancanti: acido peracetico/perossido di idrogeno	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Agente sbiancante: acido $\epsilon$ -ftalimido-perossi-esanoico (PAP)	H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Cere metallizzate	H 317 Può provocare una reazione allergica della pelle H 400 Altamente tossico per gli organismi acquatici H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Ammine alifatiche nei prodotti deceranti	H 412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

\* Compresi gli stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie nelle miscele.

\*\*In concentrazioni inferiori all'0,2 % nella materia prima a condizione che la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10%.

Il prodotto finale non deve contenere le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate entro la data di pubblicazione del bando di gara o entro la data della richiesta d'offerta, reperibile al seguente indirizzo: [http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)).

### 3. SOSTANZE BIOCIDE NEI DETERGENTI PER USI SPECIFICI: CONSERVANTI

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto non devono essere bioaccumulabili. Il prodotto può contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale < 100. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.

### 4. FRAGRANZE E COLORANTI

Tutte le sostanze eventualmente aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association, consultabile nel sito <http://www.ifraorg.org>. Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.

Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o logPow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.

### 5. ENZIMI

Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.



## 6. SISTEMI DI DOSAGGIO

I prodotti devono essere dotati di sistemi di dosaggio o di diluizione automatici e manuali e/o di istruzioni adeguate per garantirne il corretto dosaggio.

## 7. REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Gli imballaggi in plastica devono preferibilmente avere un contenuto di riciclato almeno pari al 30% in peso.

Gli imballaggi devono inoltre essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace, pertanto l'etichetta, la chiusura ed i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati nella tabella seguente:

elemento dell'imballaggio	Materiali e componenti esclusi
Etichetta, anche termoretraibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etichetta in PS in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE</li> <li>- Etichetta in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE</li> <li>- Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità <math>&gt;1\text{g/cm}^3</math> usate con una bottiglia in PET</li> <li>- Tutte le altre plastiche per etichette anche termoretraibili aventi densità <math>&lt;1\text{g/cm}^3</math> usate con una bottiglia in PP o HDPE</li> <li>- Etichette anche termoretraibili metallizzate o saldate al corpo dell'imballaggio (etichetta incorporata durante lo stampaggio)</li> </ul>
Chiusura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiusura in PS abbinata a una bottiglia in PET, PP o HDPE</li> <li>- Chiusura in PVC in combinazione con una bottiglia in PET, PP o HDPE</li> <li>- Chiusure in PETG e/o in materiale di chiusura con densità superiore <math>&gt; 1 \text{ g/cm}^3</math> in combinazione con una bottiglia in PET</li> <li>- Chiusure in metallo, vetro o EVA non facilmente separabili dalla bottiglia</li> <li>- Chiusure in silicone. Sono esentate le chiusure in silicone aventi densità <math>&lt; 1 \text{ g/cm}^3</math> in combinazione con una bottiglia in PET e chiusure in silicone aventi densità <math>&gt; 1 \text{ g/cm}^3</math> in combinazione con una bottiglia in HDPE o PP.</li> <li>- Stagnole e sigilli metallici che restano fissati alla bottiglia o sulla chiusura dopo l'apertura del prodotto</li> </ul>
Rivestimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce</li> </ul>

(\*) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro

L'imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.

Inoltre, è fatto divieto di utilizzare spray contenenti gas propellenti.

I flaconi a spruzzo devono essere ricaricabili e riutilizzabili.



### 8. IDONEITÀ ALL'USO

Il prodotto deve essere efficace nel dosaggio raccomandato dal produttore.

### 9. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER USI SPECIFICI: VERIFICHE DI CONFORMITÀ

La conformità, per i prodotti privi di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 con requisiti ecologici altrettanto restrittivi rispetto ai presenti Criteri Ambientali Minimi, è basata su rapporti di prova redatti da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025. Detti laboratori devono eseguire le verifiche sulla base di:

- controlli documentali effettuati sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e del prodotto stesso;
- altre informazioni specifiche rese dal produttore, come, ad esempio l'indicazione delle eventuali sostanze utilizzate come fragranze;
- analisi chimiche specifiche per testare l'assenza di sostanze il cui uso non è consentito.

In particolare, in riferimento alle sostanze SVHC, le SDS devono attestare l'assenza delle sostanze incluse in *Candidate List*, nonché le informazioni relative al bioaccumulo (BCF e/o logPow) per le sostanze conservanti e coloranti eventualmente presenti.

Con le prove analitiche si dovrà verificare l'assenza:

- di almeno una sostanza classificata SVHC che può essere utilizzata in un prodotto detergente, quale: acido borico, disodio tetraborato, sodio perborato, 1-metil-2-pirrolidone, 2-metossietanolo, 2-etossietanolo, 4-nonilfenolo/4-nonilfenolo etossilato;

e/o

- di almeno una sostanza o gruppo di sostanze il cui uso è esplicitamente vietato (ad esempio alchil-fenol-etossilati (APEO) e altri derivati alchil fenolici, EDTA (acido etilen-diammino-tetracetico) ed i suoi Sali, Atranolo etc.),

e/o

- di una o più sostanze appartenenti alle indicazioni di pericolo non consentite, che possono trovare impiego nelle formulazioni detergenti.

In caso di prodotti privi di rapporti di prova, è necessario acquisire le SDS e le attestazioni di conformità da parte del fabbricante del detergente. I prodotti privi di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o di rapporti di prova, potranno essere sottoposti a prove da parte di laboratori operanti nel settore chimico su tali matrici accreditati ISO 17025 anche, qualora previsto dalla stazione appaltante, con costi a carico dell'aggiudicatario.

In riferimento alle fragranze eventualmente presenti, il produttore deve dare informazioni sulle sostanze utilizzate a tale scopo e le misure attuate per rendere evidente l'uso in conformità al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA).

La dimostrazione dell'eventuale contenuto di riciclato degli imballaggi primari, laddove oggetto di punteggio tecnico, va resa, ai sensi di quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso una certificazione *ad hoc* quale la Remade in Italy o Plastica Seconda Vita, che attesti almeno un contenuto di plastica riciclata pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio.





## F. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI IN TESSUTO CARTA PER L'IGIENE PERSONALE

(C.p.v. 33760000-5: Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli)

### a) SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, la seguente specifica tecnica:

#### 1. POSSESSO DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL (UE) O EQUIVALENTI

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes ((PEFC® Recycled”, “Riciclato PEFC®”, certificato PEFC®) o dell'etichetta Remade in Italy o equivalenti, che attestino che il prodotto sia in classe A o A+.

**Verifica:** Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire la lista dei prodotti che si impegna ad offrire riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o le etichette ambientali mono criterio possedute.

### b) CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

#### 1. PRODOTTI IN CARTA TESSUTO NON SBIANCATA

*Sub criterio a)* Fornitura esclusivamente di prodotti in carta tessuto in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 (punti X)

*Sub criterio b)* Fornitura di prodotti in tessuto carta non sbiancata (punti Y < X cumulabili con il punteggio X).

**Verifica:** *Sub criterio a)* Il legale rappresentante dell'impresa offerente presenta l'elenco dei prodotti che si impegna ad offrire riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 possedute.

*Sub criterio b)* Allegare la scheda tecnica o l'immagine dell'imballaggio primario, laddove riporti questa informazione attraverso un'asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla UNI EN 14021.

## G. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER L'IGIENE PERSONALE

(C.p.v. 33711900-6 Sapone)

### a) SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:



**1. POSSESSO DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL (UE) O EQUIVALENTI**

I prodotti offerti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.


**Verifica:** Fornire una lista completa dei prodotti offerti riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali UNI EN ISO 14024 possedute.



(Art. 1)

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica  
Amministrazione

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI AD USO SANITARIO



**A. Introduzione** \_\_\_\_\_**B. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI AD USO SANITARIO** \_\_\_\_\_**a) Selezione dei candidati** \_\_\_\_\_

1. Capacità tecnico-professionali di adottare misure di gestione ambientale \_\_\_\_\_
2. Capacità tecnico-professionali di adottare misure di gestione della qualità \_\_\_\_\_

**b) Specifiche tecniche** \_\_\_\_\_

1. Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (Detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) \_\_\_\_\_
2. Detergenti per impieghi specifici per le pulizie straordinarie \_\_\_\_\_
3. Macchine \_\_\_\_\_

**c) Clausole contrattuali** \_\_\_\_\_

1. Formazione del personale addetto al servizio \_\_\_\_\_
2. Sistema di gestione della qualità \_\_\_\_\_
3. Prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne un uso sostenibile \_\_\_\_\_
4. Prodotti ausiliari per l’igiene \_\_\_\_\_
5. Fornitura di materiali igienico- sanitari per servizi igienici e/o fornitura di detergenti per l’igiene \_\_\_\_\_ delle mani
6. Sensibilizzazione operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.) e utenti sull’igiene delle mani \_\_\_\_\_
7. Gestione dei rifiuti \_\_\_\_\_
8. Rapporto sui prodotti consumati \_\_\_\_\_
9. Clausola sociale \_\_\_\_\_

**d) Criteri premianti** \_\_\_\_\_

1. Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto \_\_\_\_\_
2. Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, adozione di sistemi di gestione ambientale \_\_\_\_\_
3. Criterio sociale \_\_\_\_\_



## A. INTRODUZIONE

Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006 con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze 11 aprile 2008, stabilisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione presso le strutture sanitarie.

Tali CAM, in larga parte sovrapponibili a quelli per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile, contengono requisiti peculiari al fine di rendere il documento più adeguato alle esigenze degli ambienti assistenziali.

Negli ambienti assistenziali, i fruitori del servizio sono più esposti al rischio di contrarre infezioni per: aumentata suscettibilità da depressione del sistema immunitario, per maggiore vulnerabilità a seguito, ad esempio di procedure invasive, per sostenuta circolazione di microrganismi, talora anche multiresistenti agli antibiotici, maggiore rispetto a locali o edifici adibiti ad altre attività.

Nelle strutture sanitarie effettuare una pulizia accurata è essenziale, in quanto la materia organica o inorganica che rimane sulle superfici interferisce con l'efficacia dei processi di disinfezione. Il livello di igiene raggiunto con la pulizia influenza l'efficacia del processo di disinfezione, così come il tipo e il livello di contaminazione microbica, la concentrazione, temperatura e pH del germicida, il tempo di esposizione al germicida, la natura fisica del substrato (ad esempio, presenza di fessure, cerniere, lumen...), la presenza di biofilm.

A proposito dei disinfettanti, nelle strutture sanitarie le superfici ambientali sono generalmente disinfettate con sostanze chimiche liquide. I disinfettanti possono avere diversi livelli di azione: quelli di basso livello possono uccidere molti batteri in forma vegetativa, alcuni miceti, e alcuni virus in un periodo di tempo inferiore o uguale a 10 minuti; i disinfettanti di livello intermedio uccidono i batteri in forma vegetativa, inclusi i micobatteri, e la maggior parte dei virus e dei miceti.

Il raggiungimento di un adeguato livello di igiene delle superfici è fondamentale in ambito ospedaliero, date le evidenze che le superfici rivestono un ruolo importante nella trasmissione delle infezioni correlate all'assistenza (ICA), in particolare di quelle causate da alcuni microrganismi resistenti a molti antibiotici e da *Clostridium difficile*<sup>1</sup>.

In ambito ospedaliero le attività di pulizia e sanificazione delle superfici ambientali hanno l'obiettivo di assicurare una situazione a rischio controllato, contenendo la carica microbica entro i limiti riportati nelle "Linee Guida sulla valutazione del processo di sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza"<sup>2</sup>, specifici per ciascuna tipologia di area di

<sup>1</sup> Otter JA, Yezli S, French GL. The role played by contaminated surfaces in the transmission of nosocomial pathogens. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2011;32(7):687-99.

Weber DJ, Anderson D, Rutala WA. The role of the surface environment in healthcare-associated infections. *Curr Opin Infect Dis* 2013;26(4):338-44.)

<sup>2</sup> Agodi A. (SITI - Società Italiana Igiene) (GISIO - Gruppo Italiano di Studio di Igiene Ospedaliera); Appicciafuoco A. (Società Italiana Governo Tecnico e Clinico dell'Ospedale); Barchitta M. (SITI - Società Italiana Igiene); (GISIO); Bertinato L. (Istituto Superiore di Sanità); Finzi G. (ANMDO - Associazione Nazionale Medici delle Direzioni Ospedaliere); Garbelli C. (ARIS - Associazione Religiosa Istituti Socio - Sanitari); Kob K. (ANMDO); Lanzoni L. (CIAS - Centro ricerche Inquinamento fisico chimico e microbiologico di Ambienti confinati ad elevata Sterilità - Università di Ferrara); Mazzacane S. (CIAS); Minarini A. (SIHRMa - Società Italiana Health Care Risk Manager); Mongardi M. (ANIPIO - Infermieri Specialisti Rischio Infettivo); Pelissero G. (Fondazione Sanità Futura); Mura I. (ANMDO); Pinelli N. (FIASO - Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere); Privitera G. (SIMPIOS - Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni sanitarie); Purificato I. (Associazione Culturale Giuseppe Dossetti: Valori - Sviluppo e Tutela dei Diritti) Sideli C. (ANMDO); Valastro G. (AIOP - Associazione Italiana Ospedalità Privata);



rischio, al fine di ridurre al minimo i fenomeni di ricolonizzazione dell'ambiente mantenendo la carica microbica potenzialmente patogena a livelli bassi e stabili nel tempo e riducendo significativamente i geni di resistenza dei principali patogeni presenti nel campo microbico.

Nell'Unione Europea si stima che 4,1 milioni di persone siano colpite ogni anno da ICA con 37.000 decessi. In Italia, secondo l'indagine di prevalenza condotta nel 2011-12 dallo European Centre for Disease Prevention and Control, il 6,3% dei pazienti ricoverati in ospedale contrae ICA<sup>3</sup>, con un conseguente forte impatto sulla salute dei cittadini e sui costi. Si stima che il 30% delle ICA sia evitabile tramite misure di prevenzione adottate dalla struttura, tra cui quelle volte a garantire un adeguato livello di igiene. Ecco perché in tali contesti, la formazione costante degli addetti al servizio di pulizia e sanificazione, la cooperazione con i referenti ospedalieri per il rischio clinico, la misurazione delle performance e la stesura e diffusione di report periodici e sistematici, sono elementi essenziali per garantire l'efficacia del servizio e la sicurezza dei pazienti.

Anche in ambito assistenziale è opportuno evitare l'abuso dei prodotti disinfettanti e utilizzare i più aggressivi solo quando strettamente necessario, anche al fine di prevenire lo sviluppo di resistenze; ciò può essere raggiunto tramite l'utilizzo di protocolli appropriati ed anche attraverso tecniche innovative.

Studi scientifici dimostrano il rapporto tra inadeguato livello di igiene e incidenza delle infezioni contratte in ambito ospedaliero e un recente studio scientifico<sup>4</sup> dimostra l'esistenza di una correlazione inversa tra spese per la sanificazione e queste infezioni. Recenti studi scientifici<sup>5</sup> dimostrano la correlazione tra l'igiene degli ambienti e l'insorgenza delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) evidenziando la possibilità di ridurle mantenendo un ambiente a bassa e stabile carica microbica potenzialmente patogena.

Perciò, particolare attenzione va posta alla base d'asta, all'architettura della gara e al peso fornito agli elementi tecnici, ad esempio legati alla qualità, inclusa quella ambientale che deve essere preponderante, così come previsto dal codice dei contratti pubblici (comma 10 bis, dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016), evitando la dispersione dei punteggi tecnici fra eccessivi criteri di valutazione oppure prediligendo la modalità di aggiudicazione al costo fisso, così come consentito dal comma 7, dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, per consentire agli offerenti di stimare il monte ore uomo e, ove usati, il tempo di utilizzo dei macchinari anche in funzione di una corretta quantificazione dell'offerta economica, dovrà mettere a disposizione le informazioni pertinenti, fornendo, in particolare le planimetrie dei locali per consentire il calcolo della superficie totale delle aree con esigenze procedurali per l'igiene omogenee ed indicando i materiali di rivestimento dei pavimenti ed il numero di arredi, porte, vetri ed altri accessori presenti nei vari locali (sedie, tavoli, letti, comodini, armadi, radiatori, lavabi, wc....), suddivisi per tipo di locali (stanze, corridoi, servizi igienici, scale ...). Sarebbe altresì opportuno far eseguire un sopralluogo preliminarmente per far verificare anche lo stato degli ambienti e dei relativi tipi di materiali di rivestimento nonché per poter prendere visione dei locali dove sarà possibile stipare le attrezzature ed i prodotti.

---

Zamparelli B. (SIRiC - Società Italiana Rischio Clinico), ANMDO, 2018.

<sup>3</sup> Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control. Point prevalence survey of health-care associated infections and antimicrobial use in European acute care hospitals. Stockholm: ECDC; July 2013.

<sup>4</sup> Cfr. le conclusioni di una ricerca condotta dall'Università Milano Bicocca-Università degli Studi di Bergamo in "Infezioni ospedaliere e spese per l'igiene: un nesso quantificabile" rivista n. 1/2014, L'ospedale, ANMDO.

<sup>5</sup> Cfr., ad esempio, "Reducing healthcare-associated infections incidence by a probiotic-based sanitation system: A multicentre, prospective, intervention study" Plos One, 2018; "Impact of a probiotic-based hospital sanitation on antimicrobial resistance and HAI-associated antimicrobial consumption and costs: a multicenter study", Infection & Drug Resistance, 2019.



## B. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI AD USO SANITARIO

*C. p. v. 90910000-9 Servizi di pulizia; 90911000-6 Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre. I presenti CAM si riferiscono ai servizi da rendere presso le strutture sanitarie (ospedali, case della salute, ambulatori...), anche qualora resi nell’ambito del servizio “global service o multifunzione”.*

### a) SELEZIONE DEI CANDIDATI

Le stazioni appaltanti valutano l’opportunità di introdurre i criteri di selezione dei candidati previsti nel presente documento, tenendo conto del mercato di riferimento.

#### 1. CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE

L’offerente dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione UNI EN ISO 14001 di cui al codice NACE 81.2 (settore IAF 35), o equivalenti, in corso di validità, relative all’attività di pulizia o sanificazione.

**Verifica:** Verifica delle attestazioni pertinenti nell’ambito del DGUE. Ove richiesto dalla stazione appaltante, presentare la certificazione UNI EN ISO 14001 oppure indicare il numero di registrazione EMAS. Qualora l’offerente dimostri di non avere avuto accesso alla registrazione EMAS o alla certificazione ISO 14001 o di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l’equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto nel sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001 o equivalente. Dette prove documentali possono essere rappresentate da una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione).

#### 2. CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI DI ADOTTARE MISURE DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

L’offerente dimostra la propria capacità di applicare misure di gestione della qualità durante l’esecuzione del servizio volte all’ottenimento di un idoneo livello di igiene attraverso il possesso della certificazione UNI EN 13549 oppure UNI EN ISO 9001 o equivalente, in corso di validità, riferita alle attività di pulizia/sanificazione, pertanto in relazione al settore IAF 35.

**Verifica:** verifica delle attestazioni pertinenti nell’ambito del DGUE. Ove richiesto dalla stazione appaltante, presentare la certificazione UNI EN 13549 oppure UNI EN ISO 9001 o equivalente. Qualora l’offerente dimostri di non avere la possibilità di ottenere la certificazione entro i termini richiesti (ovvero la data in cui scadono i termini per la presentazione delle offerte), per motivi a lui non imputabili, saranno accettate, in luogo delle certificazioni, altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l’equivalenza delle misure di gestione della qualità adottate rispetto a quanto previsto nell’ambito delle citate norme tecniche o equivalenti. Dette prove documentali consistono in una descrizione dettagliata del sistema di gestione della qualità attuato dall’offerente (descrizione del piano di igiene con indicazione delle operazioni che intende eseguire sulle varie superfici, quali sistemi e procedure adotta per il controllo delle prestazioni e per la gestione della qualità, per il relativo miglioramento continuo e per la realizzazione degli audit; descrizione della formazione all’uopo impartita al personale impiegato per le attività di pulizia e delle misure impartite per la non conformità di processo/risultato, sistema di documentazione adottato, indicazione delle responsabilità).



## b) SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono le seguenti specifiche tecniche nella documentazione progettuale e di gara:

### 1. *DETERGENTI UTILIZZATI NELLE PULIZIE ORDINARIE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)*

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

- i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;
- i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce,

oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

**Verifica:** Presentare la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati, allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di monitoraggio.

### 2. *DETERGENTI PER IMPIEGHI SPECIFICI PER LE PULIZIE STRAORDINARIE*

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E,





lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9.

**Verifica:** Presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d'uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione "verifiche" dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 9. Il direttore dell'esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall'impresa esecutrice del servizio. In mancanza di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche o straordinarie, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformità ai CAM adottati con il presente decreto, sottoscritte dal produttore del detergente. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio sui prodotti privi dei citati rapporti di prova e, se previsto dal capitolato, con costi a carico dell'aggiudicatario.

### 3. MACCHINE

Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio.

Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.

Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.

In sede di esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio rende disponibile in cantiere il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria.

L'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere



aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

**Verifica:** Dichiarare se si intenderà o meno far uso di macchine ed, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale. La conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine è verificata anche durante l'esecuzione contrattuale.

### c) CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti introducono le seguenti clausole contrattuali nella documentazione progettuale e di gara:

#### 1. FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio deve essere stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, devono essere stati trattati anche i seguenti argomenti:

- Differenze tra detersione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, disinfettanti, di quelli ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'adeguata pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- Classificazione dei rifiuti prodotti in ambito sanitario, caratteristiche, procedure per la relativa gestione, con particolare riguardo alle regole comportamentali per la manipolazione dei rifiuti speciali e dei relativi contenitori, al loro trasporto interno, al conferimento ai depositi temporanei;
- Conoscenza e applicazione dei protocolli specifici per le diverse aree di rischio infettivo;
- Elementi metodologici per garantire una disinfezione efficace ed ambientalmente sostenibile, in funzione delle specificità dei luoghi, degli oggetti e dei materiali da trattare, avendo riguardo al profilo di rischio clinico delle aree da trattare;
- Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Le attività di formazione dovranno essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni. A tal fine devono prevedere la proiezione di filmati o altri supporti



visivi esemplificativi per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di sanificazione, specie quelle effettuate in aree ad alto e altissimo rischio infettivo, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, eventualmente a minori impatti ambientali, dei panni in microfibra e di eventuali altri elementi tessili impiegati, della gestione degli indumenti utilizzati in situazioni di rischio. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica sul livello di apprendimento.

Per l'esecuzione del servizio in aree a bassa carica microbica è richiesto personale che abbia acquisito le competenze specialistiche, adeguatamente formato, che potrà essere esaminato o talora affiancato dal responsabile dell'igiene della struttura servita. Al personale dedicato al servizio, in relazione alle tematiche sopra esposte, devono essere erogate almeno 32 ore di formazione e 24 ore di affiancamento in cantiere. Per tematiche specifiche (protocolli specifici condivisi con la direzione medica del presidio ospedaliero, relativi aggiornamenti, mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli *audit* interni o esterni) deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione contrattuale entro 15 giorni, salvo diversa indicazione della struttura sanitaria.

Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio.

L'aggiudicatario potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

**Verifica:** Entro 60 giorni dall'inizio del servizio, è presentato il progetto ed il programma di formazione del personale erogato, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 32), docenti dei corsi con sintetico profilo curricolare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi organizzati, dati dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede più cantieri), test di verifica effettuati e risultati conseguiti.

Analoghe evidenze debbono essere fornite entro 30 giorni per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale nonché per il personale neoassunto o successivamente immesso in servizio presso le sedi oggetto del servizio affidato.

## 2. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

L'impresa che esegue il servizio attua un sistema di gestione della qualità peculiare per gli ambienti sanitari, che tenga conto dei protocolli di sanificazione vigenti nella struttura sanitaria in cui si svolge il servizio e che preveda i seguenti elementi:

- l'individuazione del responsabile del sistema di gestione della qualità, il cui nominativo deve essere comunicato formalmente al Direttore dell'Esecuzione del contratto e ai referenti della struttura sanitaria responsabili della gestione del rischio infettivo della struttura servita entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale;
- la possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue lo specifico intervento al fine di rendere più efficace l'autocontrollo;
- l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene e di qualità microbiologica conseguito;
- l'esecuzione di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di sanificazione.

I metodi di valutazione delle procedure di sanificazione devono essere concordati e condivisi con la direzione sanitaria della struttura servita.

Per i parametri microbiologici e i relativi valori soglia, per i metodi di campionamento delle superfici, si fa riferimento alle "Linee Guida sulla valutazione del processo di sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza"<sup>6</sup> e relative integrazioni ed aggiornamenti.

Per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e di qualità microbiologica devono essere attuate immediate azioni correttive. E' altresì obbligatorio conformarsi prontamente alle indicazioni fornite dai referenti della struttura sanitaria servita finalizzate a garantire la sicurezza dei pazienti.

**Verifica:** Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale deve essere inviata una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previsti. L'attuazione delle procedure per il conseguimento della

<sup>6</sup> AA VV, cfr. nota 2.



qualità del servizio, così come le procedure di sanificazione, sono oggetto di verifiche di parte seconda, vale a dire eseguite da apposito personale della struttura cui il servizio è destinato, al fine di valutarne la corretta applicazione e la relativa efficacia, anche attraverso campionamenti per effettuare controlli microbiologici.

### **3. PRODOTTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO PER FAVORIRNE UN USO SOSTENIBILE**

I prodotti disinfettanti utilizzati nelle operazioni di sanificazione ordinaria o straordinaria devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 e devono essere autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ....",
- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n. ....", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.

Se destinati alla disinfezione di dispositivi medici, devono essere in possesso della marcatura CE, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. del 24 febbraio 1997 n. 46.

I prodotti disinfettanti dovranno essere idonei in relazione alla destinazione d'uso e all'attività richiesta. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

Prima di prendere servizio, l'aggiudicatario si impegnerà a concordare con i referenti della struttura sanitaria responsabili della gestione del rischio infettivo, i disinfettanti da utilizzare in via ordinaria, i disinfettanti da utilizzare a seconda di specifiche esigenze e le relative frequenze con l'obiettivo di utilizzare i formulati migliori sotto il profilo della salute e dell'ambiente, laddove non esaustivamente indicato nel capitolato d'oneri. Tali referenti possono redigere una lista dei disinfettanti da utilizzare a seconda delle aree di rischio clinico, delle ulteriori caratteristiche degli ambienti e delle situazioni specifiche che possono manifestarsi (epidemie particolari, altre esigenze) tenendo conto di razionalizzare l'uso dei disinfettanti con particolare riguardo a favorire, ove possibile, formulati e principi attivi con minore impatto sull'ambiente e sulla salute umana, a seconda delle specifiche funzioni d'uso (protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti).

**Verifica:** L'attuazione del protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti, incluse le relative soluzioni che devono essere effettuate in base alle indicazioni rese dal fabbricante, è verificata sulla base di un piano di monitoraggio.

### **4. PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE**

Nei cantieri oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati:

- i prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- i piumini di origine animale e la segatura del legno;
- le attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono prodotti alternativi riparabili e sono disponibili pezzi di ricambio;
- gli elementi tessili a frange ("spaghetti") per le pulizie a bagnato (quale, ad esempio, il mocio);
- gli elementi tessili monouso e la carta, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaturatura dTex  $\leq 1$ . Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede



tecniche indicanti il titolo o denatura espressa in dTex della microfibra utilizzata<sup>7</sup> e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali.

Almeno il 30% dei prodotti in microfibra acquistati ed utilizzati semestralmente nel cantiere, devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.).

Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati.

L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti con soluzioni detergenti e/o disinfettanti, deve essere condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal proposito devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza.

Le attrezzature per le pulizie manuali devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo dei elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

**Verifica:** Le verifiche sono effettuate *in situ* e su base documentale. Le verifiche *in situ* sono finalizzate ad assicurarsi che i prodotti impiegati siano conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformità pertinenti. Le verifiche documentali, che includono, oltre ad esempio, le schede tecniche con dTex e con indicazione del sistema di impregnazione, le certificazioni o le licenze d'uso delle etichettature, le fatture di acquisto dei prodotti, per controllare se la quantità dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dai CAM o dal contratto, se più restrittivo. Nel caso di servizi resi con un dipartimento, una divisione, un ramo di impresa od un'impresa in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), si potranno evitare le verifiche sul requisito relativo all'uso degli elementi tessili in microfibra, dimostrando che per l'ottenimento della licenza Ecolabel (UE) è stato sottoscritto il requisito opzionale che prevede l'utilizzo di almeno il 95% degli articoli tessili quali stracci, mops e frange lavapavimenti in microfibra. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato nei secchi o in eventuali altri contenitori in plastica nei carrelli, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una certificazione quali Plastica Seconda Vita, o Remade in Italy, secondo quanto previsto dall'art. 69 del D.lgs 50/2016.

##### **5. FORNITURA DI MATERIALI IGIENICO- SANITARI PER SERVIZI IGIENICI E/O FORNITURA DI DETERGENTI PER L'IGIENE DELLE MANI**

*(Il presente criterio ambientale si applica se è inclusa nell'oggetto dell'appalto la fornitura di tali prodotti).*

I prodotti di carta tessuto eventualmente forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

I saponi eventualmente forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Laddove non siano già impiegati distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi, che devono essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti,

<sup>7</sup> Nel caso in cui la microfibra fosse utilizzata per la fabbricazione della parte pulente in accoppiamento o miscela con altre fibre o tecnofibre, la scheda tecnica deve riportare l'esatta composizione della parte pulente e deve dare evidenza della densità della frazione in microfibra. Il dTex della microfibra, in particolare, deve essere in ogni caso  $\leq 1$ .



devono essere forniti. Tali apparecchiature possono essere anche “mobili”, ovvero non necessariamente da fissare alla parete.

**Verifica:** Il direttore dell'esecuzione contrattuale effettua verifiche anche attraverso eventuale richiesta di evidenze documentali quali, ad esempio, le fatture d'acquisto.

#### **6. SENSIBILIZZAZIONE OPERATORI SANITARI (MEDICI, INFERMIERI, ECC.) E UTENTI SULL'IGIENE DELLE MANI**

L'impresa che esegue il servizio deve collaborare per l'attuazione delle misure e delle azioni intraprese dalla direzione medica del presidio ospedaliero per la promozione dell'igiene delle mani da parte degli operatori (medici, infermieri, ecc.) e degli utenti (pazienti, visitatori, ecc.), ad esempio con l'affissione di apposita segnaletica, secondo gli accordi con la direzione medica del presidio ospedaliero.

#### **7. GESTIONE DEI RIFIUTI**

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune della struttura servita. Tali rifiuti, inclusi quelli urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo le modalità stabilite dal Comune della struttura servita. I rifiuti speciali prodotti nell'edificio devono essere gestiti secondo le indicazioni o le procedure all'uopo stabilite nella struttura sanitaria.

Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani, devono essere messi a disposizione operatori dedicati al conferimento delle frazioni differenziate di rifiuti urbani prodotti nell'edificio al fine di conferire tali frazioni nelle modalità e nei giorni stabiliti nel programma della loro raccolta.

#### **8. RAPPORTO SUI PRODOTTI CONSUMATI**

A cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto: produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, se trattasi o meno, ad esempio, di un detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze). Le fatture e i documenti di trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, riportano l'indicazione della stazione appaltante cui è destinato il servizio.


#### **9. CLAUSOLA SOCIALE**

Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo del contratto collettivo nazionale CCNL vigente per imprese di pulizia e multiservizi, sottoscritto dalle principali sigle sindacali.

**Verifica:** Il direttore dell'esecuzione contrattuale, eventualmente per il tramite dei referenti della struttura servita, verifica la corretta ed effettiva applicazione del CCNL di categoria e quali siano le condizioni migliorative previste rispetto ad esso, anche attraverso apposite interviste al personale addetto alle pulizie.

#### **d) CRITERI PREMIANTI**

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri e sub-criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:




### 1. CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI LUNGO IL CICLO DI VITA DEL SERVIZIO OFFERTO

Sono assegnati punteggi agli offerenti che si impegnano ad ottenere adeguati livelli di igiene tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli impatti ambientali del servizio in base all'approccio lungo il ciclo di vita, avendo riguardo di rispettare uno o più dei seguenti requisiti ambientali:

- a. uso di detergenti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o di altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024 con imballaggi in plastica riciclata con contenuto di riciclato:
  - almeno pari al 30% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
  - tra il 50% e l'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio;
  - maggiore dell'80% rispetto al peso complessivo dell'imballaggio.
- b. uso di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o di altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024 privi di fragranze;
- c. *se prevista la fornitura di prodotti in carta tessuto nel capitolato tecnico*: fornitura di tutti i prodotti in carta tessuto costituiti da polpa non sbiancata, oltre che in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024;
- d. uso esclusivo di elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma UNI EN ISO 14024;
- e. adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative che, garantendo almeno la medesima efficacia in termini di igiene e qualità microbiologica, siano contestualmente migliori anche dal punto di vista ambientale. Per ottenere il punteggio premiante, deve essere dimostrata:
  - la maggiore efficacia (vale a dire la capacità di assicurare un adeguato livello di qualità microbiologica in relazione alle specificità dell'ambiente da trattare e, di conseguenza, un adeguato livello di igiene) di tali tecniche rispetto a quelle tradizionali per il tramite di pubblicazioni scientifiche;
  - la capacità di ridurre gli impatti ambientali rispetto alle tecniche di pulizia e sanificazione tradizionali, tramite la presentazione di uno studio di Life Cycle Assessment comparativo conforme alle norme tecniche UNI EN ISO 14040 – 14044 (punti P);
- f. uso di prodotti con una certificazione sull'impronta climatica UNI EN ISO/TS 14067, e/o uso di prodotti fabbricati da aziende con la certificazione SA 8000;
- g. Sono assegnati ulteriori punti in base a tali casistiche:
  - erogazione di un servizio di pulizia con operazioni esclusivamente manuali: punti H;
  - pulizie parzialmente manuali, a seconda delle seguenti caratteristiche ambientali delle macchine che si intendono impiegare:
    - presenza di parti in plastica (telai ed altri componenti delle macchine) riciclata almeno per il 15% rispetto al peso totale della plastica (sono assegnati punti A alle macchine che presentano questa caratteristica);
    - presenza di sistemi di controllo/monitoraggio e/o riduzione dei consumi energetici: tecnologia per batterie e caricabatteria a maggiore efficienza; monitoraggio dei consumi e/o delle ricariche; modalità "ECO" (sono assegnati punti B alle macchine che presentano questi sistemi);
    - presenza di sistemi di controllo per la riduzione dei consumi idrici (sono assegnati punti C alle macchine che presentano questi sistemi);
    - presenza di sistemi di dosaggio detergente a bordo macchina (sono assegnati punti D alle macchine che presentano questi sistemi);
    - emissioni acustiche (pressione sonora), rilevate in base della norma UNI EN ISO 3744, inferiori ai 70 dB(A) (sono assegnati punti E alle macchine che presentano minori emissioni acustiche).

Al fine di non generare una selezione avversa, la somma dei punteggi attribuiti alle caratteristiche delle macchine è valutata cumulativamente per consentire alle pulizie manuali di rimanere competitive, specie



nel caso in cui il cantiere si adatti anche ad essere gestito senza l'uso di macchine. In tal caso la sommatoria del punteggio attribuibile alle macchine dovrà essere inferiore o al massimo uguale ai punti che vengono attribuiti nel caso di offerta ad erogare un servizio di pulizia esclusivamente manuale (vale a dire  $(A + B + C + D + E) \leq H$ ).

**Verifica:** sottoscrizione degli impegni assunti. Per il *sub criterio a)* indicare la denominazione o la ragione sociale del o dei produttori ed il nome commerciale dei detergenti con gli imballaggi primari riciclati riportando la quota di riciclato (da dimostrare con un'etichetta quale Remade in Italy o Plastica Seconda Vita o equivalenti, nell'ambito di quanto previsto all'art. 69 del D.lgs. 50/2016) e la quota, su base semestrale, di detergenti con tali caratteristiche che verranno usati rispetto al quantitativo dei detergenti totale. *Sub criterio b)* indicare la denominazione o la ragione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando la scheda tecnica da cui si evinca l'assenza di fragranze. *Sub criterio c)* indicare la denominazione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti, allegando le schede tecniche o l'eventuale immagine del prodotto con relativo imballaggio da cui risultino evidenti ed attestate le caratteristiche previste nel criterio. *Sub criterio d)* indicare la denominazione sociale del o dei produttori ed il nome commerciale dei prodotti e l'etichetta ambientale posseduta. *Sub criterio e)* descrivere le tecniche pulizia e le relative caratteristiche innovative, allegando le pubblicazioni scientifiche che riportino i risultati degli studi effettuati, da cui risulti la maggiore efficacia nell'ottenimento di un adeguato livello di qualità microbiologica e, almeno, la sintesi dello studio di LCA comparativo effettuato, da cui si evinca il plusvalore dal punto di vista ambientale. *Sub criterio f)* indicare denominazione sociale del o dei produttori e nome commerciale del o dei prodotti e le etichette ambientali o sociali conformi all'art. 69 del D.lgs. n. 50/2016 possedute. *Sub criterio g)* dichiarare gli impegni assunti con le informazioni pertinenti. A tale riguardo, devono essere indicati il numero ed il tipo di macchine impiegate, la denominazione sociale del produttore e il relativo modello (oltre che i tempi di utilizzo al mese di ciascuna macchina nel cantiere di destinazione del servizio ed i tempi di utilizzo al mese per un metro quadro-tipo ovvero in riferimento alle aree omogenee più rappresentative)<sup>8</sup>. Nel caso di impegno ad offrire servizi parzialmente manuali sono oggetto di valutazione, per quanto riguarda le macchine, le caratteristiche indicate nelle schede tecniche che devono essere allegate in offerta.

Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica la rispondenza degli impegni assunti con sopralluoghi in cantiere ed attraverso la documentazione pertinente che l'aggiudicatario fornisce prontamente per assicurare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche.

## **2. ECOLABEL (UE) PER I SERVIZI DI PULIZIA, ADOZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE**

*Sub criterio A)* Si assegnano punti tecnici pari a X nel caso di impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia.

*Sub criterio B)* Si assegnano punti tecnici pari a  $Y > X$  nel caso di impegno a rendere il servizio attraverso una divisione, un dipartimento, un ramo d'azienda o un'impresa in possesso della licenza Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia che abbia ottenuto la licenza Ecolabel (UE) con un punteggio almeno pari a 26 punti.

Se non previsto come criterio di selezione dei candidati: *Sub criterio C)* Si assegnano punti tecnici pari a  $J = X/2$  nel caso in cui l'azienda sia in possesso della registrazione EMAS, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit di cui al Regolamento (CE) n. 1221/2009 per le attività di pulizia o sanificazione o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, sul codice NACE 81.2 (settore IAF 35).

<sup>8</sup> La stazione appaltante, per consentire agli offerenti di stimare il monte ore uomo, l'eventuale monte ore macchinari, il quantitativo di prodotti da impiegare, anche in funzione di una corretta quantificazione dell'offerta economica, mette a disposizione le informazioni pertinenti. Nel caso di esecuzione del servizio presso edifici, è necessario fornire, in particolare, le planimetrie dei locali per consentire il calcolo della superficie totale delle aree con esigenze procedurali per l'igiene omogenee e indicare il numero di arredi, porte, vetri ed altri accessori presenti nei vari locali. E' altresì utile consentire un sopralluogo preliminarmente per far verificare anche lo stato degli ambienti ed i relativi tipi di materiali di rivestimento e per poter prendere visione dei locali nei quali stipare le attrezzature ed i prodotti.





**Verifica:** *Sub criterio A)* Allegare la licenza d'uso del marchio Ecolabel (UE) o, come nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, le licenze possedute dalle diverse imprese e specificare le caratteristiche che identificano la contabilità separata attuata (ad esempio, una particolare dicitura nelle fatture d'acquisto dei prodotti). Indicare altresì i requisiti opzionali sottoscritti per l'ottenimento dell'Ecolabel. Tali requisiti dovranno caratterizzare anche il servizio reso e potranno essere sottoposti a verifica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. In sede di proposta di aggiudicazione devono essere altresì forniti, se richiesti, i nominativi del personale che eseguirà il servizio, poiché entro il primo mese di decorrenza del servizio l'amministrazione aggiudicatrice potrà accertarsi, nei modi ritenuti più appropriati, della formazione che il personale ha ricevuto, anche relativa agli aspetti ambientali, prevista dall'Ecolabel (UE).

*Sub criterio B)* oltre a quanto previsto nel sub criterio A), allegare il documento "Verification Form" inviato all'ISPRA e al Comitato Ecolabel Ecoaudit (o equivalenti organismi, se la licenza è stata ottenuta in diverso Stato Membro), da cui evincere i criteri opzionali sottoscritti dal richiedente sulla base dei quali ha raggiunto il punteggio minimo di 26 punti.

*Sub criterio C)* indicare il numero di registrazione EMAS oppure allegare la certificazione UNI EN ISO 14001 posseduta, che deve essere in corso di validità.

### 3. CRITERIO SOCIALE

Punti tecnici sono assegnati nel caso in cui sia assicurato l'impegno ad attuare e a far efficacemente verificare le misure per il benessere organizzativo tra cui, a titolo esemplificativo: la concessione di un tempo adeguato per effettuare le attività assegnate; la definizione e l'attuazione di un piano di turnazione che tenga conto di rispettare le esigenze individuali e del lavoro; la previsione di premi di produttività, ecc.

Punti tecnici sono assegnati in base alla coerenza complessiva, all'accuratezza e alla significatività delle misure di benessere organizzativo descritte e delle relative modalità di verifica proposte.

**Verifica:** Descrizione delle misure per il benessere organizzativo e delle relative modalità di verifica.





**AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia**

**DOCUMENTO UNICO**  
**DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**  
**DA INTERFERENZE**

( art. 26 Dlgs 81/2008 )

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO A CORPO DEL SERVIZI SANITARI / ASSISTENZIALI, IGIENE AMBIENTALE, LOGISTICO, DERATTIZZAZIONE / DISINFESTAZIONE, MANUTENZIONE DEL VERDE E ALCUNE MANUTENZIONI A FAVORE DELLA A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA CON DURATA DI MESI DODICI**

**CODICE CIG: 8816758ADC**

<b>Datore di Lavoro Committente</b>	A.S.P. – II.AA.RR. di Pavia Viale Matteotti 63 27100 Pavia
<b>Datore di Lavoro /Direttore</b>	DIRETTORE GENERALE Via Emilia 12 27100 Pavia
<b>Settore/Progetto/Istituzione/Quartiere</b>	
<b>Referente di sede di esecuzione del contratto</b>	Responsabile del Procedimento: _____

L'oggetto del servizio è l'esecuzione dei servizi sanitari e assistenziali svolti da personale ASA, OSS e infermiere professionali, presso la RSA Santa Croce, la RSA Francesco Pertusati ed il RSD Gerolamo Emiliani, per quest'ultimo, oltre a queste figure professionali, sono previsti operatori per il servizio educativo e di terapia occupazionali, il servizio di rieducazione motoria ed il servizio di supporto psicologico, il tutto come ampiamente descritto nel Capitolato Tecnico.

Svolgimento di alcune manutenzioni, comprensive delle lavastoviglie, delle apparecchiature elettromedicali ed ascensori presso la RSA Santa Croce, la RSA Francesco Pertusati e presso il RSD Gerolamo Emiliani (quest'ultimo privo di ascensori) come da Capitolato Tecnico.

Servizio di pulizie ed igiene ambientale, servizio logistico e manutenzione del verde presso gli Istituti amministrati da ASP come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto.

# A CURA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

## Nella presente gara per

LAVORI	<input type="checkbox"/>	Durata del contratto
SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>12 mesi con decorrenza dalla data di avvio di esecuzione del servizio</b>
FORNITURE	<input type="checkbox"/>	

Il D.U.V.R.I. viene redatto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 e ss.mm.ii e deve evidenziare i rischi connessi alla esecuzione del servizio appaltato così da poter adottare le relative contromisure.

In base alla "ratio" della norma ed alle indicazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, esiste interferenza quando si verifica un contatto rischioso tra:

- Personale del Committente e Personale dell'Appaltatore;
- Personale dell'Appaltatore e Personale di altre Ditte operanti contemporaneamente nella stessa Struttura (cosiddetta "promiscuità lavorativa");
- Personale dell'Appaltatore ed altri Soggetti (Ospiti, Degenti, Visitatori esterni) presenti nelle Strutture del Committente.

Allo scopo di garantire la massima sicurezza, occorre valutare con scrupolosa attenzione se il servizio appaltato possa dar luogo a rischi da interferenze.

Per rispondere a tale domanda, bisogna innanzi tutto individuare con precisione le varie operazioni svolte dall'Appaltatore nell'ambito delle Strutture del Committente, così da evidenziare i possibili rischi da interferenze e, di conseguenza, predisporre le relative misure di prevenzione.

L'elaborato che segue costituisce il risultato dell'accurato studio effettuato.

### ▪ **Descrizione sintetica della parte riferita ai servizi sanitari / assistenziali:**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio infermieristico ed assistenziale che prevede per sommi capi l'assistenza agli ospiti, la loro cura mediante la somministrazione delle terapie mediche, la pratica dell'igiene personale, la vestizione, la cura e l'intrattenimento durante il giorno, il cambio degli ausili agli incontinenti, la dispensa dei cibi e l'assistenza durante pranzo e cena, vestizione e messa a letto, sorveglianza sia diurna che notturna; movimento di accessori quali carrelli e solleva persone, utilizzo di apparecchiature elettromedicali e quant'altro previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

Gli ambienti interni della Struttura non presentano rischi particolari.

Le aree di transito sono di larghezza superiore a 80 cm. con pavimentazione uniforme e non scivolosa.

I piani dell'edificio sono collegati fra loro da scale e ascensori montalettighe.

Tutte le scale dell'edificio sono dotate di strisce antiscivolo.

Le vie di esodo e le uscite di emergenza sono segnalate con planimetrie di piano e segnaletica verticale.

Le operazioni di pulizia dei pavimenti sono segnalate con apposito cartello che indica il pavimento bagnato.

I beni mobili sono immagazzinati o comunque sistemati in modo ordinato e stabile, così da evitare cadute accidentali.

I beni mobili stoccati non rappresentano intralcio per gli operatori.

I servizi igienici sono presenti in tutto l'edificio in numero adeguato in relazione alle esigenze dei lavoratori presenti e dei visitatori.

- **E' individuata la presenza delle seguenti caratteristiche dell'attività lavorativa oggetto del servizio, che costituiscono potenziali elementi di rischio da interferenza:**

n	CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DI GARA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Si	No	
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI (fognari)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	PREVISTI INTERVENTI MURARI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	ALLESTIMENTO DI EVENTUALI AREE DELIMITATA (Zone di isolamento, locali filtro, etc)	all'interno del luogo di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		All'esterno del luogo di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	ESECUZIONE DURANTE IL TRANSITO DI PERSONE E MEZZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

n	<i>CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DI GARA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</i>		Si	No
14	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
15	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
16	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
17	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)	Elettrica	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Acqua	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Gas	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Rete dati	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Linea Telefonica	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
18	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)	Rivelazione fumi	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Allarme Incendio	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Idranti	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Naspi	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Sistemi spegnimento	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
19	PREVISTA INTERRUZIONE (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)	Riscaldamento	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Raffrescamento	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
20	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO		<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
21	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO		<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
22	MOVIMENTO CARRELLI DISPENSA, AUSILII PARTICOLARI ED ATTREZZATURE		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
23	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
24	RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
25	L' EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A C.P.I.		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
26	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI		<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
27	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV. ABILI (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
28	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
29	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
30	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI QUANTO NECESSARIO ATTI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO		<input type="checkbox"/>	<b>X</b>

n	CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DI GARA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Si	No
31	ESISTONO SPAZI NECESSARI DEDICATI ALLA ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI APPALTO	X	<input type="checkbox"/>
32	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	X	<input type="checkbox"/>
33	VERRANNO AFFIDATI LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE (se si specificare quali nelle note successive)	X	<input type="checkbox"/>
34	AMBULATORI INFERMIERISTICI	X	<input type="checkbox"/>
36	SPOGLIATOI E LOCALI DEPOSITO	X	<input type="checkbox"/>
37	UTILIZZO DEL POSTEGGIO PER AUTOMOBILI PRIVATE ALL' INTERNO DELLE LA RSA PERTUSATI E PRESSO LA RSA S. CROCE	<input type="checkbox"/>	X

**A CURA DEL REFERENTE DI SEDE /SOGGETTO PRESSO IL QUALE DEVE ESSERE  
ESEGUITO IL CONTRATTO**

- **E' individuata la presenza delle seguenti caratteristiche dell'ambiente in cui è svolta l'attività oggetto dell'appalto, che costituiscono potenziali elementi di rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto (indicare con la crocetta):**

n	ELEMENTI CARATTERISTICI DELL'AMBIENTE IN CUI E' SVOLTA L'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO – RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA	Si	No
1	EDIFICIO SOGGETTO A C.P.I.	X	<input type="checkbox"/>
2	EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE (*)	X	<input type="checkbox"/>
3	EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME (*)	X	<input type="checkbox"/>
4	EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA (*)	X	<input type="checkbox"/>
5	PRESENZA DI OSPITI / DEGENTI NELLO STABILE DURANTE L' ESECUZIONE DEL SERVIZIO	X	<input type="checkbox"/>
6	PRESENZA DI PERSONE ESTERNE QUALI PARENTI O VOLONTARI NELLO STABILE DURANTE L' ESECUZIONE DEL SERVIZIO	X	<input type="checkbox"/>
7	PRESENZA DI PERSONE DISABILI, SIA FISICO CHE NELLA PSICHICHE, NELLO STABILE DURANTE L' ESECUZIONE DEL SERVIZIO	X	<input type="checkbox"/>
8	PRESENTE RISCHIO SCIVOLAMENTO	X	<input type="checkbox"/>
9	PRESENTE RISCHIO DI CONTUSIONI	X	<input type="checkbox"/>
10	PRESENTE RISCHIO DI FERITE	X	<input type="checkbox"/>
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(\*) La caratterizzazione dell'ambiente in cui è svolta l'attività oggetto di gara in merito a vie di fuga, sistemi di rilevazione ed allarme, illuminazione di emergenza è funzione di ciascuna specifica struttura interessata all'appalto.

Inoltre la ditta appaltatrice dovrà provvedere:

dotare i propri operatori dei dispositivi di protezione individuale per l'esecuzione del normale lavoro di assistenza sanitaria (divisa, calzature, guanti etc), con particolare attenzione anche alla fornitura di materiale idoneo per lavorare in ambienti dedicati al contenimento del virus COVID-19, quali guanti, calzari, tute idrorepellenti mono uso, mascherine FFP1 e di tipo FFP2, gel disinfettante, cuffie, occhiali e quant' altro ancora necessario.

Per luogo di lavoro è da intendersi l'intero perimetro dell'area su cui insistono i fabbricati delle strutture in cui eseguire le pulizie, quindi, comprese zone verdi e passaggi viari e pedonali.

Data .....

Referente A.S.P.

▪ **Descrizione sintetica della parte riferita a igiene ambientale, logistico, derattizzazione, disinfestazione:**

L'appalto ha per oggetto, oltre l'affidamento del servizio infermieristico ed assistenziale, anche il servizio per l'esecuzione delle pulizie, il servizio per la movimentazione della biancheria, della spazzatura e la distribuzione della farmacia, nonché il servizio di derattizzazione e disinfestazione e quant' altro previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

Le pulizie dovranno essere eseguite a "regola d' arte" e garantire costantemente un adeguato standard qualitativo in relazione alle aree trattate.

In particolare il servizio di igiene ambientale dovrà garantire:

- . la salvaguardia dello stato igienico e sanitario degli ambienti;
- . il confort ambientale dei degenti, dei visitatori e dei dipendenti;
- . l'integrità estetica ed ambientale dei locali;
- . la salvaguardia delle superfici oggetto delle pulizie;
- . la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto.

Inoltre la ditta appaltatrice dovrà provvedere:

- . alla pulizia delle vetrate di tutte le strutture interessate;
- . al lavaggio delle tende delle strutture interessate;
- . deceratura e cerature delle pavimentazioni in materiale sintetico;

Il servizio di logistica comprende:

- . la distribuzione della biancheria pulita
- . il ritiro della biancheria sporca dai reparti
- . il ritiro della spazzatura dai reparti e il suo ricovero nella piazzola ecologica per lo smaltimento
- . la sistemazione del magazzino della farmacia e il trasporto dei farmaci nei vari istituti
- . apertura e chiusura delle porte esterne dell' idr Santa Margherita
- . movimentazione di materiali vari
- . quant' altro previsto nel Capitolato Speciale di Appalto

Il servizio di derattizzazione e disinfestazione comprende:

- . il posizionamento dei contenitori (trappole)
- . la fornitura e posa delle esche all' interno delle trappole;
- . fornitura di prodotti specifici in forma gelosa o altro materiale e la loro posa con appositi accessori

- . fornitura e posa di dissuasori con appositi fissaggi
- . quant' altro previsto nel Capitolato Speciale di Appalto

• **E' individuata la presenza delle seguenti caratteristiche dell'attività lavorativa oggetto del servizio, che costituiscono potenziali elementi di rischio da interferenza:**

n	<i>CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DI GARA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</i>		<b>Si</b>	<b>No</b>
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI (fognari)		<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
4	PREVISTI INTERVENTI MURARI		<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
5	ALLESTIMENTO DI EVENTUALI AREE DELIMITATA (Zone di isolamento, locali filtro, etc)	all'interno del luogo di lavoro	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
		All'esterno del luogo di lavoro	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
6	ESECUZIONE DURANTE IL TRANSITO DI PERSONE E MEZZI		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
10	PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
11	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
11	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
12	PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
13	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
n	<i>CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DI GARA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</i>		<b>Si</b>	<b>No</b>
14	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
15	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
16	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
17	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)	Elettrica	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Acqua	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Gas	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Rete dati	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Linea Telefonica	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>



18	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)	Rivelazione fumi	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Allarme Incendio	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Idranti	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Naspi	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Sistemi spegnimento	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
19	PREVISTA INTERRUZIONE (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)	Riscaldamento	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		Raffrescamento	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
20	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO (pulizia vetri, tendaggi etc)		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
21	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
22	MOVIMENTO CARRELLI, AUSILII PARTICOLARI, ATTREZZATURE E MEZZI		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
23	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
24	RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
25	L' EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A C.P.I.		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
26	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI (alcool, diluenti etc)		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
27	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV. ABILI (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
28	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
29	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
30	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI QUANTO NECESSARIO ATTI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO		<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
n	<i>CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DI GARA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</i>		<b>Si</b>	<b>No</b>
31	ESISTONO SPAZI NECESSARI DEDICATI ALLA ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI APPALTO		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
32	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
33	VERRANNO AFFIDATI LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE (se si specificare quali nelle note successive)		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
34	AMBULATORI INFERMIERISTICI		<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
36	SPOGLIATOI E LOCALI DEPOSITO		<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
37	UTILIZZO DEL POSTEGGIO PER AUTOMOBILI PRIVATE ALL' INTERNO DELLE LA RSA PERTUSATI E PRESSO LA RSA S. CROCE		<input type="checkbox"/>	<b>X</b>

A CURA DEL REFERENTE DI SEDE /SOGGETTO PRESSO IL QUALE DEVE ESSERE ESEGUITO IL CONTRATTO

- **E' individuata la presenza delle seguenti caratteristiche dell'ambiente in cui è svolta l'attività oggetto dell'appalto, che costituiscono potenziali elementi di rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto (indicare con la crocetta):**

n	<i>ELEMENTI CARATTERISTICI DELL'AMBIENTE IN CUI E' SVOLTA L'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO – RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA</i>	<b>Sì</b>	<b>No</b>
1	EDIFICIO SOGGETTO A C.P.I.	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
2	EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE (*)	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
3	EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME (*)	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
4	EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA (*)	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
5	PRESENZA DI OSPITI / DEGENTI NELLO STABILE DURANTE L' ESECUZIONE DEL SERVIZIO	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
6	PRESENZA DI PERSONE ESTERNE QUALI PARENTI O VOLONTARI NELLO STABILE DURANTE L' ESECUZIONE DEL SERVIZIO	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
7	PRESENZA DI PERSONE DISABILI, SIA FISICO CHE NELLA PSICHE, NELLO STABILE DURANTE L' ESECUZIONE DEL SERVIZIO	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
8	PRESENTE RISCHIO SCIVOLAMENTO	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
9	PRESENTE RISCHIO DI CONTUSIONI	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
10	PRESENTE RISCHIO DI FERITE	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(\*) La caratterizzazione dell'ambiente in cui è svolta l'attività oggetto di gara in merito a vie di fuga, sistemi di rilevazione ed allarme, illuminazione di emergenza è funzione di ciascuna specifica struttura interessata all'appalto.

a dotare, completamente a cura e spese dell'aggiudicatario della gara e quindi assegnatario del contratto, i propri operatori dei dispositivi di protezione individuale per l' esecuzione del normale lavoro di assistenza socio-sanitaria (divisa, calzature, guanti etc), con particolare attenzione anche alla fornitura di materiale idoneo per lavorare in ambienti dedicati al contenimento del virus COVID-19, quali guanti, calzari, tute idrorepellenti mono uso, mascherine FFP1 e di tipo FFP2, gel disinfettante, cuffie, occhiali e quant' altro ancora necessario.

Per luogo di lavoro è da intendersi l' intero perimetro dell' area su cui insistono i fabbricati delle strutture in cui eseguire le pulizie, quindi, comprese zone verdi e passaggi viari e pedonali.

Data .....

Referente A.S.P.

▪ **Descrizione sintetica della parte riferita a manutenzione del verde e piccole manutenzioni:**

La manutenzione ordinaria delle zone a verde della RSA Casa di Riposo F. Pertusati, della RSA Santa Croce, dell' IDR S. Margherita e del RSD G. Emiliani va eseguita nelle zone specificate nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle modalità ivi previste.

- . utilizzo di tosa erba elettrici e a motore
- . utilizzo di decespugliatore o tagliabordi sia elettrici che a motore
- . utilizzo di trattorino taglia erba
- . utilizzo di macchine per trinciare erba, foglie e rami
- . utilizzo di automezzi per il carico dei macchinari e del verde tagliato
- . utilizzo di ogni altra attrezzatura, trapano, avvitatore, utensili manuali per lo svolgimento della piccola manutenzione di letti, apparecchi elettromedicali, serramenti, corrimano e di quant' altro necessari di normali interventi di manutenzione e pitturazione.

Va prevista, anche, la sistemazione del perimetro di proprietà di tutte le sedi nelle parti esterne e lungo le vie.

• **E' individuata la presenza delle seguenti caratteristiche dell'attività lavorativa oggetto del servizio, che costituiscono potenziali elementi di rischio da interferenza:**

n	CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DI GARA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Sì	No	
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI (fognari)	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	
4	PREVISTI INTERVENTI MURARI	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	
5	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...)	all'interno del luogo di lavoro	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
		All'esterno del luogo di lavoro	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>
6	ESECUZIONE DURANTE IL TRANSITO DI PERSONE E MEZZI	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	
10	PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	
11	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE	<input type="checkbox"/>	<b>X</b>	
11	PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	
12	PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	
13	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI	<b>X</b>	<input type="checkbox"/>	

n	<i>CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DI GARA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</i>		Si	No
14	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		X	<input type="checkbox"/>
15	PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI		X	<input type="checkbox"/>
16	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		X	<input type="checkbox"/>
17	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)	Elettrica	<input type="checkbox"/>	X
		Acqua	<input type="checkbox"/>	X
		Gas	<input type="checkbox"/>	X
		Rete dati	<input type="checkbox"/>	X
		Linea Telefonica	<input type="checkbox"/>	X
18	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)	Rivelazione fumi	<input type="checkbox"/>	X
		Allarme Incendio	<input type="checkbox"/>	X
		Idranti	<input type="checkbox"/>	X
		Naspi	<input type="checkbox"/>	X
		Sistemi spegnimento	<input type="checkbox"/>	X
19	PREVISTA INTERRUZIONE (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)	Riscaldamento	<input type="checkbox"/>	X
		Raffrescamento	<input type="checkbox"/>	X
20	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO		X	<input type="checkbox"/>
21	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO		X	<input type="checkbox"/>
22	MOVIMENTO MEZZI		X	<input type="checkbox"/>
23	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI		X	<input type="checkbox"/>
24	RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)		X	<input type="checkbox"/>
25	L' EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A C.P.I.		X	<input type="checkbox"/>
26	PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI		X	<input type="checkbox"/>
27	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITA' PER UTENTI DIV. ABILI (se si indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese)		<input type="checkbox"/>	X
28	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO		X	<input type="checkbox"/>
29	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI		<input type="checkbox"/>	X
30	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI		<input type="checkbox"/>	X

n	CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DI GARA INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	Si	No
31	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	VERRANNO AFFIDATI LOCALI A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE (se si specificare quali nelle note successive)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34	UTILIZZO DEL POSTEGGIO PER AUTOMOBILI PRIVATE ALL' INTERNO DELLA RSA S. CROCE E DELLA RSA F. PERTUSATI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**A CURA DEL REFERENTE DI SEDE /SOGGETTO PRESSO IL QUALE DEVE ESSERE  
ESEGUITO IL CONTRATTO**

- E' individuata la presenza delle seguenti caratteristiche dell'ambiente in cui è svolta l'attività oggetto dell'appalto, che costituiscono potenziali elementi di rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto (indicare con la crocetta):**

n	ELEMENTI CARATTERISTICI DELL'AMBIENTE IN CUI E' SVOLTA L'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO – RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA	Si	No
1	EDIFICIO SOGGETTO A C.P.I.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE (*)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME (*)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA (*)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	PRESENZA DI ABITANTI NELLO STABILE DURANTE L' ESECUZIONE DEI LAVORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	PRESENZA DI PERSONE ESTERNE QUALI PARENTI O VOLONTARI NEL LUOGO DI LAVORO DURANTE L' ESECUZIONE DEL SERVIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	PRESENZA DI PERSONE DISABILI, SIA FISICO CHE NELLA PSICHE, NEL LUOGO DI LAVORO DURANTE L' ESECUZIONE DEL SERVIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	PRESENTE RISCHIO SCIVOLAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	PRESENTE RISCHIO DI CONTUSIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	PRESENTE RISCHIO DI FERITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(\*) La caratterizzazione dell'ambiente in cui è svolta l'attività oggetto di gara in merito a vie di fuga, sistemi di rilevazione ed allarme, illuminazione di emergenza è funzione di ciascuna specifica struttura interessata all'appalto.

a dotare, completamente a cura e spese dell'aggiudicatario della gara e quindi assegnatario del contratto, i propri operatori dei dispositivi di protezione individuale per l'esecuzione del normale lavoro da svolgere (divisa, calzature, guanti etc), con particolare attenzione anche alla fornitura di materiale idoneo per lavorare in ambienti dedicati al contenimento del virus COVID-19, quali guanti, calzari, tute idrorepellenti

mono uso, mascherine FFP1 e di tipo FFP2, gel disinfettante, cuffie, occhiali e quant'altro ancora necessario.

Per luogo di lavoro è da intendersi l'intero perimetro dell'area su cui insistono i fabbricati delle strutture e le parti di confine esterne ad esse.

Data .....

Referente A.S.P.

## **A CURA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE**

### **MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE DELLE LAVORAZIONI**

**Nel suddetto ambiente di lavoro a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti disposizioni a tutela della sicurezza:**

**A seguito dell'accurato studio effettuato, si è appurato che i rischi da interferenza possono derivare:**

**A) dalla circolazione dei veicoli della ditta appaltatrice in movimento all'interno dei cortili e delle vie di ingresso/uscita delle sedi in cui si andrà a svolgere il servizio, ciò, in particolar modo, presso la RSA Santa Croce e la RSA Pertusati dove gli ospiti possono girare nel parco, nei cortili e nelle vie di collegamento. Pertanto, nella RSA Santa Croce e nella RSA Pertusati il personale delle ditte appaltatrici e delle ditte che stanno lì lavorando **NON POSSONO** entrare e posteggiare le proprie auto private all'interno del perimetro dei luoghi di lavoro.**

**Per eliminare i rischi connessi alla circolazione dei propri veicoli all'interno delle sedi istituzionali, la ditta appaltatrice, nello svolgimento del proprio lavoro per la movimentazione di materiali ed altro, deve utilizzare veicoli con portata massima di 35 quintali e muniti dei congegni di sicurezza prescritti dalla vigente normativa. Gli automezzi della ditta devono essere riconoscibili e posteggiati in luoghi idonei a non intralciare la circolazione degli altri veicoli, con particolare attenzione ai percorsi delle autoambulanze. I conducenti, o un responsabile della ditta appaltatrice, deve lasciare un recapito telefonico alla reception.**

**Inoltre, i veicoli della ditta appaltatrice devono accedere all'interno della R.S.A. PERTUSATI e della RSA SANTA CROCE ed uscire, utilizzando il passo carraio prospiciente l'Area Cattaneo (cancello verde); per accedere all'interno dell'IDR Santa Margherita ed uscirne, si deve utilizzare il passo carraio di via Emilia 10; E' vietato utilizzare altri passi carrai. Durante la marcia si deve tenere la velocità "a passo d'uomo".**

**B) dall'utilizzo di apparecchiature meccaniche o della semplice normale attrezzatura per eseguire la pulizia, pertanto il personale della ditta appaltatrice dovrà prestare estrema attenzione nell'incrociarsi con il personale infermieristico che sta svolgendo**

**le proprie funzioni ed alla presenza degli ospiti e dei ricoverati nei vari reparti. Considerato il particolare momento il personale della ditta appaltatrice dovrà, di norma, essere munito di guanti in lattice e di mascherina con grado di filtro adeguato. Se indicato nelle disposizioni della struttura in cui si andranno ad eseguire tutti i lavori previsti nel CSA si dovranno utilizzare tutti gli ulteriori DPI indicati. Negli spostamenti all' interno dei reparti, il personale della ditta appaltatrice porrà particolare attenzione a mantenere una distanza di sicurezza adeguata sia tra il personale infermieristico che dagli ospiti al fine di evitare, oltre ad eventuali contagi, possibili urti con persone o cose e rallentamenti nelle operazioni di assistenza.**

**C) per l'esecuzione del servizio logistico, del servizio di tenuta del verde e per lo svolgimento della manutenzione ordinaria, il personale deve essere munito di adeguati DPI (guanti di spessore e "presa" adeguati, tuta da lavoro, scarpe anti infortunio. Il personale deve utilizzare adeguata ed idonea attrezzatura per lo svolgimento di ogni singolo servizio. Dall' utilizzo di furgoni e traspallet per la logistica all' utilizzo di decespugliatori ed altro per la manutenzione del verde. Nonché l'utilizzo di adeguati utensili al fine di evitare ferimenti alle mani nello svolgimento dell'ordinaria manutenzione. Tutti gli ausili, gli attrezzi e quant' altro utilizzato deve essere certificato CE ed in regola con la normativa vigente; inoltre, se previsto dalla normativa, deve essere sottoposto alle verifiche ispettive obbligatorie.**

**D) nell' incrociarsi con altre persone all' esterno degli edifici, il personale della ditta appaltatrice dovrà mantenere una distanza di sicurezza al fine di evitare, oltre ad eventuali contagi, possibili urti con persone o cose al fine di evitare danni a persone e cose, nonché rallentamenti nelle operazioni di normale logistica che si svolgono in quegli spazi.**

**E) nell' utilizzo dell'impianto elettrico esistente, per collegare le apparecchiature elettromedicali, verificare sempre di utilizzare prese adeguate ed integre. Evitare l'utilizzo di spine triple. Se del caso utilizzare riduzioni integre e sicure, utilizzare le ciabatte per collegamenti di più apparecchi. Tutti devono essere marcati CE. In caso di dubbi o guasti evidenti avvisare l'Ufficio Tecnico.**

**E) Prima dell'ingresso in ogni struttura, il personale della ditta appaltatrice dovrà sottoporsi a misurazione della temperatura e non iniziare il lavoro nel caso in cui questa raggiunga o superi i 37° e mezzo. Tutto il personale della ditta appaltatrice deve essere disponibile a farsi misurare la temperatura, in qualsivoglia momento si trovi all' interno delle nostre sedi, su richiesta di un referente di ASP.**

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 26 comma 8 D.lgs 81/2008).

Prima dell'esecuzione del servizio oggetto di gara, occorre che la Ditta incaricata comunichi al Datore di Lavoro (ASP) le generalità delle persone incaricate a svolgere i lavori in appalto in ogni sede.

L'accesso e il transito dei Dipendenti della Ditta incaricate nell' edificio di proprietà della ASP sarà adeguatamente regolamentato al fine di evitare interferenze con gli ospiti ed i dipendenti. E' assolutamente vietato utilizzare ingressi differenti da quelli indicati da ASP.

Per l'accesso carraio della RSA Pertusati si utilizzerà il cancello ex area Cattaneo, raggiungibile da via N. Sauro, mentre l'accesso pedonale è consentito dal solo ingresso centralizzato con reception in viale Matteotti 63.

All' IDR S. Margherita l'accesso carraio consentito è quello via Emilia 10. l'accesso pedonale è consentito sia dall' ingresso principale su via Emilia che dall' accesso degli ambulatori sul parcheggio posteriore.

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;
  - Le attrezzature utilizzate comunque devono essere conformi alle norme in vigore in materia di sicurezza, marcate CEE e le sostanze utilizzate per eseguire le pulizie o altro genere di servizio devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza e dalle istruzioni di utilizzo;
- È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:

- normale attività
- comportamento in caso di emergenza e evacuazione

in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il proprio Datore di Lavoro ed il responsabile ASP.

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso in cui un incidente avesse comunque a verificarsi.

Nel caso dell'esecuzione di servizi speciali e comunque prima dell'avvio della procedura di affidamento o comunque prima dell'inizio dei lavori, il Datore di Lavoro Committente dovrà verificare il DUVRI aggiuntivo che dovrà redigere la ditta appaltatrice, il quale andrà a costituire un allegato al contratto.

### **Esaminato quanto sopra descritto, qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure standard da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro delle sedi ASP:**

#### **1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA:**

Le Ditte che intervengono negli edifici ASP devono preventivamente prendere visione degli ambienti con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi degli art. 18 comma b) del DLgs 81/2008 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.



Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento presso discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili degli uffici in caso di emissioni accidentali di materiale inquinante in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

I responsabili delle sedi, nell'ambito delle quale si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

## 2) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

L'attuazione degli interventi non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi del fabbricato non assoggettati all'intervento. Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Attrezzature e materiali di lavoro dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

## 3) RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

Nel servizio di pulizia, logistica, sistemazione del verde e manutenzioni ordinarie sono previste lavorazioni che possono comportare movimentazione di materiali in quota e l'utilizzo da parte del personale di scale, trabattelli e ponteggi.

Queste attrezzature devono essere tutte marcate CE, perfettamente funzionanti, revisionate e sicure nell'utilizzo sia strutturalmente che nei sistemi di bloccaggio.

## 4) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE OPERATRICI

I mezzi per lo svolgimento dei lavori relativi ai servizi di pulizia, logistica, sistemazione del verde e piccola manutenzione entreranno ed usciranno dai luoghi di lavoro esclusivamente nei modi e dagli ingressi carrai prima appositamente indicati.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tantomeno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice. Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi DPI.

La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

**È vietato l'ingresso e la sosta delle vetture private di tutti gli operatori all'interno del perimetro della RSA Santa Croce e della RSA F. Pertusati.**

## 5) SOVRACCARICHI:

L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito, dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato.

Questo dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione aziendale l'idoneità statica dell'intervento.

È altresì vietato caricare oltre la portata massima indicata: solleva persone, ascensori e montacarichi, transpallet, carrozzine per ospiti, barelle, carretti per il trasporto dell'immondizia, gabbie per il trasporto della biancheria e qualsiasi altra attrezzatura ed accessorio che venga utilizzato.

#### 6) EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE

In caso di sversamento di sostanze liquide, biologiche o chimiche: arieggiare il locale ovvero la zona se al chiuso; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti qualora si utilizzino tali sostanze e porre il tutto in contenitori all' uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili). Nel caso di aspirazione di acqua evitare di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica senza idonea protezione che possano costituire pericolo di fulminazione per l'operatore o creare un corto circuito che fermi l'attività delle strutture. Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

#### 7) SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.

#### 8) USO DI PRODOTTI CHIMICI VERNICIANTI, SMALTI, SILICONI, DETERGENTI, CERE ECC.

L'impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino negli edifici ASP deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

#### 9) INFORMAZIONE AI REPARTI

Una volta concordata con congruo anticipo la data di svolgimento delle varie fasi di interventi che possono comportare rischi per le lavorazioni e gli operatori, il referente del contratto per ASP, provvederà ad avvisare la Direzione Medica trasmettendo il programma lavori che sarà aggiornato di volta in volta secondo le conferme date dalla ditta appaltatrice, specificando anche i divieti di passaggio ed il comportamento da tenersi durante lo svolgimento dei lavori, con la

specifica del rispetto delle limitazioni poste in essere e dell'obbligo di attenersi alle indicazioni fornite dall'impresa esecutrice dei lavori.

## 10) COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI E DEI PARENTI DEGLI OSPITI

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

Gli ospiti, i parenti ed i dipendenti non devono compiere azioni che possano danneggiare se stessi o creare incidenti.

Nel caso in cui gli operatori della ditta appaltatrice ravvisino situazioni simili devono riprendere chi ha variato le condizioni di sicurezza e segnalare l'accaduto ai responsabili sanitari di reparto, nonché ripristinare le condizioni di sicurezza, anche avvisando gli uffici preposti.

## 11) EMERGENZA

L'impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura organizzativa per la gestione delle emergenze nei casi esclusi dall'applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 s.m.i. oppure, diversamente, predisporre gli idonei accorgimenti nell'ambito del piano di sicurezza e di coordinamento o del proprio piano di sicurezza sostitutivo del PSC.

L'impresa dovrà fornire ad ASP ed esporre nell'atrio un recapito telefonico di reperibilità per le emergenze attivo h24.

E' necessario che l'impresa esecutrice dei lavori assicuri:

la segnaletica di sicurezza, le istruzioni per l'evacuazione, l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza (addetti all'emergenza), le modalità per la eventuale interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, ecc. ecc.

L'argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti tecnologici a rischio.

Nel caso di emergenza sanitaria dovuta a malattie infettive si dovrà delimitare una zona o dedicare un reparto; tutto il personale dovrà rispettare le regole impartite dalla Direzione Sanitaria, utilizzare i DPI appositi e vigilare che estranei non entrino nella zona o reparto dedicato all'emergenza.

## 12) RISCHIO BIOLOGICO

La definizione di agente biologico ex art 267 comma a) del D.Lgs 81/08, risulta giustamente omnicomprensiva, classificando come agente biologico *"qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni"*.

All'interno di questa definizione ricadono, quindi, tutti gli organismi, cellulari o meno (comma b) in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico; si parla dunque di batteri, virus, funghi, e relative tossine; entità biologiche ubiquitariamente diffuse in qualsiasi ambiente lavorativo e non.

Esistono diversi gradi di patogenicità e di virulenza, correlati anche a diversi scenari espositivi e vie di trasmissione.

La classificazione di pericolosità degli agenti biologici tiene conto di tutte queste caratteristiche, mettendo in cima alla lista dei microorganismi più pericolosi, quelli con elevata virulenza (capacità di trasmettersi) associata ad elevata patogenicità (potenzialità di causare malattie una volta in contatto con l'organismo ospite). Risulta quindi evidente come una corretta valutazione del Rischio Biologico debba tenere conto sia della pericolosità intrinseca del microorganismo eventualmente presente, che della possibilità che questo venga in qualche modo trasmesso ai lavoratori.

Il rischio biologico è spesso di tipo ambientale e, quindi, trasversale, presente sia in attività lavorative in cui è "tradizionalmente" riconosciuta la presenza di agenti biologici (ambienti sanitari, laboratori di diagnosi e ricerca, settore dei rifiuti, allevamenti animali, ecc.), sia in ambienti come gli uffici, le scuole, i mezzi di trasporto, i centri estetici e sportivi, ecc., non esiste, pertanto, un ambiente di lavoro in cui tale rischio possa essere ignorato.

Gli agenti biologici vengono suddivisi in gruppi come riportato di seguito:

**Gruppo I.** Microrganismi che difficilmente causano malattie nell'uomo o negli animali e che possono costituire un rischio debole per il singolo individuo e la comunità.

**Gruppo II.** Agenti che possono causare malattie nell'uomo o negli animali. Essi tuttavia costituiscono un limitato rischio per la popolazione poiché sono di norma disponibili efficaci misure preventive. (es. HAV, B. pertussis, Cl. Tetani, S. Aureus, V. cholerae).

**Gruppo III.** Agenti che possono causare gravi malattie in soggetti umani e possono propagarsi nella comunità, ma sono disponibili trattamenti efficaci e misure preventive. (es. Brucelle, M. tuberculosis, Virus dell'Epatite B, Virus dell'Epatite C, Virus dell'AIDS).

**Gruppo IV.** Agenti che possono causare gravi malattie in soggetti umani e che normalmente si diffondono rapidamente da un individuo all'altro, direttamente o indirettamente. Non sono disponibili trattamenti efficaci né misure preventive. Sono da considerarsi un rischio elevato per l'individuo e la comunità. (es. VirusEbola, Virus Lassa, Virus della febbre emorragica di Crema Congo).

Nelle sedi di lavoro di pertinenza ASP il rischio maggiore è, attualmente, rappresentato dal virus **Covid-19**. E' una malattia infettiva respiratoria causata dal virus appartenente alla famiglia dei coronavirus. Il periodo di incubazione mediamente è di 5,1 giorni (IC 96% 4,1 - 7,0 giorni) con il 95° percentile di 12,5 giorni. Per questo motivo è stato indicato un periodo di isolamento di 14 giorni dalla possibile esposizione a un caso sospetto o accertato.<sup>[5]</sup> Durante il periodo di incubazione si è contagiosi, successivamente possono comparire i sintomi.

Il virus si trasmette per via aerea, molto spesso tramite le goccioline respiratorie.

Per limitarne la trasmissione devono essere prese precauzioni, come mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale (lavare e disinfettare periodicamente le mani, starnutire o tossire in un fazzoletto o nell'incavo del gomito, indossare mascherine e guanti) e ambientale (rinnovare spesso l'aria negli ambienti chiusi aprendo le finestre e mantenere gli ambienti molto puliti). Nel caso risultasse la presenza del virus o in Operatori o negli Assistiti saranno applicate tutte quelle regole di sicurezza e atte al contenimento del contagio così come prontamente indicate, anche per le specifiche diverse situazioni, dai Responsabili Sanitari di ASP.

Le indicazioni che sono da ritenersi cogenti e non derogabili saranno rese note con adeguate forme di trasmissione agli Operatori dipendenti dai Soggetti aggiudicatari, ai Responsabili indicati dal Datore di Lavoro e agli stessi Datori di Lavoro che dovranno a loro volta adottare tutte le più idonee misure di loro pertinenza.

Non va, comunque, dimenticato il rischio derivante dal genere **Clostridium**, che comprende bacilli anaerobi obbligati, gram positivi, in grado di formare spore se le condizioni ambientali sono avverse. Vale a dire se si trovano in un ambiente

igienicamente non adatto, causato da scarsa igiene e pulizia. Condizioni che consentono il proliferare di questi agenti.

## **ALLEGATO XLVI**

### **Elenco degli agenti biologici classificati**

1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.

I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo.

In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.

Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata, da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.

3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.

Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.

5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.

6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (\*\*\*) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria.

Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XLVII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XLVIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.

7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.

8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori i quali hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.

Tali indicazioni sono:

A: possibili effetti allergici;

(*Filobasidiella neoformans* var. *neoformans*)

*Cryptococcus neoformans* var. *gattii* 2 A

(*Filobasidiella bacillispora*)

*Emmonsia parva* var. *parva* 2

*Emmonsia parva* var. *crescens* 2

*Epidermophyton floccosum* 2 A

*Fonsecaea compacta* 2

*Fonsecaea pedrosoi* 2

*Histoplasma capsulatum* var. *capsulatum* 3

(*Ajellomyces capsulatum*)

*Histoplasma capsulatum duboisii* 3

Madurella grisea 2  
Madurella mycetomatis 2  
Microsporium spp 2 A  
Neotestudina rosatii 2  
Paracoccidioides brasiliensis 3  
Penicillium marneffei 2 A  
Scedosporium apiospermum, Pseudallescheria boydii 2  
Scedosporium prolificans (inflantum) 2  
Sporothrix schenckii 2  
Trichophyton rubrum 2  
Trichophyton spp 2  
Leishmania major 2  
Leishmania spp 2  
Loa Loa 2  
Mansonella ozzardi 2  
Mansonella perstans 2  
Naegleria fowleri 3  
Necator americanus 2  
Onchocerca volvulus 2  
Opisthorchis felineus 2  
Opisthorchis spp 2  
Paragonimus westermani 2  
Plasmodium falciparum 3(\*\*)  
Plasmodium spp (uomo & scimmia) 2  
Sarcocystis suihominis 2  
Schistosoma haematobium 2  
Schistosoma intercalatum 2  
Schistosoma japonicum 2  
Schistosoma mansoni 2  
Shistosoma mekongi 2  
Strongyloides stercoralis 2  
Strongyloides spp 2  
Taenia saginata 2  
Taenia solium 3(\*\*)  
Toxocara canis 2  
Toxoplasma gondii 2  
Trichinella spiralis 2  
Trichuris trichiura 2  
Trypanosoma brucei brucei 2  
Trypanosoma brucei gambiense 2  
Trypanosoma brucei rhodesiense 3(\*\*)  
Trypanosoma cruzi 3  
Wuchereria bancrofti 2

## **FUNGHI**

---

Agente biologico Classificazione Rilievi

---

Aspergillus fumigatus 2 A  
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3  
Candida albicans 2 A  
Candida tropicalis 2  
Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana, 3  
Cladosporium bantianum o trichoides)  
Coccidioides immitis 3 A  
Cryptococcus neoformans var. neoformans 2 A  
di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3(\*\*) ad eccezione dei lavori  
relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è  
sufficiente.

## **PARASSITI**

---

Agente biologico Classificazione Rilievi

---

Acanthamoeba castellanii 2  
Ancylostoma duodenale 2  
Angiostrongylus cantonensis 2  
Angiostrongylus costaricensis 2  
Ascaris lumbricoides 2 A  
Ascaris suum 2 A  
**Babesia** divergens 2  
Babesia microti 2  
Balantidium coli 2  
Brugia malayi 2  
Brugia pahangi 2  
Capillaria philippinensis 2  
Capillaria spp 2  
Clonorchis sinensis 2  
Clonorchis viverrini 2  
Cryptosporidium parvum 2  
Cryptosporidium spp 2  
Cyclospora cayetanensis 2  
Dipetalonema streptocerca 2  
Diphyllobothrium latum 2  
Dracunculus medinensis 2  
Echinococcus granulosus 3(\*\*)  
Echinococcus multilocularis 3(\*\*)  
Echinococcus vogeli 3(\*\*)  
Entamoeba histolytica 2  
**Fasciola** gigantica 2  
**Fasciola** hepatica 2  
Fasciolopsis buski 2  
Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2  
Hymenolepis diminuta 2  
Hymenolepis nana 2  
Leishmania brasiliensis 3(\*\*)  
Leishmania donovani 3(\*\*)  
Leishmania aethiopica 2  
Leishmania mexicana 2  
Leishmania peruviana 2  
Leishmania tropica 2  
Virus della rabbia 3(\*\*) V  
Virus della stomatite vescicolosa 2  
Togaviridae:  
Alfavirus:  
Encefalomielite equina dell'America dell'est 3 V  
Virus **Bebaru** 2  
Virus Chikungunya 3(\*\*)  
Virus Everglades 3(\*\*)  
Virus Mayaro 3  
Virus Mucambo 3(\*\*)  
Virus Ndumu 3  
Virus O'nyong-nyong 2  
Virus del fiume Ross 2  
Virus della foresta di Semliki 2  
Virus Sindbis 2  
Virus Tonate 3(\*\*)  
Encefalomielite equina del Venezuela 3 V  
Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest 3 V  
Altri alfavirus noti 2  
Rubivirus (rubella) 2 V  
Toroviridae: 2  
Virus non classificati:  
Virus dell'epatite non ancora identificati 3(\*\*) D  
Morbillivirus equino 4  
Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i):

Morbo di Creutzfeldt-Jakob 3(\*\*) D(d)  
Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob 3(\*\*) D(d)  
Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE 3(\*\*) D(d)  
degli animali a queste associato  
Sindrome di Gerstmann-Stráussler-Scheinker 3(\*\*) D(d)  
Kuru 3(\*\*) D(d)

Note

- a) Tick-borne encefalitis.
  - b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i **lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta)**.
  - c) Soltanto per i tipi A e B.
  - d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.
  - e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox" e una variante dei virus "vaccinia",
  - f) Variante dei "Cowpox"
  - g) Variante di "Vaccinia".
  - h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione **a** tale retrovirus.
  - i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia
- Herpes simplex virus tipi 1 e 2 2  
Herpesvirus varicella-zoster 2  
Virus Herpes dell'uomo tipo 7 2  
Virus Herpes dell'uomo tipo 8 2 D  
Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6) 2  
Orthomyxoviridae:  
Virus Influenzale tipi A, B e C 2 V(c)  
Orthomyxoviridae trasmesse delle zecche: Virus 2  
Dhori e Thogoto  
Papovaviridae:  
Virus BK e JC 2 D(d)  
Papillomavirus dell'uomo 2 D(d)  
Paramyxoviridae:  
Virus del morbillo 2 V  
Virus della parotite 2 V  
Virus della malattia di Newcastle 2  
Virus parainfluenzali tipi 1-4 2  
Virus respiratorio sinciziale 2  
Parvoviridae:  
Parvovirus dell'uomo (B 19) 2  
Picornaviridae:  
Virus della congiuntivite emorragica (AHC) 2  
Virus Coxackie 2  
Virus Echo 2  
Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo 72) 2 V  
Virus della poliomielite 2 V  
Rhinovirus 2  
Poxviridae:  
Buffalopox virus (e) 2  
Cowpox virus 2  
Elephantpox virus (f) 2  
Virus del nodulo dei mungitori 2  
Molluscum contagiosum virus 2  
Monkeypox virus 3 V  
Orf virus 2  
Rabbitpox virus (g) 2  
Vaccinia virus 2  
Variola (mayor & minor) virus 4 V  
Whitepox virus (variola virus) 4 V



Yatapox virus (Tana & Yaba) 2  
 Reoviridae:  
 Coltivirus 2  
 Rotavirus umano 2  
 Orbivirus 2  
 Reovirus 2  
 Retroviridae:  
 Virus della sindrome di immunodeficienza umana 3(\*\*) D  
 (AIDS)  
 Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 3(\*\*) D  
 SIV (h) 3(\*\*)  
 Rhabdoviridae:  
 Belgrado (noto anche come Dobrava) 3  
 Seoul-Virus 3  
 Sin Nombre (ex Muerto Canyon) 3  
 Puumala-Virus 2  
 Prospect Hill-Virus 2  
 Altri Hantavirus 2  
 Nairovirus:  
 Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo 4  
 Virus Hazara 2  
 Phlebovirus:  
 Febbre della Valle del Rift 3 V  
 Febbre da Flebotomi 2  
 Virus Toscana 2  
 Altri bunyavirus noti come patogeni 2  
 Caliciviridae:  
 Virus dell'epatite E 3(\*\*)  
 Norwalk-Virus 2  
 Altri Caliciviridae 2  
 Coronaviridae 2  
 Filoviridae:  
 Virus Ebola 4  
 Virus di Marburg 4  
 Flaviviridae:  
 Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) 3  
 Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale 3(\*\*) V  
 Absettarov 3  
 Hanzalova 3  
 Hypr 3  
 Kumlinge 3  
 Virus della dengue tipi 1-4 3  
 Virus dell'epatite C 3(\*\*) D  
 Virus dell'epatite G 3(\*\*) D  
 Encefalite B giapponese 3 V  
 Foresta di Kyasanur 3 V  
 Louping ill 3(\*\*)  
 Omsk (a) 3 V  
 Powassan 3  
 Rocio 3  
 Encefalite verno-estiva russa (a) 3 V  
 Encefalite di St. Louis 3  
 Virus Wesselsbron 3(\*\*)  
 Virus della Valle del Nilo 3  
 Febbre gialla 3 V  
 Altri flavivirus noti per essere patogeni 2  
 Hepadnaviridae:  
 Virus dell'epatite B 3(\*\*) V,D  
 Virus dell'epatite D (Delta) (b) 3(\*\*) V,D  
 Herpesviridae:  
 Cytomegalovirus 2  
 Virus d'Epstein-Barr 2  
 Herpesvirus simiae (B virus) 3

Streptobacillus moniliformis 2  
Streptococcus pneumoniae 2  
Streptococcus pyogenes 2  
Streptococcus spp 2  
Streptococcus suis 2  
Treponema carateum 2  
Treponema pallidum 2  
Treponema pertenue 2  
Treponema spp 2  
Vibrio cholerae (incluso El Tor) 2  
Vibrio parahaemolyticus 2  
Vibrio spp 2  
Yersinia enterocolitica 2  
Yersinia pestis 3 V  
Yersinia pseudotuberculosis 2  
Yersinia spp 2

## **VIRUS**

---

### Agente biologico Classificazione Rilievi

---

Adenoviridae 2  
Arenaviridae:  
LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):  
Virus Lassa 4  
Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi 3  
neurotropi)  
Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) 2  
Virus Mopeia 2  
Altri LCM-Lassa Virus complex 2  
Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo):  
Virus Guanarito 4  
Virus Junin 4  
Virus Sabia 4  
Virus Machupo 4  
Virus Flexal 3  
Altri Virus del Complesso Tacaribe 2  
Astroviridae 2  
Bunyaviridae:  
Bhanja 2  
Covid - 19  
Virus Bunyamwera 2  
Germiston 2  
Virus Oropouche 3  
Virus dell'encefalite Californiana 2  
Hantavirus:  
Hantaan (febbre emorragica coreana) 3  
Mycobacterium simiae 2  
Mycobacterium szulgai 2  
Mycobacterium tuberculosis 3 V  
Mycobacterium ulcerans 3 (\*\*)  
Mycobacterium xenopi 2  
Mycoplasma caviae 2  
Mycoplasma hominis 2  
Mycoplasma pneumoniae 2  
Neisseria gonorrhoeae 2  
Neisseria meningitidis 2 V  
Nocardia asteroides 2  
Nocardia brasiliensis 2  
Nocardia farcinica 2  
Nocardia nova 2  
Nocardia otitidiscaviarum 2  
Pasteurella multocida 2

Pasteurella spp 2  
 Peptostreptococcus anaerobius 2  
 Plesiomonas shigelloides 2  
 Porphyromonas spp 2  
 Prevotella spp 2  
 Proteus mirabilis 2  
 Proteus penneri 2  
 Proteus vulgaris 2  
 Providencia alcalifaciens 2  
 Providencia rettgeri 2  
 Providencia spp 2  
 Pseudomonas aeruginosa 2  
 Rhodococcus equi 2  
 Rickettsia akari 3(\*\*)  
 Rickettsia canada 3(\*\*)  
 Rickettsia conorii 3  
 Rickettsia montana 3(\*\*)  
 Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3  
 Rickettsia prowazekii 3  
 Rickettsia rickettsii 3  
 Rickettsia tsutsugamushi 3  
 Rickettsia spp 2  
 Salmonella arizonae 2  
 Salmonella enteritidis 2  
 Salmonella typhimurium 2  
 Salmonella paratyphi A, B, C 2 V  
 Salmonella typhi 3(\*\*) V  
 Salmonella (altre varietà sierologiche) 2  
 Serpulina spp 2  
 Shigella boydii 2  
 Shigella dysenteriae (Tipo 1) 3(\*\*) T  
 Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 1 2  
 Shigella flexneri 2  
 Shigella sonnei 2  
 Staphylococcus aureus 2  
 Clostridium botulinum 2 T  
 Clostridium perfringens 2  
 Clostridium tetani 2 T,V  
 Clostridium spp. 2  
 Corynebacterium diphtheriae 2 T,V  
 Corynebacterium minutissimum 2  
 Corynebacterium pseudotuberculosis 2  
 Corynebacterium spp 2  
 Coxiella burnetii 3  
 Edwardsiella tarda 2  
 Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2  
 Ehrlichia spp 2  
 Eikenella corrodens 2  
 Enterobacter aerogenes/cloacae 2  
 Enterobacter spp 2  
 Enterococcus spp 2  
 Erysipelothrix rhusiopathiae 2  
 Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni) 2  
 Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (es. O157:H7 3(\*\*) T oppure O103)  
 Flavobacterium meningosepticum 2  
 Fluoribacter bozemanii (Legionella) 2  
 Francisella tularensia (Tipo A) 3  
 Francisella tularensis (Tipo B) 2  
 Fusobacterium necrophorum 2  
 Gardnerella vaginalis 2  
 Haemophilus ducreyi 2  
 Haemophilus influenzae 2 V

Haemophilus spp 2  
Helicobacter pylori 2  
Klebsiella oxytoca 2  
Klebsiella pneumoniae 2  
Klebsiella spp 2  
Legionella pneumophila 2  
Legionella spp 2  
Leptospira interrogans (tutti i sierotipi) 2  
Listeria monocytogenes 2  
*Listeria ivanovii* 2  
Morganella morganii 2  
Mycobacterium africanum 3 V  
Mycobacterium avium/intracellulare 2  
Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG) 3 V  
Mycobacterium chelonae 2  
Mycobacterium fortuitum 2  
Mycobacterium kansasii 2  
Mycobacterium leprae 3  
Mycobacterium malmoeense 2  
Mycobacterium marinum 2  
Mycobacterium microti 3 (\*\*)  
Mycobacterium paratuberculosis 2  
Mycobacterium scrofulaceum 2

D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti dove essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportante rischio di esposizione;

T: produzione di tossine;

V: vaccino efficace disponibile,

### **BATTERI**

#### **e organismi simili**

*NB:* Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione « spp » si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.

---

#### Agente biologico Classificazione Rilievi

---

Actinobacillus actinomycetemcomitans 2  
Actinomadura madurae 2  
Actinomadura pelletieri 2  
Actinomyces gerenceserae 2  
Actinomyces israeli 2  
Actinomyces pyogenes 2  
Actinomyces spp 2  
Arcanobacterium haemolyticum 2  
(Corynebacterium haemolyticum)  
Bacillus anthracis 3  
Bacteroides fragilis 2  
Bartonella bacilliformis 2  
Bartonella (Rochalimea) spp 2  
Bartonella quintana (Rochalimea quintana) 2  
Bordetella bronchiseptica 2  
Bordetella parapertussis 2  
Bordetella pertussis 2 V  
Borrelia burgdorferi 2  
Borrelia duttonii 2  
Borrelia recurrentis 2  
Borrelia spp 2  
Brucella abortus 3  
Brucella canis 3  
Brucella melitensis 3  
Brucella suis 3  
Burkholderia mallei (pseudomonas mallei) 3

Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei) 3  
 Campylobacter fetus 2  
 Campylobacter jejuni 2  
 Campylobacter spp 2  
 Cardiobacterium hominis 2  
 Chlamydia pneumoniae 2  
 Chlamydia trachomatis 2  
 Chlamydia psittaci (ceppi aviari) 3  
 Chlamydia psittaci (ceppi non aviari) 2

ALLEGATO XLVII

**Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento**

*Nota preliminare:*

Le misure contenute in questo Allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio	No	Raccomandato	Si
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile	NO	SI, sull'aria estratta	SI, sull'aria immessa e su quella estratta
3. L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate	Raccomandato	Si	Si attraverso una camera di compensazione
4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione	No	Raccomandato	Si
5. Specifiche procedure di disinfezione	Si	Si	Si
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica	No	Raccomandato	Si
7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti	Raccomandato	Si	Si
8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura	Si, per il banco di lavoro	Si, per il banco di lavoro e il pavimento	Si, per il banco di lavoro, l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto
9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti	Raccomandato	Si	Si
10. Deposito sicuro per agenti biologici	Si	Si	Si, deposito sicuro
11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Si
12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria	No	Raccomandato	Si
13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori	Ove opportuno	Si, quando l'infezione è veicolata dall'aria	Si
14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse degli animali	Raccomandato	Si (disponibile)	Si, sul posto
15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti	Si	Si	Si, con sterilizzazione
16. Trattamento delle acque reflue	No	Facoltativo	Facoltativo

Eventuali approfondimenti per il rischio biologico sono reperibili nella documentazione allegata al DVR di ASP, dove sono stati redatti appositi fascicoli in merito alla malattia ed ai comportamenti da tenere, nonché alla cartellonistica da esporre, fatto salvo quelle ulteriori indicazioni che di volta in volta si riterrà opportuno adottare e prescrivere a tutti coloro i quali operano all'interno delle Strutture.

Il Delegato alla Sicurezza / Committente:

Impresa Esecutrice

.....

.....

# Allegato 5

## SCHEDA RILEVAZIONE DATI PER L'ACQUISIZIONE DEL D.U.R.C. TRAMITE

[www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)

Riferimenti:

I.N.A.I.L. Circolare n° 22 del 24 marzo 2011

I.N.P.S. Circolare n° 59 del 28 marzo 2011

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE .....

CODICE FISCALE .....

PARTITA IVA .....

SEDE LEGALE (Via/Piazza e n° civico) .....

CAP .....LOCALITA' E PROVINCIA .....

TELEFONO ..... FAX .....

E-MAIL .....P.E.C. ....

SEDE OPERATIVA (se diversa dalla sede legale)

(Via/Piazza e n° civico) .....

CAP .....LOCALITA' E PROVINCIA .....

TELEFONO ..... FAX .....

RECAPITO CORRISPONDENZA (se diversa dalla sede legale)

(Via/Piazza e n° civico) .....

CAP .....LOCALITA' E PROVINCIA .....

TELEFONO ..... FAX .....

ISCRITTA PRESSO LA C.C.I.A.A. DI .....

N° DI ISCRIZIONE .....

CODICE ATTIVITA' .....

INAIL (indicare codice impresa, sede competente e relative PAT riferite alla copertura dello specifico rischio) .....

INPS - (Indicare matricola aziendale riferita all'attività svolta o da svolgere e la sede competente) .....

DIMENSIONE AZIENDALE (Numero dei dipendenti)

Da 1 a 5

Da 6 a 15

Da 16 a 50

Da 51 a 100

Oltre 100

C.C.N.L. APPLICATO AI DIPENDENTI .....


Luogo, data .....

Firma del Legale Rappresentante

e timbro della Ditta

.....





**AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI PAVIA**

**DOCUMENTO SULLE ATTIVITA' DA CUI POSSONO DERIVARE  
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE  
DELL' AZIENDA**

**EX D.LGVO 231/2001 E SULLA PROPOSTA DI MODELLO  
ORGANIZZATIVO**

**CODICE ETICO - COMPORTAMENTALE**

**IL CONTROLLO**

## **PARTE PRIMA**

### **CAPITOLO I - ASPETTI GENERALI**

1°) - Definizioni -

2°) - Generalità -

- 2,1 - Natura giuridica della responsabilità -
- 2,2 - I soggetti interessati: a) L'Azienda -
- 2,2 - I soggetti interessati: b) l'analisi dei reati -
- 2,3 - Le sanzioni -
- 2,4 - La responsabilità dell'Ente e le circostanze che la escludono -
- 2,5 - Gli adempimenti da assolvere per prevenire il pericolo di responsabilità -

### **CAPITOLO II - LINEE E CRITERI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

3°) - Modalità assunte nel processo di elaborazione del Modello Organizzativo -

- 3,1 - Obiettivi del Modello -
- 3,2 - Linee guida -
- 3,3 - Altre analisi ed adempimenti assunti nella fase di elaborazione del Modello -
- 3,4 - Adozione del Modello Organizzativo -

4°) - Modello Organizzativo dell'Azienda -

- 4,1 - Ambito di adozione -
- 4,2 - Analisi delle aree nel cui ambito possono essere commessi reati -
- 4,3 - Criteri generali e regole fondamentali sul procedimento e sui comportamenti -
- 4,4 - Adempimenti informativi -
- 4,5 - Rapporti libero-professionali -
- 4,6 - Procedure e sistemi di controllo esistenti -

5°) - Organismo di Vigilanza e Controllo -

- 5.1 - Ruolo di Vigilanza e Controllo -
- 5.2 - Rapporti dell'Organismo -
- 5.3 - Compiti -

## **PARTE SECONDA**

### **1°) SEZIONE PRIMA**

#### **LE FATTISPECIE\_INCRIMINATRICI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' DELL' AZIENDA**

##### 1°) - Struttura della parte speciale –

- 1,1 - Precisazioni introduttive -
- 1,2 - Obiettivi e funzioni della parte speciale -
- 1,3 - Il sistema di deleghe e di procure –

### **2°) - SEZIONE SECONDA –**

#### **I reati nei rapporti colla Pubblica Amministrazione (artt. 24-25 D.Lgvo 231/2001) -**

##### 2,1 - La Pubblica amministrazione e sue figure –

##### 2,2 - I reati ex art. 24-

- Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato -
- Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato -
- Art. 640 - Truffa -
- Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche -
- Art. 640 ter - Frode informatica –

##### 2,3 - I reati di cui all'art. 25 –

- Art. 317 - Concussione -
- Art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio -
- Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio -
- Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio -
- Art. 321 - Pene per il corruttore -
- Art. 319 bis - Circostanze aggravanti -
- Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari -
- Art. 322 Istigazione alla corruzione -
- Art. 322 bis - Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri –
- Art. 319 – quater c.p. – induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Art. 2635 c.c. – corruzione tra i privati

##### 2,4 - Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti colla P.A. –

2,4,1 - Rapporti colla P.A. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di ricerca, di formazione e di istruzione –

2,4,2 - Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici -

2,4,3 - Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed

- altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale -
- 2,4,4 - Incarichi e consulenze -
- 2,4,5 - Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A. -
- 2,4,6 - Gestione delle ingiunzioni -
- 2,4,7 - Adempimenti Amministrativi, fiscali e previdenziali –
- 2,4,8 - Comportamenti da osservarsi (generali e particolari)

### **3°) - SEZIONE TERZA –**

#### **I reati ex art. 25 bis D. Lgvo 231/2001 (falsità in moneta, carte di credito pubblico e valori di bollo) -**

##### 3,1 - Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio -

- Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate -
- Art. 454 - Alterazione di monete -
- Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate -
- Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede -
- Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo falsificati -
- Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo -
- Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata -
- Art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati –

##### 3,2 - Aree esposte e misure preventive –

### **4°) - SEZIONE QUARTA**

#### **I reati di cui all'art. 25 ter (reati societari)**

##### 4.1 - Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell'ambito dell'Azienda -

- Art. 2622 - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori -
- Art. 2625 - Impedito controllo -
- Art. 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori -
- Art. 2638 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza –

##### 4.2 – Aree esposte a rischio e comportamenti da osservarsi per preservare dal reato –

## **5°) - SEZIONE QUINTA**

### **I reati di cui all'art. 25 quater**

5,1 -Le fattispecie criminose –

- Art. 270 bis - Associazioni con finalità di territorio anche internazionale o di versione dell'ordine democratico -
- Art.280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione -
- Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -

5,2 - Valutazione del rischio e misure preventive –

## **6°) - SEZIONE SESTA**

### **I reati previsti dall'art. 25 quater Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

6,1 - Le fattispecie criminose -

- Art.583 bis –

6,2 - Valutazione del rischio e misure preventive –

## **7°) - SEZIONE SETTIMA**

### **I reati previsti dall'art.25 quinquies Delitti contro la personalità individuale**

7,1 - Le fattispecie criminose –

- Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù -
- Art. 600 bis - Prostituzione minorile -
- Art. 600 ter - Pornografia minorile -
- Art. 600 quater - Detenzione di materiale pornografico –
- Art. 600 quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile -
- Art. 600 sexies - Circostanze aggravanti ed attenuanti -
- Art. 600 septies - Confisca e pene accessorie -
- Art. 601 - Tratta di persone -
- Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi –
- Art 603 bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro -
- Art 609 – undecies - Adescamento di minorenni -

7,2 - Valutazione del rischio e misure preventive –

## **8°) - SEZIONE OTTAVA**

### **Art .25 sexies Reati per abuso di mercato**

8,1 - Le fattispecie criminose –

- Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate -
- Art. 185 - Manipolazione del mercato -
- Art. 187 bis - Abuso di informazioni privilegiate -
- Art. 187 ter - Manipolazioni del mercato –

8,2 - Valutazione del rischio –

## **9°) - SEZIONE NONA**

### **Art .25 septies Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro**

9,1 - I reati considerati –

- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo -
- Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti -
- Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose -
- Art. 30 - Modelli di organizzazione e gestione -

9,2 - Aree esposte al rischio -

9,3 - Regole di comportamento –

9,4 -Primi contributi prescrittivi di Modello Operativo –

## **10°) - SEZIONE DECIMA**

### **Art.24 bis**

#### **Reati informatici e trattamento illecito dei dati**

10,1 - Le fattispecie criminose –

- Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici -
- Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico -
- Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici -
- Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico -
- Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche -
- Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche -
- Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici -
- Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità -
- Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici -
- Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità -
- Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica –

10,2 - Regole di comportamento –

## **11°) — SEZIONE UNDICESIMA**

### **Art. 25 octies**

#### **Reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita**

11,1 - Art. 648 c.p. - Ricettazione –

- Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio -
- Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita –

## **12°) - SEZIONE DODICESIMA**

### **Art.25 nonies**

#### **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

**12,1** – Art. 377 bis C.P.

**12,2** – Aree di esposizione al rischio

**12,3** – Regole di comportamento

## **13°) – SEZIONE TREDICESIMA**

### **Art. 24 ter Delitti di criminalità organizzata**

13.1 – i reati considerati.

- Art. 416 comma 6 C.P. – Associazione per delitti concernenti l'immigrazione.
- Art. 416 bis C.P. - Associazione di tipo mafioso.
- Art. 416 ter C.P. – Scambio elettorale politico mafioso
- Art. 630 C.P. – Sequestro di persona a scopo di rapina o ad estorsione.
- Art. 74 D.P.R. 309/1990 – Testo unico sugli stupefacenti.
- Art. 407 comma 2 lettera A n. 5 C.P.P. – Termini di durata massima delle indagini preliminari.

## **14°) – SEZIONE QUATTORDICESIMA**

### **Delitti contro l'industria e il commercio**

14.1 – i reati considerati.

- Art. 17 c. 7 lett. B L. 23 luglio 2009 n. 99. (Art. 25 bis 1 – delitti contro l'industria ed il commercio.)
- Art. 513 C.P. – turbata libertà dell'industria e del commercio.
- Art. 513 bis C.P. – illecita concorrenza con minaccia o violenza.
- Art. 514 C.P. – frodi contro le industrie nazionali.
- Art. 515 C.P. – frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516 C.P. – vendita di sostanze non genuine come genuine
- Art. 517 C.P. – vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
- Art. 517 ter C.P. – fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali
- Art. 517 quater C.P. – contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari.

## **15°) SEZIONE QUINDICESIMA**

### **Delitti per violazione del diritto d'autore**

15. 1 – Delitti in materia di violazione del delitto di autore. (Art. 15 c. lett. C) L. 23 luglio 2009 n. 99 (art. 25 nonies

Art. 171-171bis – 171ter – 171secties – 171octies – 171 octies-1.



**16°) SEZIONE SEDICESIMA**  
**Reati ambientali**

16.1- reati ambientali. ( Art. 2 c.2. L. 7 luglio 2011 n. 121).

Art. 25 undecies - Reati ambientali.

Art. 727 bis C.P. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Art. 733 bis C.P. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Art. 137 – Sanzioni penali.

Art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Art. 257 – Bonifica dei siti.

Art. 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Art. 259 – Traffico illecito di rifiuti.

Art. 260 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Art. 260 bis – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Art. 279 - Sanzioni.

Art. 1 c.1-2 L. 150/1992.

Art. 6 c. 4 L. 150/1992.

Art. 3 bis c. 1 L. 150/1992.

Art. 3 L. 149/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

Art. 8 D.lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso.

Art. 9 D.lgs. n. 202/2007 – Inquinamento colposo.

Legge 22 maggio 2015 n. 68 :Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente:

art. 452 bis – Inquinamento ambientale.

Art. 452 ter Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

Art. 452 quater – Disastro ambientale.

Art 452 quinquies – Delitti colposi contro l'ambiente.

Art. 452 sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Art. 452 septies – Impedimento del controllo.

Art. 452 octies – Circostanze aggravanti.

Art. 452 novies- Aggravante ambientale.

Art. 452 decies – Ravvedimento operoso.

Art. 452 undecies – Confisca

Art. 452 duodecies – Ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452 terdecies – Omessa bonifica

Art.452 duodecies – Ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452 terdecies – Omessa bonifica.

**17°) SEZIONE DICIASSETTE**

**Reati a carico dei Datori di Lavoro che occupano cittadini stranieri  
con permesso di soggiorno irregolare**

Art. 25 duodecies – impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Art. 2 D.Lgs. 16/7/2012 n. 109 – disposizione sanzionatoria –

## **18°) SEZIONE DICHIOTTO**

**Reati di propaganda, istigazione e incitamento fondati sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave e sull'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (c.d. negazionismo)**

Art. 25 terdecies - Razzismo e Xenofobia

### **PARTE TERZA**

#### **CODICE ETICO COMPORTAMENTALE**

##### **CAPO I**

- 1) - Principi generali –
  - Centralità della persona -
  - Trasparenza e correttezza -
  - Efficacia, efficienza ed economicità e
  - Riservatezza e
- 2) - Ambito di applicazione -
- 3) - Regole generali -
- 4) - Soggetti obbligati -

##### **CAPO II**

- 5) - Regole generali -
- 6) - Organo competente per l'informazione -
- 7) - Principi di contabilità -
- 8) - Comportamento durante il lavoro -
- 9) - Comportamento nella vita sociale -
- 10) - Doveri di imparzialità e di disponibilità -
- 11) - Divieto di accettare doni o altre utilità -
- 12) - Conflitto di interessi -

- 13) - Obbligo di riservatezza -
- 14) - Divieto di attività collaterali -
- 15) - Accesso alle reti informatiche –

### **CAPO III**

#### **Condotta nei comportamenti con rilevanza esterna**

- 16) - Correttezza delle informazioni -
- 17) - Incassi e pagamenti -
- 18) - Rapporti cogli Organi di controllo interno e di revisione -
- 19) - Rapporti con le Autorità di vigilanza -
- 20) - Rapporti di fornitura –

### **CAPO IV**

#### **Rapporti cogli utenti e misure per l'erogazione e la remunerazione delle prestazioni**

- 21) - Congruità dei ricoveri e delle prestazioni -
- 22) - Rapporti cogli utenti -
- 23) - Prestazioni a tariffa -
- 24) - Prestazioni a rendiconto -
- 25) - Esposizione e fatturazione delle prestazioni –

### **CAPO V**

#### **Tutela del lavoro**

- 26) - Tutela della dignità dei lavoratori -
- 27) - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori –

## **PARTE QUARTA**

### **DELL'INIZIATIVA E DEL CONTROLLO**

#### **Sezione I – L'Organismo**

- Art. 1 – L’Organismo di iniziativa e di controllo -
- Art. 2 - Risorse finanziarie dell’Organismo -
- Art. 3 - Autonomia e garanzie per l’operatività dell’Organismo -
- Art. 4 - Funzioni dell’Organismo -
- Art. 5 - Poteri dell’Organismo –

## **Sezione II - Norme procedurali**

- Art. 6 - Riunioni dell’Organismo -
- Art. 7 - Procedure dell’Organismo -
- Art. 8 - Segnalazioni -
- Art. 9 - Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari -
- Art.10 - Giuria -
- Art.11 - Aggiornamento Modello -
- Art.12 - Decadenze -

## **Sezione III - Sistema disciplinare**

- Art.13 - Rilevanza delle trasgressioni -
- Art.14 - Sanzioni applicabili -
- Art. 15 - Modalità di applicazione provvedimenti disciplinari -
- Art.16 - Estensione della responsabilità -
- Art.17 - Regole procedurali applicabili alla Giuria
- Art.18 - Riservatezza -
- Art. 19 - Provvedimento a carico di Amministratori
- Art.20- Rivalsa -

## **PARTE\_PRIMA**

### **CAPITOLO I - ASPETTI GENERALI**

#### **Cap. 1°) - Definizioni -**

**AZIENDA:** si intende la AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI PAVIA comprensiva anche dei presidi e dei servizi socio-assistenziali o socio-sanitari di pertinenza.

**CODICE ETICO COMPORTAMENTALE (CEC):** è il documento ufficiale dell’Azienda che contiene la dichiarazione dei valori, l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Ente nei confronti dei “portatori di interesse” ( ad esempio: dipendenti, fornitori, utenti).  
Esso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda e costituisce, unitamente alle prescrizioni portate dal Modello Organizzativo, il sistema di autodisciplina aziendale.

**DESTINATARI:** si intendono tutti i dipendenti della con qualsivoglia funzione e qualificazione nonché i professionisti e tutti gli altri collaboratori che, in forma individuale o quali componenti una Associazione Professionale, erogano prestazioni in forma coordinata e continuativa nell’interesse dell’Azienda o sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

**D.L.vo 231/2001** significa: Decreto Legislativo 8/6/2001 n.231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica” e successive modificazioni ed integrazioni.

**FORNITORI:** in genere controparti contrattuali dell’Azienda quali, esemplificativamente, gli appaltatori e fornitori di opere, di bene e servizi, siano essi società di capitali, persone fisiche, altri soggetti giuridici coi quali l’Azienda stabilisce qualsiasi forma di collaborazione nell’ambito di processi commerciali.

**CCNL:** contratto di lavoro applicabile all’Azienda, quale contratto stipulato fra ARAN ed Organizzazioni Sindacali.

**LINEE GUIDA:** le linee guida regionali per la formazione e gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo delle strutture sanitarie.

**MODELLO ORGANIZZATIVO (MO):** documento dell’Azienda in cui sono riportate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da rispettare i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico.

**COMITATO DI VALUTAZIONE (CdV):** organismo di vigilanza costituito in forma collegiale, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto agli Organi di gestione dell’Azienda e preposto a vigilare in ordine all’efficacia ed all’osservanza del Codice Etico Comportamentale.

**REATI** fattispecie penali alle quali si applica la disciplina prevista dal D.L.vo 231/2001 e successive integrazioni.

**PROCESSI SENSIBILI:** attività dell'Azienda nel cui ambito può ricorrere il riscontro di commissione dei reati.

**OPERAZIONE SENSIBILE:** operazione od atto all'interno dei processi sensibili; può avere natura tecnica, commerciale, finanziaria.

**TERZO:** ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore dell'Azienda o che comunque intrattiene rapporti con essa senza essere qualificabile come DESTINATARIO.

P.A.: Pubblica Amministrazione, compresi i funzionari e gli incaricati di settore di servizio.

## **2°) - Generalità -**

### **2.1) Natura giuridica della responsabilità -**

Ritenuta la natura giuridica dell'Azienda di Servizi alla Persona che a' sensi della Legge regionale n. 1/2003 è soggetto pubblico non economico, si evince la non applicabilità della parte sanzionatoria della normativa di riferimento (D.lvo 231/2001).

In ogni caso adempiendo alle linee d'indirizzo regionale si reputa comunque di predisporre un modello organizzativo con quelle parti tutte previste dalla precitata normativa, costituendo le stesse momento autonomo di riferimento e di controllo interno per la struttura Aziendale.

Nella iniziale impostazione del D.lvo 231/2001, gli artt 24 e 25 facevano riferimento solo ad una circoscritta gamma di reati; l'art.24 in particolare ai reati di indebita percezione di erogazioni o truffa ai danni dello Stato o di altri Enti pubblici., o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, o frode informatica in danno allo Stato o ad un Ente pubblico.

L'art. 25 riguarda i reati di corruzione e concussione.

In prosieguo con successive particolari disposizioni di legge sono state introdotte ulteriori ipotesi trasgressive di suscettibile responsabilità amministrativa come segue:

La Relazione Ministeriale al D.Lgvo 231/2001 dà una sintetica ma chiara spiegazione delle ragioni del provvedimento.

La persona giuridica, autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, è ormai considerata anche quale punto di riferimento di precetti di varia natura (in particolare di precetti etici e di codici di comportamento) e matrice di decisioni e attività dei soggetti che operano in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse.

E' quindi emersa l'esigenza, da parte delle Autorità sopranazionali e nazionali, di migliorare i controlli sulle persone giuridiche (Enti e Società), aumentandone la responsabilità per gli atti compiuti nello svolgimento della loro attività.

La normativa nazionale (legge delega 29/9/2000 n.300, art. 11 in specie ed il susseguente D.Lgvo 8/6/2001 n.231 e successive modifiche ed integrazioni) -in esecuzione anche di obblighi e convenzioni intervenute (Convenzione CEE 26/7/1995, Convenzione OCSE 17/12/1997, ecc.) - definisce un sistema di responsabilità sanzionatoria degli Enti e delle Società per fatti illeciti posti in essere da soggetti operanti nell'interesse o per conto della persona giuridica.

La natura di queste responsabilità è definita -rispetto ai canoni tradizionali- come un terzo genus, rappresentato dalla previsione di applicazione di una sanzione amministrativa (come conseguenza, peraltro, di un reato e nell'ambito di un processo penale); così la Relazione definisce la responsabilità ex D.Lvo 231/2001: **“Il concetto innovativo, decretato dal D.Lvo 231/2001, sancisce la nascita di un tertium genus di responsabilità avente natura extrapenale che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia”.**

La stessa Delega prevedeva, a vero dire, uno spettro molto ampio di intervento.

Il D.L.vo 231/2001 ha effettuato inizialmente una scelta meno incisiva, prevedendo le sanzioni amministrative solo per i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali quelli di corruzione e concussione, d'indebita percezione di erogazioni pubbliche, di truffa ai danni dello Stato e di frode informatica.

Il testo della relazione accompagnatoria parla, infatti, di **“carattere di forte innovazione”** del provvedimento e di con seguente necessità di iniziale contenimento della sua operatività.

Non vi è dubbio, tuttavia, che si è in presenza di una sicura tendenza alla possibile estensione delle ipotesi di applicazione, nell'ambito dell'obiettivo di affermare la cosiddetta **“cultura aziendale della responsabilità”**.

In effetti, a partire dal 2001, le ipotesi trasgressive assoggettate a sanzioni sono state progressivamente ampliate; così:

a) con D.L.vo 350/2001 sono stati inclusi i reati di fabbricazione ed uso della moneta (art.25 bis);

b) con D.L.vo 61/2002 sono stati inclusi i reati societari previsti dalla formulazione dello stesso D.L.vo 11/4/2002 n.61 che, in esecuzione della delega contenuta nella L. 3/10/2001 n.366, ha riformato gli illeciti in materia societaria previsti dagli artt.2621 e segg. del Codice Civile;

c) con L. 14/1/2003 n.7, è stato introdotto nel D.L.vo 231/2001 l'ulteriore art.25 quater che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative per gli Enti nel caso di delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;

d) coll'art.8 comma 1 della legge 9/1/2006 n.7 è stato introdotto l'art.25 quater-1/uno che prevede l'estensione delle sanzioni amministrative alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

e) coll'art.5 della legge 11/8/2003 n.228 la responsabilità è stata estesa, coll'art.25 quinquies ai delitti contro la personalità individuale (ex artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602 c.p.);

f) coll'art.9 L. 18/4/2006 n.62 è stato introdotto l'art.25 sexis che riferisce la responsabilità amministrativa pure agli abusi di mercato (ex D.L.vo 24/2/1998 n.58 parte V tit.1 bis capo 2);

g) coll'art.9 L. 3/8/2007 n.123 e col D.L.vo 9/4/2008 n.81 (art.300) il D.L.vo 231 è stato integrato coll'art.25 septies che estende la responsabilità amministrativa ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

h) con D.L.vo 16/11/2007 è stato introdotto l'art.25 octies che estende la responsabilità ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;

i) con L. 48/2008 sono stati introdotti più reati relativi alla attività informatica.

l) con legge 99 2009 è stato introdotto l'art. 24 bis relativo ai reati informatici e al trattamento illecito dei dati.

m) con legge 99 2009 è stata estesa la responsabilità anche per i reati di cui agli artt. 473 e 474: 473 c.p. (contraffazione, alterazione e uso di segni distintivi o di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)

474 c.p. (introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi)  
L'analisi dei reati verrà poi curata nella parte speciale.

n) con leggi 99/2009 e 116/2009 (art.4) la responsabilità è stata estesa ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies) nonché al reato di induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

o) con l'art.2 comma 29, L. 94/2009 è stato introdotto l'art. 24 ter del D.L.vo 231/2001 in tema di delitti di criminalità organizzata, con l'art. 10 L.146/2006, la responsabilità è stata estesa anche ai delitti di criminalità organizzata transnazionale.”

Con D.M. 26/6/2003 n. 201 sono state poi approvate norme regolamentari relative ai procedimenti di accertamento dall' illecito amministrativo.

## **2.2) - I soggetti interessati:**

Ai sensi del c.I dell'art.11 della legge Delega 300/2000 e dell'art. 1 c.II del D.L.vo 231/2001, la gamma degli Enti interessati è assai ampia; in particolare, secondo l'art.1 c. II del D.L.vo 231/2001 **“le disposizioni in esso presenti si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica e alle Società e Associazioni privi di personalità giuridica”.**

Le linee guida di Regione Lombardia, ritengono secondo la prospettiva delineata dal precitato decreto che il “fondamento etico” dell'Azienda risiede nella sua capacità di promuovere il benessere della società attraverso la soddisfazione degli interessi dell'utente e del lavoratore. Per questo motivo, oggi, non si può più parlare solo di etica dell'Azienda privata, ma anche di un sistema di valori etico morali dell'Azienda pubblica, votata per definizione al bene ed al progresso sociale.

L'Azienda, poi, presenta la caratteristica di Ente le cui entrate sono rilevantemente derivate dal sistema pubblico, sia sotto forma di tariffe per servizi (es. Contributi sanitari - o rette - o simili) che di contributi a sostegno di determinate attività (es.: ricerca).

La responsabilità dell'Ente si aggiunge, quindi, alla responsabilità della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

## **2.2 ) - I soggetti interessati: b) l'analisi dei reati -**

La responsabilità dell'Ente sorge qualora venga commesso uno dei reati previsti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, da uno dei seguenti soggetti:

\* persone fisiche che rivestono funzioni “apicali” (rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;

\* persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;



\* persone fisiche che operano per nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

La responsabilità dell'Ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica apicale. In tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti.

Viceversa la responsabilità dell'Ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

### **2,3) - Le sanzioni -**

Per completezza di esame si vogliono menzionare le previsioni sanzionatorie pur non applicandosi le stesse ad un soggetto giuridico pubblico non economico come Asp.

Le sanzioni, come dettosi, sono comminate all'interno del procedimento penale e sono costituite da misure:

- pecuniarie (da 100 a 1000 quote);
- interdittive;
- di confisca;
- di pubblicazione della sentenza di condanna.

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale (a cui sono demandati l'accertamento del reato della persona fisica, la valutazione in ordine al comportamento dell'ente, l'irrogazione a quest'ultimo della sanzione amministrativa, nonché la sua esecuzione) è piuttosto articolato.

In primo luogo, per qualunque illecito amministrativo dipendente da reato è stabilita la sanzione pecuniaria (art. 10), modulata in quote, che non possono essere previste in numero inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota varia da un minimo di Euro 258,23 (500.000 lire) ad un massimo di Euro 1.549,37 (3.000.000 di lire), sicché l'ammontare della sanzione pecuniaria concretamente irrogabile non potrà essere inferiore ad Euro 25.822,85 (50.000.000 di lire), né potrà superare Euro 1.549.370,70 (3.000.000.000 di lire). Ovviamente, in virtù del principio di legalità (art. 2), la previsione edittale del numero delle quote è effettuata dal legislatore, relativamente ad ogni reato. All'interno del quadro edittale, il giudice è chiamato ad esprimere una duplice valutazione; innanzitutto determina il numero delle quote da applicare in concreto, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; successivamente, fissa l'importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

- In secondo luogo, il sistema sanzionatorio è completato dalle sanzioni interdittive (art. 13), le quali - a differenza delle sanzioni pecuniarie, previste per ogni reato - si applicano solo in relazione a talune fattispecie ritenute più gravi.

Inoltre, il decreto subordina la loro irrogazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni: che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione purché, in questo caso, la

commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero, in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere applicate tra loro congiuntamente e anche in via cautelare; esse sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9).

Infine, sono previste quali sanzioni anche la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18), che può essere disposta solo qualora venga applicata, nei confronti dell'Ente, una sanzione interdittiva, e la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente (cioè avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità del medesimo valore del prezzo o del profitto del reato, qualora non sia possibile l'apprensione di questi).

#### **2.4) – La responsabilità dell'Ente e le circostanze che la escludono –**

Ribadendo la non assoggettabilità a sanzione delle ASP quali soggetti pubblici non economici si vuole comunque osservare in merito al tema della responsabilità e delle circostanze che la escludono e ciò per completezza di esame dell'argomento in questione.

La responsabilità dell'Ente presuppone la commissione dei reati previsti da soggetti trovantisi in posizione apicale o anche in posizione subordinata (in quanto sottoposti all'altrui vigilanza).

Il decreto prevede, tuttavia, un meccanismo di esonero da responsabilità, che ispirato al sistema dei compliance programs funzionante degli Stati Uniti ruota appunto attorno all'adozione ed alla effettiva attuazione, da parte dell'ente medesimo, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si tratta, in sostanza, di veri e propri programmi di autoregolamentazione, dalla cui adozione ed attuazione possono derivare per l'ente, oltre all'esonero da responsabilità (al ricorrere di determinate condizioni) importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari.

I modelli organizzativi esistenti nell'ambito dell'ente devono essere in ogni caso ulteriormente osservati

In particolare la sussistenza della responsabilità amministrativa è configurabile allorché ricorrano le seguenti circostanze:

A. avvenuta realizzazione di un reato ricompreso nell'elenco contenuto nel d.Lvo 231/2001 nella sua formulazione originaria e nelle successive integrazioni anche con leggi speciali considerati reati base o presupposto (Cass. Sez. VI 30 settembre-1° dicembre 2010 n. 42701)

B. che il reato base sia stato commesso da un soggetto incardinato nell'Ente (Cass. Sez. VI 30 settembre-1°dicembre 2010 n. 42701, Cass. Sez. V 17.novembre 2010 -20 giugno 2011 n. 24583, Cass. Sez. VI 16 luglio 2010 n. 27735)

C. che sussista un interesse o un vantaggio per l'ente. Al riguardo si osserva, in sede esegetica che secondo la Relazione alla legge, l'interesse, quanto meno corrente, della società va valutato *ex ante*; mentre il vantaggio richiede una verifica *ex post*. Non sembra quindi da condividere la definizione di endiadi attribuita da parte della dottrina alla locuzione: che diluirebbe, così, in più parole un concetto unitario. A prescindere dalla sottigliezza grammaticale che tale figura retorica richiederebbe la congiunzione copulativa "e" tra le parole interesse e vantaggio e non la congiunzione disgiuntiva "o" presente invece nella norma, non può sfuggire che i due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: potendosi distinguere un interesse "a monte" della società ad una locupletazione –prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non più realizzata –in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio obiettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente diviso *ex ante* dall'agente. In senso conforme:Cass. Sez. II 17 marzo-27 marzo 2009 n. 13678; Cass . sez. VI 9 luglio 2009 n. 36083; Cass.sez. II 20 dicembre 2005 – 30 gennaio 2006 n.3615)

D. che sussista colpa dell'Ente segnatamente sotto il profilo della omissione di adempimenti organizzativi e gestionali nell'adozione dei Modelli organizzativi e nella costituzione e attivazione dell'Organismo di Vigilanza per prevenire la commissione dei reati (Cass. sez. VI 9 luglio 2009 - 17 settembre 2009 n. 36083). Va sottolineato che ricade inoltre sull'Ente l'onere di provare la presenza di Modello Organizzativo idoneo a prevenire i reati e l'inesistenza di colpe in capo all'Ente (Cass.sez. II 20 dicembre 2005 – 30 gennaio 2006 n.3615).

## **2,5) - Gli adempimenti da assolvere per prevenire il pericolo di responsabilità -**

Secondo quanto previsto dagli articoli 6-7 del D.L.vo 231/2001, per prevenire il pericolo di accollo di responsabilità (accollo che è quasi automatico in caso di reati commessi da soggetti trovatisi in posizione apicale e che richiede talune circostanze accessorie in caso di reato commesso da soggetto in posizione subordinata), l'Ente è chiamato a dimostrare:

\* di avere effettuato congrue valutazioni sulla possibilità di incidenza di determinati rischi nell'ambito della propria organizzazione;

\* di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; in modo particolare, questi modelli devono:

- individuare le attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli o regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai rischi di commissione dei reati da prevenire;
- prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere obblighi di informazione sia nei confronti della generalità dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori, sia nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;

\* di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, attraverso un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

\* che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato - ove compiuto da soggetto in posizione apicale - eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo;

\* che il comportamento che ha causato il reato - ove posto in essere da soggetto subordinato - sia stato attuato nonostante l'esistenza di un adeguato modello di organizzazione, gestione e vigilanza idoneo alla prevenzione del reato.

## **CAPITOLO II) - LINEE E CRITERI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO**

### **3°) Modalità assunte nel processo di elaborazione del Modello Organizzativo -**

#### **3,a) - Obiettivi del Modello -**

Il Modello Organizzativo è finalizzato, in primo luogo, a prevenire il peculiare rischio di impresa connesso alla responsabilità amministrativa della persona giuridica per illeciti comportanti reato e, dall'altra, a limitare le responsabilità stessa sotto il profilo sanzionatorio.

Per raggiungere tali finalità il Modello deve:

\* determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del reato da commettere in illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'Azienda, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne vantaggio);

\* stabilire linee procedurali precise ed inderogabili per lo svolgimento delle operazioni sensibili;

\* consentire all'Azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un adeguato monitoraggio dell'attività.

In particolare il Modello deve:

\* perseguire la consapevolezza nei dipendenti, collaboratori, Organi sociali e fornitori, che operano per conto o nell'interesse dell'Azienda nell'ambito dei processi sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme ed alle procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili, oltreché di misure disciplinari, anche di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per l'Azienda;

\* colpire, con adeguate misure sanzionatorie, ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'organo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

#### **3,2) - Linee guida -**

Il D.L.vo 231/2001 prevede (art.6) che i Modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati - oltre che in modo autonomo dal singolo Ente - anche sulla base di codici di

comportamento (cosiddette linee guida), redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, in specie se comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

Il Modello dell'Azienda, pertanto, è ispirato alle linee guida regionali per l'adozione del codice etico e dei modelli organizzativi e controllo dell'ASL e delle A.O. di cui alla DGR 3776/2006 all. 13).

Avvertenze: il modello potrà essere integrato o modificato in relazione ai possibili suggerimenti o indirizzi della Regione Lombardia.

#### Art. 5 D.to Leg.vo 231/2001 .Responsabilita' dell'ente

1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

#### Art. 6. D.to Leg.vo 231/2001 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti,

comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7. D.to Leg.vo 231/2001 Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

**3,3) - Altre analisi ed adempimenti assunti nella fase di elaborazione del Modello -**

Al fine di assicurare la congruità del Modello rispetto alle effettive peculiarità dell'Azienda, la fase di elaborazione del Modello è stata accompagnata dalle indagini e dalle acquisizioni idonee ad identificare i rischi presenti nell'Ente; in particolare:

- si è esaminata la documentazione aziendale su ogni operazione e tipo di procedura già in atto;
- anche attraverso una pluralità di colloqui con i soggetti responsabili di specifiche attività aziendali, si è teso ad identificare in modo concreto la tipologia e ricorrenza degli eventi sensibili;
- particolare attenzione è stata riservata all'esame delle procedure aziendali già in atto coll'obiettivo di confermarne l'idoneità o di apportare alle stesse i miglioramenti e le integrazioni necessarie ed opportune.

**3,4) - Adozione del Modello Organizzativo -**

A mente di quanto previsto dall'art.1, c.I, lett.a), del D.L.vo 231/2001, il Modello organizzativo è

“atto di emanazione dell’Organo dirigente” e, pertanto, del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.

Al fine, poi, di assicurare la speditezza dei provvedimenti di adeguamento, il Consiglio potrà delegare il Presidente o al Direttore Generale ad apportare, al Modello, integrazioni non sostanziali, particolarmente al fine di assumere l’introduzione di misure a nuovi tipi di reato eventualmente individuabili nella sfera di incidenza del D.L.vo 231/2001 o per adeguare il Modello stesso a sopravvenuti canoni integrativi dovuti alla elaborazione giurisprudenziale.

#### **4°) - Modello Organizzativo dell’Azienda -**

##### **4,1) - Ambito di adozione -**

Il presente Modello è stato approvato con Delibera 24 gennaio 2012 n. 2/592 del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda.

Colla stessa Delibera il Consiglio ha stabilito che il Modello va osservato da ogni realtà dell’Azienda, Consiglio di Amministrazione compreso.

Contestualmente il Consiglio ha proceduto per l’individuazione dell’Organo di Vigilanza.

Il primo aggiornamento, così come proposto dallo stesso Organo di Vigilanza è stato approvato con delibera di Consiglio 11 giugno 2013 n. 15/3268.

##### **4,2) - Analisi delle aree nel cui ambito possono essere commessi reati -**

Tale analisi ha comportato tre tipi di verifica, come segue:

- a) individuazione dei servizi particolarmente esposti al pericolo di commissione di reati;
- b) individuazione della tipologia di aree di operatività esposte al rischio;
- c) individuazione delle tipologie di P.A. e di soggetti nei confronti dei quali è ipotizzabile il rischio di commissione di reati.

Per quanto riguarda l’aspetto sub a) si è considerato che – nell’attività dell’Azienda - concorrono, normalmente, diversi servizi: i servizi generali ed amministrativi (in specie per la disciplina dei rapporti e per gli aspetti economici ed amministrativi) od i servizi deputati all’organizzazione ed all’erogazione delle prestazioni.

Per quanto riguarda l’aspetto sub b) è rilevabile che, in pressoché tutte le aree in cui si estrinseca l’attività dell’Azienda, l’operatività avviene, almeno in via prevalente, sulla base di forme collaborative (anche di diverso tipo e denominazione) colla P.A.; sono conseguentemente esposte a rischio tutte le aree operative, come segue:

- le attività di carattere socio-sanitario o socio-assistenziale con degenza piena;
- le attività di carattere assistenziale in regime diurno;

- le attività di carattere sanitario in regime ambulatoriale;
- le attività di carattere socio-assistenziale o socio-sanitario integrate;
- le attività di formazione e qualificazione;
- le attività di ricerca.

Sotto il profilo sub c) il rischio di comportamenti illeciti è profilabile, in specie, nei confronti dei seguenti soggetti:

- Imposte e tasse: Ufficio Unico delle entrate; Centro di servizio delle imposte dirette; Ufficio tributario del Comune; Ministero delle Finanze; creditori; società di revisione, eccetera;
- Legale, economico e finanziaria: Ministero della Salute; Ministero del lavoro e della sicurezza sociale; Ministero degli Interni; Presidenze, Assessorati ed Uffici delle Regioni, delle Province e dei Comuni in cui o per cui l'Azienda operi; ASL; Istituti Universitari; Aziende Ospedaliere; Centri sanitari esterni o simili; Ispettorati del Lavoro; Autorità Giudiziaria; Agenzie per i dati personali; Organo Sindacale; Consiglio di Amministrazione;
- Risorse Umane: I.N.P.D.A.P., INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro; Comuni e loro circoscrizioni; Uffici di collocamento; Ministero del Lavoro; Assessorati Regionali al Lavoro; Provincia, ASL;
- Rapporti contrattuali diversi: Consulenti; Fornitori; Pazienti; utenti e chiunque abbia, a qualunque titolo, rapporti con l'Azienda.

#### **4.3) - Criteri generali e regole fondamentali sul procedimento e sui comportamenti -**

Associando logicamente l'attività specifica e lo specifico rischio legati ai reati peculiari, sono state individuate le regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e, in generale, per ogni tipo di provvedimento.

Le eccezioni a tali regole e ad ogni altra contenuta nello Statuto e nel regolamento di organizzazione dell'Azienda, nel mansionario o in ordini di servizio e similari, che si dovessero ritenere indispensabili per la necessità di evitare un danno all'ammalato, dovranno sempre essere documentate.

Le regole procedurali da osservare sono le seguenti:

- Ogni attività autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nell'Azienda, deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza.
- Ogni procedura (sanitaria o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi.
- Per quanto possibile, va evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore (ad esempio: prenotazione - accettazione - dimissione; rapporti con gli uffici della ASL - fatturazioni dei ricoveri - controllo sui DRG; e così via); bisogna, però, nel contempo, evitare che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente al fatto, il responsabile.
- Va osservato un collegamento fra settori operativi (particolarmente utile specialmente in materia di determinazione dei D.R.G. o di rette o tariffe), prevedendo che nessuno nel suo lavoro sia svincolato dalla verifica indiretta da parte di altri soggetti, elettivamente deputati ad altre fasi della procedura, oltre che, naturalmente, da quella dei soggetti preposti al controllo.



- Ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria dell'Azienda deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.

- Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.

- Nessun operatore dell'Azienda sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali.

- Per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie dell'Ente e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente; il denaro contante dovrà essere conservato in una cassaforte, della cui custodia dovranno essere preventivamente individuati i responsabili.

- Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nell'Azienda, devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia del finanziamento delle istituzioni sanitarie.

- E' vietato, in particolare:

a) erogare prestazioni non necessarie;

b) fatturare prestazioni non effettivamente erogate;

c) fatturare utilizzando un codice di DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente;

d) duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;

e) non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.

- Tutti coloro che agiscono nell'interesse od a vantaggio dell'Azienda sono tenuti all'assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la Pubblica amministrazione o con soggetti privati.

- Il legale rappresentante dell'Azienda (ovvero una persona da questi formalmente delegata) e/o il Direttore Generale (od altro soggetto da lui delegato) curano i rapporti con i funzionari del Ministero della salute, del Ministero della Sicurezza Sociale, dell'Assessorato regionale alla sanità, all'Assessorato Regionale alla Famiglia e Solidarietà Sociale e con quelli dell'ASL, con le autorità ed i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con Enti privati con i quali l'Azienda venga in rapporto; salvo che non si tratti di materia sanitaria la cui competenza sia riservata dalla legge esclusivamente ai Dirigenti.

- Il Direttore Generale ed i Responsabili Sanitari sono tenuti ad informare in modo puntuale il legale rappresentante (o la persona da questi formalmente delegata) dell'andamento e dell'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti od istituzioni, da loro rispettivamente curata.

- L'Azienda si impegna, nel caso utilizzi un soggetto estraneo alla sua organizzazione per gestire specifici rapporti con la pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, a portare a sua conoscenza le disposizioni contenute nel modello organizzativo, ottenendone formale

accettazione.

- E' vietato:

- promettere, offrire o consegnare denaro, doni od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ed ai di lui parenti, ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni e sempre che in ogni caso si tratti di doni di tenue valore e di natura realmente simbolica;

- a tutti coloro che svolgono la propria attività nell'Azienda di ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque sia, in rapporto con l'Azienda e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge;

- a chi agisce per conto dell'Azienda, nei rapporti con funzionari dell'Assessorato al welfare, della ATS ovvero di qualsiasi altra pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;

- assumere alle dipendenze dell'Azienda o conferire incarichi di qualsivoglia natura (ovviamente anche di Direzione) a dipendenti o ex dipendenti della Pubblica Amministrazione, nei dieci anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione di potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per l'Azienda. Lo stesso divieto è previsto per i casi di compimento, omissione o ritardo di un atto che abbia comportato svantaggi per l'Azienda.

- E' fatto obbligo per il personale di aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti, in questo settore; mentre sarà cura del vertice di controllare la costante formazione del personale in tal senso, attraverso ogni attività che sarà ritenuta utile allo scopo di impedire che si possa sostenere, a scusante della propria condotta, l'ignoranza della normativa vigente.

- Sono previste, inoltre, in relazione alle attività con gestione in tutto od in parte informatizzata, disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure, secondo quanto previsto nella parte riservata all'utilizzo dei sistemi informatici.

#### **4.4) - Adempimenti informativi -**

Perché il giudice penale possa ritenere che il modello organizzativo adottato sia stato davvero **“efficacemente attuato”** è indispensabile che l'Organo deputato a **“vigilare sul funzionamento e l'osservanza”** possa concretamente contare su di un flusso costante di informazione.

Pertanto l'Azienda dovrà prevedere l'istituzione di un canale riservato di comunicazione interna tra dipendenti e l'Organo di controllo.

Inoltre, poiché l'organizzazione informatizzata costituisce lo strumento più efficace di rilevabilità di anomalie ed illeciti, si raccomanda, anche in questa ottica, la previsione sulla figura di un soggetto con competenze ed esperienza nel settore quale componente dell'Organo di controllo ovvero quale consulente esterno.

Poiché il modello organizzativo può far escludere la responsabilità dell'ente solo se - oltre che adottato - sia stato “efficacemente attuato”, si sottolinea che il D.Lgs. impone, per questo scopo, non solo l'obbligo di informazione verso l'Organo di controllo, ma l'introduzione di un “sistema

disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 6, comma 2, lett. e; art. 7, comma 4, lett. b).

E’ chiaro che, per principio generale, un qualunque sistema sanzionatorio, sia pure solo disciplinare, si giustifica nella sua applicazione, in quanto sia reso conoscibile a tutti i suoi destinatari da parte dell’ autorità che lo pone.

Per conseguire l’esonero dalla responsabilità l’Azienda deve dimostrare di aver fatto tutto ciò che doveva; bisognerà, dunque, pubblicizzare il modello organizzativo adottato, tramite notifica a mano (con registro firmato per ricevuta) a tutti coloro che operano nella struttura; affissione “permanente” nella bacheca e comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Al momento dell’adozione sarà tenuta una riunione di tutto il personale in organico per una discussione iniziale sull’intera problematica.

La stessa procedura dovrà essere seguita al momento di eventuali modifiche ed aggiornamenti del modello.

L’Organo di controllo dovrà curare che siano informati, tramite consegna del modello ed illustrazione individuale, i neo assunti e coloro che vengono spostati a diverso incarico aziendale.

E’ appena il caso di ricordare che, in base al d.lgs., il **“sistema disciplinare”** deve essere attuato nei confronti sia dei **“soggetti sottoposti all’altrui direzione”**, sia quelli **“in posizione apicale”**.

Poiché il D.L.vo non fornisce alcun chiarimento rispetto alle caratteristiche del sistema disciplinare, si ritiene che la violazione di qualunque regola di condotta prevista nel modello da parte dei dipendenti debba essere equiparata alle violazioni considerate dal C.C.N.L. e ad essa applicata quella procedura e le relative sanzioni ivi previste.

#### **4,5) - Rapporti libero-professionali -**

Per quanto riguarda i collaboratori a rapporto libero-professionale il relativo contratto individuale deve contenere l’obbligo di osservare il Modello e l’indicazione sulle conseguenze delle violazioni del Modello e dei provvedimenti da adottarsi di conseguenza.

E’ previsto che le violazioni dolose del modello organizzativo determinino la comunicazione all’Ente che ha provveduto per la nomina, al componente Assessorato della Regione Lombardia e alla Commissione Regionale di Controllo sulle ASP.

L’Azienda, ricevuta la comunicazione da parte dell’Organo di controllo sul sospetto di violazione del modello, deve avviare immediatamente il procedimento repressivo e, se questa sarà accertata, irrogare la sanzione.

Questioni particolari sono quelle relative all’attività sanitaria o socio-sanitaria espletata da personale a rapporto libero professionale.

Fra costoro bisogna distinguere i soggetti inseriti nell’organico ai fini dell’autorizzazione e/o

dell'accreditamento da quelli che operano fuori organico, occasionalmente, in discipline autorizzate, ma non accreditate.

Poiché la contrattazione collettiva prevede:

- a) che tali soggetti debbano curare le esigenze della professione coordinandole con quelle derivanti dal fine istituzionale e dalle necessità organizzative dell'istituzione sanitaria e socio-sanitaria;
- b) che ogni istituzione sanitaria o socio-sanitaria, nell'ambito del rapporto, ha la facoltà di indicare gli obiettivi esercitando la conseguente vigilanza in ordine all'effettiva realizzazione di tali obiettivi;

è evidente che i medici ed in genere i collaboratori in virtù di rapporti libero professionali ben possono agire "nell'interesse o a vantaggio" dell'Azienda o in questa ottica commettere reati.

Non vi è dubbio, allora, che i sanitari inquadrabili nella prima categoria (liberi professionisti formalmente in organico), in quanto svolgono un'attività giuridicamente classificata come, debbano essere positivamente considerati, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Se, d'altronde, l'Azienda ben può essere sanzionata per reati commessi dai liberi professionisti in organico, sarà indispensabile che il Modello organizzativo, oltre a contemplarli espressamente, sia attuato anche nei loro confronti con le stesse modalità, in quanto compatibili, riservate ai dipendenti.

E indispensabile, poi, l'espressa previsione nel contratto individuale delle forme di accertamento delle violazioni.

In quella sede, sarà previsto espressamente quali violazioni del Modello organizzativo, per la loro gravità, debbano dare luogo alla risoluzione immediata del rapporto.

Rispetto alla seconda categoria di professionisti (non inquadrati in organico), presenti più o meno saltuariamente nella struttura, si potrebbe pensare che l'Azienda non sia tenuta ad inquadrarli nel Modello organizzativo, proprio in ragione della loro autonomia ed auto-direzione.

Tuttavia, poiché si può ben immaginare una indagine per reati commessi da costoro, pensati come realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, quest'ultima dovrà - per garantire la maggior ampiezza possibile nella scelta di legalità - richiedere anche ai liberi professionisti presenti saltuariamente nella struttura l'adesione al rispetto di tutte le procedure stabilite nel modello.

#### **4,6) - Procedure e sistemi di controllo esistenti -**

Il Modello organizzativo integra le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e come controllo sui processi sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle linee guida, sono da considerare parte integrante del Modello organizzativo le seguenti procedure esistenti:

\* lo Statuto;

- \* il sistema organizzativo aziendale;
- \* il regolamento di organizzazione;
- \* il codice etico;
- \* il sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- \* il modello di controllo dell'Organo di Revisione;
- \* il modello di controllo di gestione;
- \* il sistema di formazione del personale;
- \* il sistema disciplinare;
- \* il modello di gestione dei rischi sui luoghi di lavoro;
- \* il documento programmatico per la sicurezza dei dati.

Copia dei documenti citati e/o dettagliate informazioni su ciascuno degli argomenti citati sono distribuite, conservate ed aggiornate insieme con il Modello organizzativo.

## **5°) Organismo di vigilanza e controllo**

### **5.1 ruolo dell'Organismo di vigilanza.**

Gli artt. 6 e 7 del D.Lvo 231/2001 prevedono la necessaria costituzione di un organismo dotato di autonomia e potere di iniziativa e di controllo

L'Organismo ha, in termini generali il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di modelli e di curare il loro aggiornamento (art. 6 comma C. I)

Si ricorda che Asp non è passibile di responsabilità in quanto soggetto pubblico non economico; in ogni caso e per completezza si vuole ricordare che gli Enti non saranno soggetti a responsabilità allorché provino:

- l'avvenuta introduzione di un modello organizzativo e di gestione atto a prevenire i reati previsti dal D.L.vo 231/2001 e successive integrazioni

- l'avvenuta costituzione dell'Organo di controllo e vigilanza

- che non vi sia stato o sia stata messa insufficiente vigilanza dal parte del predetto organismo

La responsabilità amministrativa ricorre allorché il reato sia stato posto in essere nell'interesse e nel vantaggio dell'Ente, avendo anche presente che interesse e vantaggio non costituiscono una endiadi nel senso che l'interesse sussiste a monte, per effetto della previsione di un comportamento suscettibile di arrecata utilità.

Il vantaggio rappresenta utilità concretamente conseguita per effetto ed a seguito della commissione di un reato (Cass. 20/06/2011 n.24583; Cass. 27/3/2009 n.13678; Cass.30/1/2006 n.3615; ecc.)

La responsabilità può insorgere anche in caso di alcuni reati colposi; ciò in primo luogo avviene nei casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio nel caso di violazione delle regole relative all'omicidio ed alle lesioni conseguenti alla violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro), in secondo luogo nei casi in cui il reato colposo consegua a violazioni di essenziali compiti di vigilanza (CUP Novara 1/10/2001; Trib Trani 11/1/2010, ecc.)

L'introduzione del modello organizzativo dell'Organismo di Vigilanza, consente all'Ente di non rispondere dei reati commessi da soggetti in posizione apicale (intendendosi per figure apicali i soggetti che rivestono potere di rappresentanza, di amministrazione, e di assunzione delle decisioni dell'Ente, dotati di autonomia amministrativa e finanziaria).

Nei casi di reati commessi da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza, l'insorgenza di responsabilità in capo all'Ente, presuppone che sussista una inosservanza degli obblighi di ottemperanza alle prescrizioni dei soggetti preposti al sottoposto.

## **5.2 Rapporti dell'Organismo e dei suoi Membri**

Dall'analisi complessiva degli artt 6 e 7 de D.L.vo 231/2001 e secondo le generali interpretazioni, le principali caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza e Controllo sono da identificarsi:

- nell'autonomia
- nell'indipendenza
- nella professionalità
- nella continuità d'azione

### **AUTONOMIA**

L'art. 6 comma 1 *lettera b)* del D.Lg. 231/2001 fa espresso riferimento a quegli "autonomi poteri di iniziativa e controllo" di cui l'Organismo dovrebbe essere dotato; si tratta propriamente di un'autonomia di tipo decisionale, inerente all'aspetto funzionale e qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle funzioni di un organismo autoreferenziale.

L'autonomia sarà in primo luogo, rispetto agli enti, ai suoi vertici ed al *management*; conseguentemente l'Organismo dovrà poter espletare le sue funzioni completamente libero da condizionamenti o pressioni e non dovrà essere coinvolto nell'esercizio di attività di gestione che esorbitino dai compiti specificatamente assegnati in funzione dell'attività sua propria.

### **INDIPENDENZA**

Il riferimento è evidente alla posizione dell'Organismo di Vigilanza rispetto all'Ente: il suo operato deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza indebitamente creati rispetto al vertice di controllo, trattasi di un organo terzo, gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili.

Particolare problema è quello relativo ai soggetti che sono legati agli Enti da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Dai principi generali sull'Organismo discende la normale non includibilità dei dipendenti dell'organismo; la normativa tuttavia non è radicalmente ostativa alla possibilità di consentire qualche utilizzo di risorse interne.

Particolarmente quanto ciò è suggerito dalle evidenti opportunità di fare ricorso a soggetti dotati di un forte bagaglio di competenza ed esperienza e nel contesto m di regole che assicurino la loro autonomia di dipendenza nello svolgimento.

### **PROFESSIONALITA'**

L'Organo di Vigilanza deve essere in possesso di adeguate capacità e professionalità in rapporto ai compiti istituzionali dell'Organismo.

E' opportuno che gli interessati siano in possesso di specifiche competenze professionali particolarmente in problemi giuridici, organizzativi, informatici e contrattuali.

Rispetto a tale impostazione generale –ispirate ad un organismo esterno – la legge all’art. 6 comma 4, consente che i compiti dell’organismo di vigilanza “possano essere svolti direttamente dall’organo dirigente”

### **5.3 Compiti**

I compiti fondamentali dell’Organismo di Vigilanza sono così sintetizzabili:

- Vigilare sulla rispondenza dei comportamenti realizzati all’interno dell’Ente con quanto previsto dal modello evidenziandone gli scostamenti, allo scopo di adeguarlo alle attività effettivamente svolte;
- Valutare l’adeguatezza del modello, in relazione alle attività svolte dall’ente e alla sua organizzazione, e cioè per valutare la sua idoneità ad evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali esso è stato introdotto;
- Curare l’aggiornamento del modello, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle mutate condizioni aziendali, sia attraverso una fase successiva di verifica della funzionalità delle modifiche proposte.

## **PARTE SECONDA**

### **1°) SEZIONE PRIMA**

#### **LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI**

#### **PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA’ DELL’AZIENDA**

##### **1°) - Struttura della parte speciale -**

##### **1,1) - Precisazioni introduttive -**

Come si è già ricordato, l’esonero dell’Azienda dalla responsabilità amministrativa ex art. 231/2001 è il derivato del dettato normativo che esclude le persone giuridiche pubbliche non economiche. In ogni caso non discenderebbe dalla semplice circostanza dell’avvenuta adozione di un modello organizzativo, ma richiederebbe che il modello abbia i requisiti dell’idoneità a precisare le condotte trasgressive considerate dal D.L.vo 231/2001.

Alla luce di tale circostanza, la valutazione dei reati nel modello aziendale viene effettuata con pieno riferimento alle valutazioni portate dalle linee guida regionali per l’adozione del Codice Etico e dei modelli di organizzazione e controllo delle ASL e delle A.O. di cui alla D.G.R. 3776/2006 all. 13.

Il modello adottato, poi, nel considerare i reati previsti dagli articoli 24 e segg. D.L.vo 231/2001, effettua prime valutazioni in ordine alla possibilità (esistente e normale, di raro accertamento, di

impossibile accertamento) di loro accertamento nell'ambito della specifica categoria di Enti (di Enti, cioè, operanti nel campo dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria senza scopo di lucro).

In rapporto a tale preliminare giudizio, viene, poi, effettuato un diverso approfondimento dei reati, con riflessi precisi e puntuali sui reati di possibile accadimento, con la semplice esposizione delle regole penali per i reati di raro accertamento e con la omissione di ogni attenzione per i reati di cui non viene stimata possibile (o scarsamente possibile) la commissione.

Tale metodologia viene anche rispettata in questa sede.

### **1,2) - Obiettivi e funzioni della parte speciale -**

La parte speciale del Modello si propone questi obiettivi:

- esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal D.L.vo 231/01 e successive integrazioni;
- stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito dell'Azienda individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- nella parte seconda del presente documento è riportato il testo integrale dei reati previsti dal D.to Leg.vo 231/2001 e successive integrazioni; a tale analitica indicazione segue, per ogni reato, una valutazione in ordine alle possibilità di accadimento nell'ambito delle strutture socio-assistenziali.
- stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati;
- fornire all'Organo di vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

Nella parte generale si sono già indicati (in specie al punto 4.3), in tema di procedimenti e di comportamenti, alcune linee e regole di condotta generale, valedoli, cioè, almeno normalmente, per ogni tipo di procedimento ed in ogni area.

Tali regole si devono, pertanto, considerarsi riferite ad ogni ipotesi di condotta contemplata nella presente parte; in relazione, poi, alle peculiarità dei singoli reati si indicheranno le misure da specificatamente osservarsi per le singole fattispecie.

Completano il quadro delle norme da applicare le disposizioni contenute nella parte terza del presente documento, e, cioè, nel Codice Etico - Comportamentale.

### **1,3) - Il sistema di deleghe e di procure -**

In via generale il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo della efficienza della gestione aziendale.

Per delega si intende l'atto di attribuire compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri dell'Azienda.



Per procura si considera l'atto giuridico unilaterale attraverso il quale l'Azienda conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare deve osservare il seguente criterio:

- tutti coloro (dirigenti, collaboratori a vario titolo, Organi sociali) che intrattengono rapporti coi terzi per conto dell'Azienda devono essere dotati di adeguata delega formale;
- la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'organico dell'Azienda;
- la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere rendiconto;
- l'attribuzione dei poteri di spesa adeguati.

Le procure sono attribuite nel rispetto dei seguenti requisiti:

- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti.

## **2°) - SEZIONE SECONDA -**

### **- I reati nei rapporti colla Pubblica Amministrazione (artt. 24 - 25 D.L.vo 231/2001) -**

#### **2,1) - La Pubblica Amministrazione e sue figure -**

Gli articoli 24-25 del D.L.vo 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione.

Nella iniziale impostazione del D.to Leg.vo n. 231/2001, gli artt. 24 e 25 facevano riferimento solo ad una circoscritta gamma di reati: l'art. 24, in particolare, ai reati di indebita percezione di erogazioni o truffa ai danni dello Stato o di altri Enti pubblici, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, o frode informatica in danno allo Stato o ad un Ente pubblico; l'art. 25 riguarda i reati di corruzione e concussione. In prosieguo con successive particolari disposizioni di legge sono state introdotte ulteriori ipotesi trasgressive di suscettibile responsabilità amministrativa che verranno di volta in volta riportate.

Nè il D.L.vo - e neppure il Codice - forniscono la definizione di Pubblica Amministrazione; v'è convergenza nel ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

La tipologia di Enti colla quale l'Azienda può stabilire rapporti è stata individuata al punto 4.2 della

parte generale, cui si rinvia, ritenendosi che l'elencazione degli Enti ed Organi previsti al predetto punto deve intendersi di carattere esemplificativo.

Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella P.A., assumono particolare rilevanza (in specie ai fini dei reati considerati dall'art.25 D.L.vo 231/2001), le figure del Pubblico ufficiale e dell'incaricato di Pubblico servizio.

A norma art. 357, 1° comma c. p., infatti, “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa; a tal fine, precisa che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, con ciò dovendosi intendere “un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo (di c.d. “delimitazione esterna”) è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico ed atti autoritativi che disciplinino l'attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. “delimitazione interna”) si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell'ambito dell'area pubblicistica, tra la pubblica funzione ed il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell'incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali.

Per una esatta comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con la ASL (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla ASL);

- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ASL;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza)

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'operatore sociosanitario specializzato;
- il dipendente dalla ASL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria della ASL;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

Più in generale, riguardo all'ambito soggettivo dei reati di seguito descritti, va considerato che negli stessi possono essere coinvolti, oltre al materiale esecutore inserito nella articolazione dell'Ente o avente con questo rapporti ed al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, anche colui che ponga in essere atti formali rilevanti per la commissione del reato, in tal modo concorrendo ad esso e determinando, pur da *extraneus* e sotto altra prospettiva, la responsabilità dell'Ente.

## **2,2) - I reati ex art. 24 -**

L'art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero delle Comunità europee.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell'ente comporterebbe l'irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all'ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati - e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 - è prevista, nei confronti dell'ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive, consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e le interdittive irrogate all'ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la

responsabilità dell'ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

#### **Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato -**

**“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.**

Il soggetto attivo è descritto come **“chiunque estraneo alla pubblica amministrazione”**. Tale deve considerarsi non necessariamente colui che sia privo della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, bensì colui che sia estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, più precisamente, non sia legato da alcun rapporto di dipendenza con l'ente pubblico erogatore del finanziamento.

Il presupposto del reato è costituito dall'avvenuto ottenimento, da parte del soggetto attivo, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, destinati alle particolari finalità considerate dalla norma (favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse). Le erogazioni possono provenire dallo Stato, da altro ente pubblico, ovvero dalle Comunità europee.

Per contributi si deve intendere la partecipazione pubblica alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi; per sovvenzioni, le erogazioni in denaro a fondo perduto, effettuate in un'unica soluzione ovvero con carattere di periodicità; per finanziamenti, gli atti negoziali a contenuto creditizio caratterizzati da una minore onerosità per il beneficiario, dovuta all'intervento dello Stato o di altro ente pubblico in vista del particolare vincolo di destinazione delle somme (ad es., mutui agevolati).

La condotta ha natura omissiva e consiste nella mancata destinazione delle somme erogate alle finalità di pubblico interesse, in vista delle quali l'erogazione è stata effettuata.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, consistente nella rappresentazione e volizione di non attribuire alle somme ottenute una destinazione conforme a quella predeterminata.

#### **Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato -**

**“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque**

**denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo “del beneficio conseguito.”**

La fattispecie ha un ambito di applicazione limitato: in virtù della clausola di consunzione inserita in apertura della nonna, infatti, questa non si applica qualora il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p., su cui vedi infra).

Soggetto attivo può essere **“chiunque”** si tratta, pertanto, di un reato che può essere commesso da tutti.

Per quanto riguarda la condotta incriminata, la norma sanziona l'indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni, mediante due modalità tipiche, l'una commissiva, l'altra omissiva.

La prima consiste nell'utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Va evidenziato che, rispetto al documento, la falsità può assumere due forme: la falsità materiale, qualora il documento sia contraffatto, cioè provenga da un soggetto diverso da quello apparente, o alterato, ossia modificato dopo la sua definitiva formazione; la falsità ideologica, ove il documento non sia veridico, contenendo attestazioni non conformi al vero. Riguardo alle dichiarazioni, come è chiaro, l'unica falsità che può rilevare è quella relativa alla non veridicità del loro contenuto.

La seconda modalità di condotta si configura qualora l'agente ometta informazioni dovute, cioè quelle che egli è tenuto a fornire conformemente alle norme procedurali che disciplinano l'erogazione del contributo.

L'oggetto materiale è costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis).

L'elemento soggettivo (dolo generico) è integrato dalla rappresentazione e volizione di conseguire le erogazioni mediante le due modalità tipiche descritte.

Il 2° comma della disposizione prevede una clausola di esiguità, che vale ad escludere l'illiceità penale del fatto, qualora la frode abbia ad oggetto una somma pari o inferiore ad euro 3.999; in questa ipotesi, sussistendo per l'autore un mero illecito amministrativo, è da escludere la responsabilità amministrativa dell'ente.

#### **Art. 640 - Truffa -**

**“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.”**

**“La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549:**

**1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o con pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;**

**2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.**

**Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.**

Soggetto attivo può essere chiunque.

Il fatto consiste nell'indurre in errore taluno, mediante l'uso di artifici (trasfigurazione della realtà, attuata simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o di raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario). E' altresì necessario che, a seguito dell'errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale, da cui consegua un profitto ingiusto per l'autore del reato o per un terzo ed un danno per il soggetto passivo (vittima).

L'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma (dolo generico).

Va evidenziato che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, l'ipotesi di reato considerata dal decreto è solo quella aggravata, prevista dal 2° comma, n. 1 della disposizione, configurabile laddove il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico; irrilevante sembra, invece, l'altra ipotesi relativa al caso in cui il fatto sia commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

#### **Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche -**

**“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.**

Nonostante la rubrica della norma, si discute se si tratti di un reato autonomo ovvero di una circostanza aggravante del reato previsto all'art. 640, da cui diverge soltanto per ciò che concerne l'oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis).

Per l'analisi degli elementi strutturali del reato, cfr. supra, sub. art. 640.

#### **Art. 640 ter - Frode informatica -**

**“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé**

o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032”.

“La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è connesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

"La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o piu' soggetti.";

**Il delitto è punibile per querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al terzo comma o un'altra circostanza aggravante.**

Il reato può essere commesso da chiunque.

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

- a) l’alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- b) l’intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell’input, del programma, o dell’output del sistema.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Va sottolineato che l’art. 24 del decreto limita la responsabilità amministrativa dell’ente alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

### **2.3 I reati di cui all’art. 25** (con le integrazioni di cui alla Legge 6/11/2012 n.190).

A seguito delle modifiche apportate dal comma 77 dell’art. 1 della Legge 190/2012, l’art. 25 del D.Lgvo 231/2001 ha ora il seguente testo:

#### **Art. 25 Concussione e corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità**

**“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.**

**In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.**

**In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, 319-quater, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.**

**Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno."**

L'art. 25 del decreto contiene un secondo elenco di reati, considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione; il testo iniziale dell'art. 25 è stato parzialmente modificato con la Legge 6/11/2012 n. 190 art. 1 comma 77 e segg. Modificativi anche di norme del codice penale relative alla stessa tipologia di reati.

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

In particolare:

1. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 e 321) e istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio (art. 322, 1° e 3° comma) è prevista l'applicazione all'ente della sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote (con esclusione, dunque, delle sanzioni interdittive); ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis;

2. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, 1° comma e 321), istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, 2° e 4° comma), è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis. Inoltre - e sempre che ricorrano le condizioni indicate all' art. 13 del decreto - si prevede l'applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle sanzioni interdittive consistenti nella interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. in relazione alla commissione dei delitti di concussione (art. 317), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato ai sensi dell'art. 319 bis quando dal fatto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari aggravata (artt. 319 ter, comma 2° e 321), è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis; anche in queste ipotesi si prevede l'applicazione di sanzioni interdittive (cfr. supra, sub 2.).



4. Con l'art.1 comma 77 della Legge 190/2012, nella rubrica dopo la parola "concussione" sono inserite le parole "induzione indebita a dare o promettere utilità"; il testo dell'articolo, poi, prevede che al reato di corruzione è parificato anche il comportamento preliminare di richiesta o promessa di utilità per lo svolgimento di attività proprie del Pubblico Ufficiale.

5. Sempre per effetto dell'art. 1 comma 77 della Legge 190/2012, è introdotto, fra i reati-presupposto, anche lo specifico reato di "indebita induzione a dare o promettere utilità".

6. La lettera b) del comma 77 dell'art.1 della Legge 190/2012 introduce ancora fra i reati – presupposto il reato di corruzione fra privati, circoscritto, peraltro, all'ipotesi in cui gli amministratori o i Dirigenti degli Enti privati preposti alla redazione dei documenti contabili societari compiono, per conseguire utilità, atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

Ancora, va ricordata la previsione contenuta nell'art. 26 del decreto, per il quale la commissione nella forma tentata di uno dei delitti su indicati comporta la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive da irrogarsi nei confronti dell'ente; inoltre, la sua responsabilità è esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell' evento.

Le fattispecie considerate dall'art. 25, riconducibili – pur nella varietà delle ipotesi - al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati cosiddetti "propri", che richiedono cioè la titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Appare, quindi, necessario preliminarmente richiamare la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche, dettata - "agli effetti della legge penale" - dagli artt.357 e 358 c.p.; al riguardo si richiamano le considerazioni esposte al precedente punto 2,1.

**Art. 317 - Concussione** (con le modifiche ex Legge 190/2012)

**"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni"**

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (cfr., supra).

La condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione, quella per costrizione e quella per induzione. La prima (detta anche esplicita) implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettazione di un male ingiusto nei confronti della vittima, che tuttavia resta libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato. La seconda (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute.

Entrambe le condotte devono, tuttavia, essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri.

Per abuso della qualità si intende la strumentalizzazione della qualifica soggettiva da parte dell'agente, senza che vi sia alcun esercizio di poteri; l'abuso dei poteri consiste nell'esercizio del

potere per uno scopo diverso da quello in vista del quale gli è stato conferito, cioè in un distorto esercizio delle attribuzioni dell'ufficio.

E' altresì necessario che, a seguito della costrizione o dell'induzione, il soggetto concusso si determini a dare o promettere indebitamente, all'agente o ad un terzo, denaro o altra utilità: ciò costituisce l'evento del reato. La promessa o la datazione devono essere indebite, cioè non dovute al pubblico funzionario - in base alla legge o per consuetudine - in relazione al suo ufficio.

Oggetto della datazione o della promessa, oltre al denaro, può essere anche un'altra utilità, intesa come qualsiasi prestazione (di dare o di fare) che possa rappresentare un vantaggio (materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale) per la persona.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che richiede la rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del "fatto" di reato.

Va sottolineato che ai fini della consumazione è sufficiente la promessa: la successiva datazione costituisce, dunque, un post factum non autonomamente punibile.

#### Art. 317 -bis - Pene accessorie

"La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dei pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea".

#### Art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio -

**"Il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.**

**Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno."**

#### Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio -

**"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni ..**

#### Art 319 bis - Circostanze aggravanti

**La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi**

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo.

In base al doppio rinvio operato dall'art. 320 e dall'art. 319 bis all'art. 319, si ritiene che essa sia applicabile anche all'incaricato di un pubblico servizio.

#### **Art. 319 – quater – Induzione indebita a dar o promettere utilità**

**“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.**

**Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”**

Si tratta, come precisato nel commento all'art. 317 che disciplina i casi di corruzione per costrizione, di una delle forme di corruzione nei rapporti con la pubblica amministrazione. La corruzione per induzione di cui all'art. 319 – quater in questione (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute.

Anche questa deve essere posta in essere mediante abuso della qualità o dei poteri. Per le ulteriori precisazioni in ordine ai requisiti soggettivi ed oggettivi ed alle condizioni e modalità, si veda quanto specificato nel citato commento all'art. 317.

#### **Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio –**

**“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato”.**

#### **Art. 321 - Pene per il corruttore -**

**“Le pene stabilite nel primo comma dell' articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.**

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell'attività del soggetto qualificato.

All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell'intraneus (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell' extraneus (soggetto privato) il quale dà il denaro o l' utilità ovvero li

promette;

- a seconda, poi, che il mercimonio abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero un atto non conforme ai doveri d'ufficio, si parla, rispettivamente, di corruzione propria (art. 319) e di corruzione impropria (art.318);

- ancora, la corruzione viene distinta in rapporto al momento del pactum sceleris: se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto, si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce il cosiddetto "reato proprio a concorso necessario", che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320).

In virtù dell'art. 321, la responsabilità è estesa al soggetto privato, tranne che nell'ipotesi di c.d. corruzione impropria susseguente (art. 318, 2° comma, c.p.).

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o altra utilità.

Va sottolineato che, per la corruzione impropria, l'art. 318, qualificando il denaro e l'utilità come "retribuzione" (non dovuta), richiede espressamente che tra le due prestazioni sussista un rapporto di proporzione; pertanto il reato non può configurarsi nei casi di piccoli donativi o di omaggi di modesto valore. In via interpretativa, si ritiene che ciò valga anche rispetto alla corruzione propria (art. 319).

Oggetto dell'accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nella corruzione propria (art. 319), la condotta deve essere compiuta **“per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio”**. L'atto contrario ai doveri d'ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell'emanazione dell'atto, delle regole che ineriscono all'uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell'atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione impropria (art. 318) il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell'ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto; l'atto dell'ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e violazione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fine di compiere, omettere o ritardare l'atto.

#### **Art. 319 bis - Circostanze aggravanti -**

**“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di**

**pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene"**.

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo.

In base al doppio rinvio operato dall'art. 320 e dall'art. 319 bis all'art. 319, si ritiene che essa sia applicabile anche all'incaricato di un pubblico servizio.

#### **Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari -**

**"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.**

**Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordicianni; se deriva l'ingiusta condanna superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni"**.

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 (corruzione impropria) e 319 (corruzione propria). In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l'art. 320 non richiama anche l'art. 319 ter).

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Va evidenziato come proprio da tale previsione si argomenti per affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente; pertanto qualora la promessa o la datazione avvengano successivamente al compimento dell'atto, il fatto rientrerebbe all'interno dell'art. 319 c.p.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

#### **Art. 322 - Istigazione alla corruzione -**

**"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dal primo comma dell' articolo 318, ridotta di un terzo.**

**Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.**

**La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.**

**La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".**

Questa disposizione configura come fattispecie delittuose autonome quattro figure che costituiscono, nella sostanza, ipotesi di tentativo di corruzione antecedente. Pertanto da tale configurazione deriva l'inapplicabilità dell'art. 26 del decreto.

Il 1° ed il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Relativamente all'offerta ed alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.

Il 3° e 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria).

Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

**Art. 322 bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri -**

**“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:**

**1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;**

**2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;**

**3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;**

**4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;**

**5) a coloro che nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.**

**Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:**

**1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;**

**2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.**

**Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.**

Questa disposizione rende applicabili alcune delle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione - tra cui la concussione, la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari e l'istigazione alla corruzione - ai membri degli organi delle Comunità europee, ai funzionari o agenti delle Comunità europee e ai soggetti ad essi assimilati, a coloro che nell'ambito di Stati appartenenti all'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

#### **2.4) - Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti colla P.A. -**

L'Azienda, che ha soggettività giuridica pubblica, in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo cogli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni.

Sono state analizzate e vengono, in appresso, indicate le aree operative ed i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

#### **2.4.1) - Rapporti colla PA. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale, di ricerca, di formazione.**

Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali della Azienda, comporta rapporti costanti e correnti colla P.A. (Ministeri - Regione - Enti Locali - Università - A.S .L.).

Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire, all'Azienda, di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.

#### **2,4,2) - Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici -**

Il rischio teorico è collegato alla possibilità che - nei rapporti fra gli Enti pubblici finanziatori e l'Azienda - si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere accordati.

#### **2,4,3) - Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale -**

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti tesi al rischio di accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività aziendali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

#### **2,4,4) - Incarichi e consulenze -**

Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, coll'ultimo scopo di potenzialmente alterarne il grado di imparzialità e di obiettività.

#### **2,4,5) - Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P .A. -**

Il rischio teorico è riferibile ai reati di truffa o di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di inveritiere attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.

#### **2,4,6) - Gestione delle ingiunzioni -**

Il rischio è connesso all'uso di accorgimenti - in caso di ingiunzioni amministrative o fiscali o previdenziali - per alterare l'esito delle ingiunzioni, con vantaggi indebiti per l'Azienda.

#### **2,4,7) - Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali -**

Il rischio è collegato all'inadempimento (o all'adempimento menzioniero) degli adempimenti dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.

#### **2,4,8) - Comportamenti da osservarsi (generali e particolari) -**

Nei rapporti con la P.A. dovranno, innanzitutto, essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico - comportamentale (parte III),



tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D.L.vo 231/2001.

Le regole ed i divieti indicati nella parte generale del presente Modello, sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

- il sistema di ripartizione dei poteri (e, in specie, le procure e le deleghe) deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato; analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell'incarico;
- i responsabili, i collaboratori e gli Organi che intrattengono rapporti diretti, colla P.A. devono essere destinatari di provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte dell'Azienda;
- va gestita la ricostruibilità a posteriori dell'esistenza degli atti recanti l'attribuzione di poteri o di autorizzazioni;
- qualunque criticità, o eventuali conflitti di interesse, va segnalata all'Organo di Vigilanza;
- il personale e gli Organi in genere competenti ad intrattenere rapporti colla P.A. devono mantenere - in caso di rapporti coinvolgenti la competenza di più soggetti - rapporti di sistematica informazione e consulenza;
- l'accesso alla rete informatica aziendale - finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi - deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze nonché ai preposti ed all'Organo di Vigilanza;
- è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le password di altro operatore;
- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine;
- i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico dell'Azienda e, in genere, delle misure assunte dall'Azienda al fine di osservare il D.L.vo 231/2001; a tale effetto l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti aziendali relativi al D.L.vo 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo i Modelli aziendali;
- collaboratori e fornitori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti colla P.A. per conto dell'Azienda devono periodicamente, per iscritto, informare l'Azienda in ordine alla attività assolta, ai problemi emersi ed alle criticità rilevate;
- nei contratti di service vanno definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione fra i contraenti; vanno definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio; vanno introdotte clausole per garantire il rispetto del D.Lgvo 231/ 2001 e per consentire all'Azienda i contratti stimati opportuni;
- alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto della Azienda, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali va assicurata l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'Amministrazione; ove nelle ispezioni emergano contrasti, va data pronta informazione all'Organo di Vigilanza, con apposito atto scritto;
- ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzioni o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere; copia dell'atto va acquisita e conservata negli Archivi dell'Azienda;
- i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono porre attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, l'Azienda può stabilire misure

ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

### **3°) - SEZIONE TERZA -**

#### **I reati ex art. 25 bis D.L.vo 231/2001 (falsità in moneta, carte di credito pubblico e valori di bollo)**

##### **3.1) - Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio -**

L'art. 25 bis del decreto - introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") - prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fede pubblica").

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

Precisamente:

#### **Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate -**

**"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:**

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;**
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;**
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;**
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".**

#### **Art. 454 - Alterazione di monete -**

**"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516".**

**Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate -**

**“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.**

**Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede -**

**“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032”.**

**Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati -**

**“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.**

**Art. 460) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo -**

**“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 ad euro 1.032”.**

**Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata -**

**“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 ed euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”.**

**Art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati -**

**“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.**

Già dalla mera lettura delle fattispecie riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell’ambito dell’ASP e nel suo interesse o a suo vantaggio sia davvero remota e praticamente da escludersi.

Per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente “combinati” dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come **“chiunque”** si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all’ interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione - da parte di chi non vi sia legittimato - di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall’ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l’alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall’ente autorizzato;
- l’introduzione nel territorio dello Stato;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la spendita, la messa in circolazione e l’alienazione;
- l’acquisto e la ricezione;
- la fabbricazione;
- l’uso.

L’oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l’uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 464, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i

valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

### **3,2) - Aree esposte e misure preventive -**

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito dell'Azienda, in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

Misure preventive sono quelle indicate nel paragrafo 2 della parte SECONDA, con specifiche integrazioni nel modello organizzativo (sotto il profilo, in specie, della delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate, nonché ad imporre cautele nello svolgimento delle operazioni stesse).

Aggiuntivamente può stabilirsi:

- che è fatto divieto di ricevere od effettuare pagamenti per importo superiore ad Euro 500,00;
  - che le operazioni in contanti vanno effettuate solo da dipendenti specificatamente autorizzati;
  - che, in caso di introito di monete falsificate, vanno effettuate le denunce del caso.

## **4°) - SEZIONE QUARTA -**

### **I reati di cui all'art.25 ter (reati societari)**

#### **Nel testo aggiornato ex L. 190/2012**

#### **Modificato dalla legge 27 maggio 2015 n. 69**

### **4,1) - Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell'ambito dell'Azienda -**

L'art.25 ter (introdotto con D.L.vo 61 dell'11/4/02, considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (art. 2621 e segg.), specie nell'ambito della riforma del diritto penale societario. I reati in oggetto riguardano in particolare:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.).

Si precisa che è possibile omettere ogni considerazione sulla presente sezione dedicata ai reati societari in quanto inerente a fattispecie incriminatrici del tutto estranee alla struttura, natura e configurazione delle ASP istituite con Legge Reg. 1/2003.

Ulteriori riflessioni inducono alle seguenti osservazioni particolari.

Non dovrebbero, in primo luogo ed a stretto rigore, insorgere problemi di responsabilità ex D.Lgvo 231/01, in relazione ad ipotesi di reati societari, almeno per queste considerazioni: - i reati societari normalmente presuppongono la presenza di una struttura societaria; l'art.11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D.Lgvo 11/4/2002 n. 61 espressamente si riferiscono alle "società commerciali" o alle "società";

- i medesimi reati, inoltre, richiedono, almeno per parte di essi, alcune articolazioni organizzative tipiche della struttura societaria (es. Soci, Assemblea, ecc.), non sussistenti nell'ambito dell'ASP.

Le norme di carattere punitivo, poi, non sono applicabili per analogia o in modo estensivo (art. 14, preleggi); ciò porterebbe ad escludere l'operatività dell'art. 25 ter del D.Lgvo 231/2001 agli Enti, trattandosi di norma espressamente rivolta alle Società.

Nonostante ciò non è possibile escludere in modo assoluto la possibilità di ricorrenza di ipotesi di reati societari.

Anche in relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema di persone giuridiche private (Enti e Associazioni), si è formato - e si va consolidando - un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli "Enti" (es.: art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di tali indirizzi non sono certo applicabili, al settore degli Enti ed Associazioni, proprio per la mancanza di presupposti sostanziali, le regole dettate per i reati di cui agli artt. 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti), 2627 c.c. (ripartizione illegale di riserve), 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni) 2636 c.c. (illecita influenza sull'Assemblea) 2637 cc. (aggio) 2631 c.c. (omessa convocazione dell'Assemblea), eccetera.

Per altri reati previsti dall' art. 25 ter, qualche pericolo può - sia pure sotto certi presupposti ed in circoscritta misura - essere prospettato, solamente sotto questi profili:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);
- impedito controllo (art. 2625);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica Autorità.
- tardività nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 ora abrogato con L.39/2010)

La lettera b) del comma 77 dell'art. 1 della Legge 190/2012 ha introdotto la nuova figura del delitto di corruzione fra privati e, limitatamente ai casi previsti dal 3<sup>a</sup> comma dell'art. 2635 del Codice Civile, ha previsto la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Per dare risposta a possibili dubbi, si riportano le disposizioni incriminatrici interessate:

#### Art. 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre ad otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### Art. 2625 - Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria)”.

#### Art. 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

#### Art. 2629 bis – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentari italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo n.58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, o del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

#### Art. 2638 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Intermediazione finanziaria)”.

#### Art. 2635 – Corruzione tra privati –

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.



Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

Gli specifici reati sembrano riguardare i soli dipendenti in posizione apicale e nell'area amministrativo-finanziaria; il modello reca specifiche regole di condotta.

### **3.2 Aree esposte a rischio e comportamenti da osservarsi per preservare dal reato**

Alla luce dell'analisi svolta al precedente punto, si ribadisce che l'Ente è esposto a rischi solo marginalmente e solo in relazione alle seguenti ipotesi di reato:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);
- impedito controllo (art. 2625);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica autorità.
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- corruzione tra privati.

In relazione alla svolta verifica delle aree operative dell'Ente, si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti:

- Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentanza;
- Sindaci;
- Direzione Generale e Direzione delle singole strutture;
- Settore Finanze;
- Settore Contabilità.

I comportamenti da osservarsi comprendono, in primo luogo, l'obbligo di scrupolosa ottemperanza alle regole del provvedimento indicate nella parte generale del presente documento.

Inoltre - e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica dell'Ente - è fatto preciso obbligo agli Organi Sociali degli'Enti, ai Dirigenti, ai Dipendenti ed ai Collaboratori tutti:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del Bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;

- di effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- di fornire, agli Organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- soprassedere dall'effettuazione di comunicazioni richieste dalla legge sulla storia economica dell'Ente;
- evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.
- di evitare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in genere, qualsiasi forma di promessa o di prospettazione di utilità in connessione con lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Agente Pubblico;
- di evitare di sollecitare qualsiasi utilità per il dipendente dell'Ente nei rapporti con tutti coloro che hanno titolo a fruire di prestazioni o di servizi da parte dell'Ente stesso;
- la corruzione fra privati costituisce un istituto nuovo nell'ambito delle regole sulla corruzione (in genere circoscritta ai rapporti fra P.A. e privati) e, per quanto riguarda la responsabilità amministrativa, è circoscritta all'ipotesi prevista dal 3<sup>a</sup> comma dell'art. 2635 e, cioè, dall'erogazione o promessa di utilità per indurre soggetti preposti alla redazione di atti contabili o amministrativi dell'Ente a dichiarazioni false o travisate.

L'Ente è altresì tenuto a promuovere e svolgere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza degli adempimenti di carattere societario e di migliorare le modalità di assolvimento degli adempimenti dovuti

## 5°) - SEZIONE QUINTA

### I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUATER

#### 5,1) - Le fattispecie criminose -

Sono le seguenti:

#### Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico -

**“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.**

**Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.**

**Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.**

**Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.**

Art. 270 sexies. Condotte con finalità di terrorismo

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad una organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di una organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.”

Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione -

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie, ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita l’ergastolo e, nel caso di attentato all’incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo

**riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.**

**Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".**

## **5,2) - Valutazione del rischio e misure preventive -**

L'analisi delle attività svolte dall'Azienda induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall'art. 25 quater.

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale e nel codice etico possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio.

Il codice etico, comunque, con riferimento a possibili aspetti di ricaduta di tali reati nella Azienda, contiene norme atte ad evitare che - ad opera di terzi o di chiunque - si tenti di realizzare, nelle strutture e nei vari presidi dell'Ente, ruoli o modalità di copertura per la realizzazione delle predette attività criminali; in tale senso il modello contiene apposite norme di condotta.

Le ipotesi delittuose non esauriscono la gamma di possibili reati per fini di terrorismo ed eversione; conseguentemente le condotte suggerite dal presente documento, valgono per ogni ipotesi di reati anche introducibili sulla specifica materia.

## **6°) - SEZIONE SESTA**

### **I reati previsti dal'art. 25 quater**

#### **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

### **6,1) - Le fattispecie criminose -**

Contestualmente con la nuova previsione introdotta nel Codice penale, con l'art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in vigore dal 2 febbraio 2006, la legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, ha inserito l'art. 25-quater, 1, nell'ambito del D.lgs 231/2001.

L'art. 583-bis dispone che:

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque,

in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

Le sanzioni pecuniarie sono previste nella misura da 300 a 700 quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è inoltre revocato l'accreditamento.

Se l'ente o la sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. 231/2001.

## **6,2) - Valutazione del rischio e misure preventive -**

Per quanto la natura e le finalità dell'Azienda escludano il pericolo di accadimento del reato in questione, la presenza, fra le strutture dell'Ente, di servizi sanitari inducono a stabilire, nel codice etico - comportamentale, per massima cautela, che l'attività dell'Azienda e dei suoi Operatori non potrà mai esplicarsi in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

## **7°) - SEZIONE SETTIMA**

### **I reati previsti dall'art. 25 quinquies**

#### **Delitti contro la personalità individuale**

### **7,1) - Le fattispecie criminose -**

L'art. 5 della legge 228/2003, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25 quinquies, aggiuntivo al D.L.vo 231/2001, prevedente sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600, 602, 603 bis e 609 undecies del Codice penale, aventi il seguente tenore:

#### **Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù -**

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

#### **Art. 600-bis - Prostituzione minorile -**

“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 ad euro 154.937 (600-sexies). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato (609-quater), chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi (63.3, 600-septies, 609-decies, 734-bis)”.

#### **Art. 600-ter - Pornografia minorile -**

“Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 (600-sexies).

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 (600-septies, 609-decies, 734-bis).

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi, ove il materiale sia di ingente quantità”.

#### **Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico -**

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549 (600-septies, 734-bis). La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi, ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

### **Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile –**

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 (600-sexies, 600-septies, 609-decies, 734-bis)”.

### **Art. 600-sexies - Circostanze aggravanti ed attenuanti –**

“Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà (63.3) se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi (63.3) se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo (d.c. 291), o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado (c.c. 78), da parenti fino al quarto grado collaterale (c.c. 76), dal tutore (c.c. 346) o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni (357, 358), ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata (64) se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà (63.3) per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall’ articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.

### **Art. 600-septies - Confisca e pene accessorie -**

“Nel caso di condanna (c.p.p. 442, 533), o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all’articolo 240 e, quando non è possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata al delitti previsti della presente sezione, nonché la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

### **Art. 601- Tratta di persone -**

“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce, mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa di dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni (604).

La pena è aumentata (63.3) da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

### **Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi -**

“Chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni (604).

La pena è aumentata (63.3) da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona “offesa al prelievo di organi”.

### **Art. 603-bis.**

#### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;



3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

### **Art 609-undecies**

#### **. Adescamento di minorenni**

**[I]. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 600-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.**

**- Sanzioni interdittive (D.Lgs 231/01 9, Art. 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e):**

**a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;**

**b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;**

**c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;**

**d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;**

**e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

**- Sanzioni interdittive applicate in via definitiva - estratto dell' Art. 16 D.Lgs 231/01 -**

**[comma 3]. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17**

#### **.2) - Valutazione del rischio e misure preventive -**

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito dell'Azienda.

Non è tuttavia escludibile che taluno cerchi di favorire il ricovero di certe persone per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza.

Non è neppure escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti trovantisi in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

Pur non trattandosi - nei casi limite anzidetti - di fatti volti ad apportare benefici all'Azienda (ma solo irregolari utilità a singoli soggetti), il codice etico reca la prescrizione di condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento dei reati previsti dagli articoli 800-802 C.P.

## **8°) – SEZIONE OTTAVA**

### **Art. 25 sexies**

#### **Reati per abuso di mercato**

8,1) - Le fattispecie criminose -

Si tratta - ex L. 62/2005 - delle forme di reato previste dal T.U.F. 24/2/1998 n. 58 (parte V, titolo I bis, capo II) e, segnatamente:

Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate -

“1. E' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro duecentomila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero all'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio : a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)”.

### **Art. 185 - Manipolazione del mercato -**

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”.

### **Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate -**

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; “c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo, per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all' articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista ai comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione”.

### **Art. 187-ter - Manipolazioni del mercato -**

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione,

compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale; c) operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifici o ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b) non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate al massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa”.

Si tratta di reati riconducibili alla market abuse (abusi di mercato) volti ad alterare il mercato per effetto dell'uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico.

8,2) - Valutazione del rischio -

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Azienda, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

L'abuso di informazioni privilegiate (art. 184) e l'abuso di manipolazioni di mercato (art. 185) normalmente presuppongono l'appartenenza e la qualificazione dell'agente in una delle seguenti 5 categorie:

- a società emittenti o in rapporto di controllo
- a SGR o società di gestione individuali
- a intermediari che operano per conto terzi
- ad investitori molti attivi
- ad azionisti rilevanti e altri "*large investors*"

In relazione alla qualificazione soggettiva di Ente *non profit* e all'operatività circoscritta alla sfera dei servizi sociali, è certamente limitata la possibilità di accadimento dei reati e degli illeciti ex artt. 184, 185, 187 bis e 187 ter del D.to Leg.vo 58/1998.

E' tuttavia possibile che, nella gestione del patrimonio di cui l'Ente eventualmente disponga, l'Ente stesso possa incorrere in categorie di investitori molto attivi o azionisti rilevanti; in tale non normale ipotesi si devono considerare, valutare ed osservare le indicazioni portate dalla comunicazione CONSOB n. DME/5078692 del 29 novembre 2005 con riferimento alle strategie di manipolazione del mercato.

Ricorre inoltre la possibilità che l'Ente entri normalmente o sistematicamente in possesso di informazioni privilegiate; in tali casi esso deve adottare procedure idonee a limitare il rischio degli abusi indicati negli artt. 184 e 187 bis del D.to Leg.vo n. 58/98

## **9°) - SEZIONE NONA**

### **Art. 25 septies**

#### **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.**

##### **9,1) - I reati considerati -**

L'art.9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.L.vo 231/2001; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008, sicché la disposizione interessata ha attualmente il seguente tenore:

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si

applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

A loro volta le norme richiamate così stabiliscono:

**Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.**

(1) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

(2) Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

(3) Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

**Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti.**

(1) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

(2) La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

**Art 590 c.p. - Lesioni personali colpose.**

(1) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila).

(2) Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 (lire duecentoquarantamila) a euro 619 (un milione e duecentomila); se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.239 (due milioni e quattrocentomila).

(3) Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le

lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

(4) Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

(5) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art.30 del D.Lgvo 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; detto articolo 30 così recita:

### **“Articolo 30”**

#### **“Modelli di organizzazione e di gestione”**

“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendali definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL, per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British Standard OHSAS 18001 : 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al precedente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell' art.11”.

Si tratta di disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica; presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari.

In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo prescinde dal normale requisito di un reato commesso per arrecare un vantaggio all'Ente, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità pure in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per l'Ente.

In terzo luogo - nel testo attuale dell'art.25 septies e superando alcune incertezze originate dall'iniziale dizione dell'articolo - appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dal fatto che - mentre in ogni altro caso la legge lascia ai singoli Enti di elaborare a propria discrezione il modello organizzativo, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati - nella specie, l'art.30 del T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente.

## **9,2) - Aree esposte al rischio -**

L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività dell'Azienda e, in specie, le aree per le quali l'Azienda ha già dato attuazione alle previsioni dei D.L.vi 926/1984 e 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.



Sulla base anche del Documento adottabile di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici (CHI);
- rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni (ACA);
- rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
- rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- rischi da esposizione ad agenti fisici (AFI);
- rischi da utilizzo di videoterminali (VDT);
- rischio da incendio (INC).

Il Documento Valutazione Rischi è richiamato a confronto anche:

- per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- per i protocolli elaborati dall'Azienda per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

### **9,3) - Regole di comportamento -**

L'Azienda, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico.

In particolare tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre l'Azienda ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D.L.vo 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida UNI-INAIL recepite da questo Documento Aziendale;
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

#### **9.4) - Primi contributi prescrittivi di Modello Operativo –**

Ai sensi del V comma dell'art. 30 del D.L.vo 9/4/2008 n. 81 l'Azienda assume, quale primo modello di organizzazione aziendale, le linee guida 28/9/2001 approntate da UNI-INAIL per la fissazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Le suddette linee si intendono vincolanti ed operative, salvo quelle parti che, con espresso provvedimento dell'Azienda, risultassero formalmente modificate e sostituite da specifico Disciplinare Aziendale.

### **10°) - SEZIONE DECIMA**

#### **Art. 24 bis**

#### **(Reati informatici e trattamento illecito dei dati)**

10,1) - Le fattispecie criminose -

Con legge 18/3/2008 n. 48 è stato introdotto il seguente testo dell'articolo 24 bis del D.Lgvo 231/2001:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c) d) ed e)".

I singoli reati informatici sono i seguenti:

- Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici) -

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

- Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) -

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) -

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad € 5.164,56.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,56 ad € 10.329,12 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

- Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) -

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuto o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

- Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) -

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- Art. 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) -

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

- Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici) -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

- Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati

dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) -

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) -

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

## **10.2) - Regole di comportamento -**

Il rischio dei reati informatici è ravvisabile in ogni area dell'Azienda, data la forte diffusione delle risorse informatiche.

L'Azienda non risponde dei reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici solo se possa dimostrare:

- di aver adottato ed attivato modelli di gestione e regole di comportamento idonei a prevenire il reato;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la vigilanza e l'aggiornamento di modelli e regole di comportamento;
- che la commissione del reato informatico è avvenuta colla fraudolente elusione del sistema di sicurezza aziendale, intendendo per tale l'insieme delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare - attraverso il modello organizzativo e le regole di comportamento - la protezione della integrità, della riservatezza e della disponibilità dell'informazione e delle risorse impiegate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Nell'ambito dei suddetti principi vanno previsti comportamenti vietati e comportamenti dovuti. Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto:

- a) alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicitare, a vari effetti, efficacia probatori a;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico dell'Azienda al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- g) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- h) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- i) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, i dipendenti ed i collaboratori della Azienda devono:

- a) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
- b) non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- c) evitare di introdurre e/o conservare in Azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informatici;
- d) evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- e) evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);
- f) evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;

- g) evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque assistiti dall'Azienda;
- h) evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- i) utilizzare la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- l) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- m) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- n) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- o) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
- p) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.

## **11°) SEZIONE UNDICESIMA**

### **Art. 25 octies**

#### **Reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**

10,1) - L'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, come modificato dal D.Lgs. 16/11/2007 n. 231, e dall'art. 3 comma 5 della Legge 15/12/2014 n.m 186 dispone che:

**“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 640 ter. 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nei massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.**

**Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'Uif, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.**

Le misure penali interessate così stabiliscono:

“Art. 648 c.p. - Ricettazione -

(1) Fuori dei casi di concorso nel reato (110), chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si

intromette nel ferie acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 (lire un milione) ad euro 10.329 (lire venti milioni). (379, 648-ter, 709, 712).

(2) La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 (lire un milione), se il fatto è di particolare tenuità (62).

(3) Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile (85) o non è punibile (649) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

“Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio -

(1) Fuori dei casi di concorso nel reato (110), chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (42), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni) (379, 648-ter, 649 ). (Art. 3 comma 1 Legge 15/12/2014 n. 186 Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio: le parole “1.032 a euro 15.493” sono sostituite dalle seguenti “5.000 a euro 25.000”).

(2) La pena è aumentata (64) quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

(3) La pena è diminuita (65) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

(4) Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

“Art. 648-ter c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita –

(1) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni ed altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni) (649). ). (Art. 3 comma 1 Legge 15/12/2014 n. 186 Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio: le parole “1.032 a euro 15.493” sono sostituite dalle seguenti “5.000 a euro 25.000”).

(2) La pena è aumentata (64) quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

(3) La pena è diminuita (65) nell'ipotesi di cui 71 secondo comma dell'articolo 648.

(4) Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

«Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio).

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione



inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Aree soggette a rischio  
»

I reati previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter1 C.P., hanno possibilità di accadimento anche nelle strutture socio assistenziali particolarmente in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all'emissione di fatture e note di credito e all'utilizzo di denaro.

Conseguentemente dovranno osservarsi le seguenti regole di comportamento:

- si dovrà porre particolare attenzione alle disposizioni di cui al D. Lvo 231/01 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare si dovranno osservare i principi dettati da detta legislatura in tema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- dovrà essere curata la conoscenza della clientela e dei soggetti con cui si stabiliscono rapporti con contenuti finanziari; la tracciabilità delle operazioni e la funzione del personale segnatamente a quello preposto a rapporti finanziari.
- dovrà essere posta attenzione per minor ricorso e limitazione all'utilizzo di denaro contante utilizzando privilegiatamente Bonifici bancari o soluzioni similari sia per entrate che per effettuazione di spese.
- In particolare nell'uso del denaro e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del D. Lvo 231/2001 dovranno essere rispettati i limiti di cui all'art. 49 e di cui alle più recenti disposizioni del D.Lgvo 231/2001, nonché alle disposizioni relative agli assegni, inoltre va privilegiato –rispetto all'uso del contante – il ricorso a strumenti di pagamento tracciabili quali Bonifici Bancari o simili.

**Art. 49, commi 1-11, D. Lgvo n. 231/2007 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore**

**“1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.**

*(L'importo originario di 5.000 euro è stato modificato prima in 12.500 euro dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, successivamente in 5.000 euro dall'art. 20, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ancora in 2.500 euro dall'art. 2, comma 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. L'importo è stato infine così adeguato dall'art. 12, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

*Il Comma è stato così modificato dall'art. 29, comma 1, lettera a) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 27, comma 1, lettera p), numero 1) del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall' art. 18, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169.*

*Per l'elevazione del limite all'uso del denaro contante di cui al presente comma, vedi l'art. 3, commi 1 e 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44).*

**1-bis. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di 2.500 euro.**

*(Comma aggiunto dall'art. 27, comma 1, lettera p), numero 2) del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall' art. 18, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169, a decorrere dal 2 ottobre 2012, ai sensi di quanto disposto dall' art. 33, comma 1, del d. lgs. 19 settembre 2012, n. 169).*

**2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.**

**3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.**

**4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.**

**5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.**

*(Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 27, comma 1-ter, del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141, aggiunto dall'art. 18, comma 2, del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169).*

**6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.**

**7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.**

**8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.**

*(Comma così modificato dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione).*

**9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.**

**10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.**

*(Comma modificato dall'art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, che ha soppresso il seguente periodo finale: "Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante").*

**11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale."**

### **Art. 58, D. lgvo n. 231/2007 – Violazioni del Titolo III**

**1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 1-bis, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.**

*(Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, lett. z), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169).*

**2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.**

*(Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169).*

**3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.**

*(Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169).*

**4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.**

*(Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. cc), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169).*

**5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.**

**6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.**

**7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.**

**7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che**

**riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.**

*(Comma aggiunto dall'art. 20, comma 2, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 12, comma 1-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, così sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. dd), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)*

## 12° - SEZIONE DODICESIMA

### Art.25 nonies

#### Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

12,1 - L'art. 4 della legge 3/8/2009 n.116 reca la seguente precisazione:

“Dopo l'articolo 25 octies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 è inserito il seguente: **Art 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) – 1. In relazione alla commissione detto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.**”

La misura penale richiamata dalla suddetta disposizione è di questo tenore:

**377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia , o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (c.p.p. 500), quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni**

12,2 - Area esposta a rischi

L'art. 377 bis del Codice Penale mira a prevenire il pericolo che le persone chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice in un processo penale possono essere destinatarie di indebite pressioni o sollecitazioni al fine di nascondere la verità al Giudice o di rappresentare i fatti in modo travisato.

Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento; è, infatti prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali.

12,3 - Regole di comportamento

La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla generale astrazione da qualsiasi forma di intrattenimento o di sollecitazione nei confronti di persone che o sono state chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice penale o sono potenzialmente esposte all'eventualità della suddetta chiamata.

L'Azienda, per impedire gli eventi inibiti, prevede, nel Codice Etico, col 6° comma dell'art.16, misure adeguate.

### **13°) SEZIONE TREDICESIMA**

#### **ART. 24 TER – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

13.1 – i reati considerati

L'art. 2 comma 29 della L. 15/7/2009 n.94 ha introdotto la seguente disposizione: Art. 24 ter.

“1.In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 1, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Le disposizioni penali coinvolte nell'art.24-ter sono le seguenti:

#### **ART. 416, COMMA 6 C. P.**

##### **Associazione per delitti concernenti l'immigrazione**

“Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (5) (6), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (7) (8).”

### **Art. 416 bis Codice Penale. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1)**

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni [32-quater, 305 c.2, 306 c.2, 416 c.2; c.p.p. 51 c.3 bis] (2).

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [305 c.3. 306 c. 3, 416 c.3; c.p.p. 275 c.3] (2).

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti [39], per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti [416-ter] a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (3).

Se l'associazione è armata [585 c.2, c.3] si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma (2) e da quindici a ventisei nei casi previsti dal secondo comma [63 c.3] (2).

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti [585c.2, c.3] (4), anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti [39], le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà [63 c.3] (5).

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (6) (7).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (8) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (9), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17).”

### **ART. 416-TER C.P.**

### **416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso.**

“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro (1).”

### **ART. 630 C.P.**

#### **630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (1).**

“Chiunque sequestra una persona [589-BIS, 605] allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni [c.p.p. 51, c.3-bis].

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo [84].

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi [63 c.3].

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8).”

### **ART. 74 D.P.R. 309/1990**

#### **TESTO UNICO SUGLI STUPEFACENTI**

(Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

**“Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”

**ART. 407 comma 2 lett. A) n. 5 C.P.P.**

**Art. 407 Codice di Procedura Penale. Termini di durata massima delle indagini preliminari**

“2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano [33-bis, c.1°]:

a) (1) i delitti appresso indicati (2):



- 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (3);
- 2) delitti consumati o tentati [c.p.56] di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale [18, 303 c. b), 3-bis, 307 1-bis, 533 3-bis];
- 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (4);
- 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma (5) [270-bis secondo comma] (5) e 306, secondo comma, del codice penale [artt. 147-bis c.3, coord. 226] (6) (7);
- 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (8);
- 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (9);
- 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza [380 c. 2m];
- 7-bis) (10) dei delitti previsti dagli articoli 600 (11), 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602 (11), 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (12) (13);
- b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini [61] o di persone offese [90,91] (14);
- c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero [c.p.p. 727 ss.];
- d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371."

---

Si è in presenza dei cosiddetti reati mezzo, cioè di reati costituenti il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati.

La legge sanziona la associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Il fenomeno delle associazioni di tipo mafioso ha subito crescenti forme di presenza e penetrazioni in molte Regioni e nelle più diverse attività della vita civile e richiede la massima attenzione di tutti gli operatori economici e sociali.

In particolare – nell’ambito di strutture eroganti servizi socioassistenziali e sociosanitari – può ricorrere il tentativo della criminalità organizzata di assumere gestione di appalti e di servizi (pulizia, rifiuti, mensa, ecc.) e di porre in essere forme di infiltrazione e di coordinamento, anche in vista dell’assunzione, da parte di aderenti alle organizzazioni mafiose, di varie forme di ingerenza, gestione e controllo.

Sotto alcuni profili la possibilità di infiltrazione esiste anche nell’ambito delle strutture private e può essere facilitata dalla circostanza che l’assunzione di dipendenti e l’affidamento di appalti non sono condizionati alla produzione di certificazioni atte ad escludere l’appartenenza ad organizzazioni mafiose. D’altra parte, nelle strutture private, la maggiore libertà di liberamente individuare i soggetti da assumere o cui affidare appalti o simili, consente di escludere, dalla sfera dei possibili candidati, soggetti che non offrano sicura garanzia di non appartenere a cerchie criminali.

E’ inoltre anche possibile e consigliabile che cautele formalmente dettate per il settore pubblico (quali le attestazioni e le certificazioni antimafia) siano applicate, per libera determinazione degli Enti interessati, anche nella sfera dei soggetti privati.

Nell’ambito dell’Azienda, non sembrano ravvisabili apprezzabili pericoli di accadimento di reati associativi posti in essere per perseguire interessi propri dell’Ente.

Possono, al limite, sussistere pericoli, di infiltrazioni mafiose; quale misura preventiva può essere suggerita la richiesta, a fornitori di beni e servizi, delle certificazioni anti mafia, certificazioni che sono richieste per la partecipazione alle gare pubbliche ma che anche con Enti o Associazioni private si può, per autonoma determinazione, richiedere a chi aspira ad entrare in rapporti contrattuali.

---

## **14° SEZIONE QUATTORDICESIMA**

### 14.1 I reati considerati

L’art. 17 c.7 lett. B) della Legge 23/07/2009 n. 99 ha introdotto il seguente:

#### **“Art 25 bis 1**

#### **Delitti contro l’industria e il commercio**

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2.”.

I reati interessati sono i seguenti:

### **ART. 513**

#### **513. Turbata libertà dell'industria o del commercio.**

“Chiunque adopera violenza sulle cose [c.p. 392] ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p. 508] “.

### **ART. 513 BIS C.P.**

#### **Illecita concorrenza con minaccia o violenza.**

513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”.

### **ART. 514 C.P.**

#### **514. Frodi contro le industrie nazionali.**

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 32, 517] (1).

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

## **ART. 515 C.P.**

### **515. Frode nell'esercizio del commercio. (1)**

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (2).

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29].”

## **ART. 516 C.P.**

### **516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.**

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine (1) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442, 444, 517-BIS, 518].”

## **ART. 517 C.P.**

### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.**

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [c.c. 2563-2574], atti a indurre in inganno [473, 474] il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 514, 517-bis, 518].”

## **ART. 517 TER C.P.**

### **517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.**

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

### **ART. 517 QUATER C.P.**

#### **517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.**

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”.

---

Il compimento dei reati contro l'industria e il commercio presuppone che l'ente interessato svolga attività commerciali ed industriali; nell'ambito dell'Azienda non è prefigurabile l'esistenza di tale presupposto e, quindi, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati dalle disposizioni citate.

---

### **15°) SEZIONE QUINDICESIMA**

15.1 delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 15 c. 7 lett. c) L. 23/7/2009 n. 99 ha introdotto le seguenti disposizioni:

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n.633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Resta fermo quanto previsto dal’art. 17-quinquies della citata legge n.633 del 1941.”.

I reati interessati dall’art. 25 novies sono portati dalla Legge 633 del 1941 e sono i seguenti:

### **ART.171 (comma 1, lettera a-bis e comma 3)**

“c.1) Salvo quanto disposto dall’art. 171-bis e dall’articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;

C.2) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.”.

### **Art. 171 bis**

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”.

### Art. 171-ter

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”.

#### **Art. 171-septies**

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

#### **Art. 171-octies**



“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”.

### **Art. 171-octies-1**

“Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.”.

La commissione di delitti contro le regole a tutela del diritto d'autore non ha consistente possibilità di verificarsi nell'ambito dell'Azienda che svolge attività assistenziali di carattere socio-sanitario o socio-assistenziale.

Sussistono, tuttavia, limitati ambiti operativi in cui possono verificarsi contatti con la protezione delle opere dell'ingegno.

In primo luogo ciò può verificarsi nell'ambito dell'attività di ricerca che non è solo di carattere sanitario e che può svilupparsi nella divulgazione dei risultati della ricerca stessa.

Esistono, poi, iniziative informative indirizzate al vasto pubblico per la divulgazione e la conoscenza di opere, supporti e ausili dovuti alla ricerca nelle sue varie espressioni.

L'attività dell'Ente, comunque, per quanto non possa interessare la normativa sulle opere dell'ingegno va svolta col puntuale rispetto delle specifiche norme tutelari.

---

## **16°) SEZIONE SEDICESIMA**

### 16.1 reati ambientali

Con l'art. 2 comma 2 della Legge 7/7/2011 n.121 è stato disposto di inserire, nel D.Lgvo 231/2001, la seguente nuova disposizione:

## **ART. 25-UNDECIES**

### **REATI AMBIENTALI**

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

A) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

B) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

C) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo La sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

L'art. 25 undecies eleva a presupposto della responsabilità amministrativa una vasta gamma di reati contro i valori ambientali e segnatamente i reati previsti dalle seguenti norme:

#### **ART. 727 BIS C.P.**

(Come introdotto dall'art. 1 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 121/2011)

### **UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva e detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

(1) Articolo inserito dall'art. 1 d.lg 7 luglio 2011 n. 121.

#### **ART. 733 BIS C.P.**

(Come introdotto dall'art. 1 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 121/2011)

### **Distruzione o deterioramento di habitat**

#### **all'interno di un sito protetto**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale, per specie animale o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell’applicazione dell’art. 733-bis del codice penale per “habitat all’interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art.4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.”

Più reati previsti dal D.Lgs 3/4/2006 n. 152 come segue:

**a)** - limitatamente ai reati previsti dai commi 2, 3 e 5, 11 e 13 ex art. 2 comma 2 art. undecies cit.

### **ART. 137 SANZIONI PENALI**

“2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l’arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai

processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”.

**b)** limitatamente ai reati previsti dai commi 1, lettere a) e b), 3 –primo periodo, 3- secondo periodo- 5 e 6

### **ART. 256**

#### **256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”.

**c) -**

**ART. 257**

**Bonifica dei siti**

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1

**d) -**

**ART. 258**

(limitatamente al comma 4, II periodo)

**ART 258 Violazione degli obblighi di comunicazione,**

**di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

“4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

**e)**

-

**ART. 259**

(limitatamente al comma I)

**Traffico illecito di rifiuti**

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”.

**f) -**

#### **ART. 260**

##### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.”

4 bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profilo del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

**g) -**

#### **ART. 260 BIS**

(limitatamente ai commi 6, 7 e 8)

##### **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

....

“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a



colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”.

h)

#### **ART. 279**

(limitatamente al comma 5)

#### **Sanzioni**

“5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa.”.

---

Per i reati previsti dalla Legge 7/02/1992 n.150 Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 1, comma 1-2, art. 6, comma 4.

#### **ART. 1 COMMA 1-2 L. 150/1992**

“1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.”.

#### **ART. 6 COMMA 4 L. 150/1992**

“4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.”

### **ART. 3 BIS COMMA 1 L. 150/1992**

(come modificato con art. 3 D.Lgs. 275/2001)

“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3bis.

Per i reati previsti dalla **L. 28/12/1993 n. 549**

### **ART. 3**

#### **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.**

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1)

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e

dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito (2).

(1) Comma modificato dall'art. 15, l. 31 luglio 2002, n. 179.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 16 giugno 1997, n. 179.”.

Per i reati previsti dal **D.Lgs. 6/11/2007 n.202 art. 8 e 9**

## **ART. 8**

### **Inquinamento doloso**

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”.

## **Art.9**

### **Inquinamento colposo**

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”.

## **Legge 22 maggio 2015 n. 68**

### **Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**

«Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di piu' persone, di lesioni di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni venti.

Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività'.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà'.

Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). - Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà' e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà' nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria

nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-undecies. (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca».

4. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».

5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonche' dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».

7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonche' per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonche' all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia».

---

I reati previsti dall'art. 25 undecies del D.Lgvo 213/01 appartenenti alla categoria dei cosiddetti reati ambientali hanno quasi tutti normali possibilità di accadimento anche nell'ambito dell'Azienda.

Non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli artt. 727 bis C.P. “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette”, 733 bis C.P. “distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”, quelli di cui alla legge 7/2/1992 n.150 limitatamente agli art.1 comma 1 e 2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.), di cui al D.Lgvo 611/2007 n.202, artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi).

Gli altri reati previsti all'art.25 undecies, riferiti pressoché integralmente alla materia della produzione, raccolta, smaltimento dei rifiuti, hanno invece normali possibilità di accadimento.

L'attività dell'Ente, infatti, rivolta prevalentemente al ricovero di soggetti in strutture di carattere socio-sanitario o socio assistenziale, comporta la produzione di quantità considerevoli di rifiuti sia di carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, sia di carattere speciale attinenti all'attività di cura e somministrazione di farmaci, medicinali e presidi.

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale.

Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies tutti i settori o uffici dell'Ente preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:

- a) non pericolosi;
- b) assimilati agli urbani;
- c) pericolosi non a rischio infettivo;
- d) pericolosi a rischio infettivo;
- e) che richiedono particolari sistemi di gestione.

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.

La materia, pertanto, deve essere disciplinata da apposite procedure conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, particolarmente riferite alla:

- raccolta a livello di singola U.O. o reparto o unità organizzata, dei rifiuti prodotti, differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
- prescrizioni sull'idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto, con l'indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del contenitore;
- raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido), dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani;
- raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
- indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati;
- tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti e del sistema informatico di tracciabilità degli stessi (SISTRI). Il formulario deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto dal D.Lgvo 22/97.



Le sopraindicate prescrizioni devono essere analiticamente previste in procedure di carattere unitario per l'intero Ente e la relativa vigilanza è affidata alla responsabilità delle direzioni sanitarie di presidio, nonché di tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento.

A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite a:

- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D.Lgvo 152/06);
- realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 D.Lgvo 152/06;
- requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
- requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art.193);
- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).

Particolare attenzione e cura, sotto il profilo dei requisiti formali e sostanziali di idoneità, dovrà essere riservata nella individuazione dei soggetti specializzati nel trasporto e smaltimento dei rifiuti; attraverso la:

- verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183);
- verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.

### **SEZIONE DICIASSETTESIMA**

#### **REATI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO**

#### **CITTADINI STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO**

#### **IRREGOLARE.**

L'art. 2 del D.Lgs. 16/7/2012 n.109 ha introdotto la seguente nuova disposizione:

Art.2

Disposizione sanzionatoria

Art. 2

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-undecies è inserito il seguente:

25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro..

La norma richiamata è costituita dall'art. 22 del D.Lgs. 25/07/1998 n. 286 del seguente testuale tenore:

Art.22

- 113 -

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

Art. 22

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, articoli 8, 9 e 11 legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13).

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti

giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per

dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del

procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

### Il rischio

La norma eleva a presupposto di responsabilità amministrativa anche le violazioni relative alla assunzione quali dipendenti di cittadini stranieri assunti da datori di lavoro italiani (o impieganti più di 5 dipendenti) ove tali lavoratori non risultino in regola con le disposizioni relative al soggiorno in Italia.

Il rischio è sussistente anche presso gli Enti assistenziali, atteso che è ormai generale e diffusa la prassi di assunzione di lavoratori stranieri; anzi, è possibile che il lavoratore straniero sia assunto per lavori di manovalanza (poco graditi al cittadino italiano) o per considerazione umanitaria a cui può essere indotto un Ente con finalità solidaristiche o caritative.

Nel caso dell'ASP in quanto Ente pubblico il problema non si pone direttamente poiché l'attuale legislazione consente solo l'assunzione di cittadini italiani o comunitari.

Si può presentare però il caso di utilizzo di lavoratori stranieri da parte di soggetti esterni assegnatari di porzioni o di funzioni di servizio esternalizzato.

### Misure preventive

Le misure da osservare da parte dei soggetti esterni assegnatari di servizi all'interno dell'ASP, sono costituite dalla acquisizione, prima dell'instaurazione del rapporto di impiego, del permesso di soggiorno; inoltre, in caso di permessi di soggiorno temporanei, il lavoratore dovrà produrre la documentazione attestante l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno.

E' opportuno che, nei contratti individuali, siano citati gli estremi del soggiorno e che –in caso di permesso temporaneo- sia espressamente sancito l'obbligo del lavoratore di documentare il tempestivo rinnovo del permesso sotto comminatoria di risoluzione del rapporto di lavoro.

Per quanto concerne ASP si provvederà a richiedere in una percentuale significativa ai soggetti assegnatari di parte dei servizi di pertinenza copia dei permessi di soggiorno oltre che l'autocertificazione rilasciata in sede di gara e valida per tutto il periodo di assegnazione del servizio del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente legislazione in materia di impiego di lavoratori stranieri.

**SEZIONE DICHIOTTO**  
**REATI DI PROPAGANDA, ISTIGAZIONE E INCITAMENTO FONDATI SULLA NEGAZIONE,**  
**SULLA MINIMIZZAZIONE IN MODO GRAVE E SULL'APOLOGIA DELLA SHOAH, DEI**  
**CRIMINI DI GENOCIDIO, DEI CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ E DEI CRIMINI DI GUERRA**  
**(C.D. NEGAZIONISMO)**

L'art. 5, comma 2, L. 20.11.2017 n.167, pubblicata in G.U. 12.12.2017 denominato "Art. 5 – *Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale - Caso EU Pilot 8184/15/JUST*" – ha modificato l'art. 25 terdecies del d.lgs. 231/2001.

E' prevista l'applicabilità di sanzioni pecuniarie e interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001.

Inoltre è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'Ente sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti.

Si riporta di seguito il contenuto del nuovo articolo:

*Art. 25-terdecies.*

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*

*2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

*3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

**PARTE TERZA**

**CODICE ETICO COMPORTAMENTALE**

**CAPO I**

**1) - Principi generali -**

L'Azienda, nello svolgimento della propria attività, interamente rispetta le leggi comunitarie, nazionali, regionali e non intende intrattenere rapporti con chi non è allineato su tale principio, anche laddove condotte diverse potessero arrecare benefici e vantaggi.

Accanto al principio di legalità, ed anche in carenza di indirizzi ideali propri dell'Azienda, l'attività dell'Azienda stessa si ispira ai seguenti principi:

**- Centralità della persona -**



Il primato della persona, in particolare, tende ad assicurare il benessere fisico, psichico e morale degli assistiti, con azioni miranti alla eliminazione od alla riduzione degli stati di malattia o di difficoltà. La centralità della persona eleva il rapporto fra gli Operatori dell'Azienda e gli Assistiti come intesa fra persone che tendono a riconoscersi sulla base dei medesimi bisogni umani e della comune esperienza del dolore e della sofferenza.

Le attività sanitarie ed assistenziali vanno svolte nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona assistita, salvaguardandone la dignità e la libertà.

- Trasparenza e correttezza -

L'Azienda imposta la propria attività alla massima trasparenza.

I soggetti che hanno rapporti con la Azienda devono essere posti nella condizione di avere informazioni complete e precise sulle attività che li riguardano o degli Assistiti; in particolare varino forniti tutti i dati necessari per operare scelte consapevoli.

Nello svolgimento degli adempimenti di carattere economico vanno resi noti i comportamenti utili per cogliere il reale andamento economico dell'Azienda e per consentire di verificare una condotta senza scopo di lucro, come è nelle regole Statutarie dell'Azienda.

Le informazioni e le comunicazioni vanno rese in termini chiari e comprensibili, allo scopo di consentire la facile e generale comprensione.

- Efficacia, efficienza ed economicità -

L'Azienda intende svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili ed attraverso l'eliminazione di fattori di spreco o di indebito aggravio. L'Azienda si propone di svolgere continua attività formativa ed informativa per accrescere il grado di professionalità degli operatori nei diversi livelli e per migliorare le loro capacità professionali e gestionali.

- Riservatezza -

L'Azienda assicura in ogni settore della propria attività il rispetto delle norme e delle regole in materia di riservatezza.

Nell'acquisizione, trattamento e comunicazione dei dati sensibili (in specie ex D.Lgvo 196/2003), l'Amministrazione è tenuta ad osservare le modalità necessarie per tutelare la riservatezza dei dati.

Ai dipendenti ed ai terzi che collaborano con l'Azienda è fatto divieto di utilizzare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza per scopi diversi rispetto alla stretta esplicazione delle funzioni d'ufficio.

**2) - Ambito di applicazione -**

Il Codice Etico - comportamentale costituisce parte integrante del Modello Operativo dell'Azienda.

1. Ai fini della piena osservanza delle disposizioni portate dal D. Lgvo 8/6/2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti comunque operanti in posizione apicale o sottoposta sono tenuti all'osservanza:

- delle disposizioni contenute nella L.R. 1/2003; nel Regolamento di attuazione 11 giugno 2003; di ogni ulteriore disposizione di spettanza regionale o statale che riguardi il settore delle ASP;
- delle disposizioni contenute nello Statuto, nel vigente Regolamento di organizzazione, delle altre disposizioni generali, in specie delle procedure e norme operative dell'Ente;

- delle ulteriori regole di comportamento previste in ogni parte del Modello Operativo e nel Codice Etico - comportamentale.

2. Il presente modello ed il Codice Etico costituiscono parte integrante delle norme regolamentari dell'Azienda, in specie delle procedure e norme operative dell'Ente.

### **3) - Regole Generali -**

1. L'Azienda è impegnata a svolgere i compiti previsti dal proprio Statuto nel rispetto della legge vigente e di ogni altra normativa, anche amministrativa, applicabile ai settori in cui l'Azienda opera.

2. Ogni attività autorizzata, in via generale e specificarne, da chi ne abbia il potere, deve essere espressa in forma documentale.

Per quanto riguarda i documenti, redatti in forma scritta:

- devono contenere la sottoscrizione di chi li ha emessi;
- vanno raccolti e custoditi in modo accurato, anche con modalità tali da assicurarne la facile ed immediata consultabilità.

3. Nessuna movimentazione di fondi può essere effettuata senza la contestuale documentazione scritta, secondo le modalità fissate nel precedente comma.

### **4) - Soggetti obbligati -**

1. Sono tenuti all'osservanza del presente codice tutti coloro che - in posizione apicale o di sottoposti all'altrui direzione o vigilanza - comunque ricadono nelle previsioni di cui agli articoli 5 - 6 - 7 del D.L.vo 231/2001, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di impiego. Il Modello si estende, pertanto, ad Amministratori, liberi professionisti, incaricati o simili. La dizione "Personale" si intende qui riferita a tutti i soggetti considerati nel presente articolo.

## **CAPO II**

### **CONDOTTA NELLA GESTIONE AZIENDALE**

### **5) - Regole Generali -**

1. L'Azienda mette a disposizione dei soggetti di cui all'art. 3, una copia del testo completo della vigente normativa di settore, secondo modalità che saranno oggetto di informazione delle rappresentanze sindacali aziendali; analoga informativa verrà data in caso di revisione o di ampliamento del Modello.

2. Immediatamente dopo l'adozione del Modello e la nomina dell'Organismo di Controllo saranno tenute riunioni di tutto il Personale presso i Centri o i Servizi di appartenenza, per una discussione iniziale sull'intera problematica.

3. L'Azienda organizza periodicamente o comunque in caso di modifica del Modello organizzativo, incontri di formazione per i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella struttura, il cui calendario sarà

comunicato alle rappresentanze sindacali, ove esistenti. Ai predetti incontri deve essere assicurata la partecipazione dell'Organismo di Controllo. Tali incontri avranno ad oggetto l'illustrazione della normativa di settore, del presente Modello e delle procedure relative allo svolgimento delle attività aziendali, anche mediante la distribuzione di materiale informativo.

L'Organismo di Controllo provvederà a conservare idonea documentazione comprovante la tenuta e l'oggetto degli incontri, nonché la frequenza da parte degli operatori dell'Azienda.

4. Il Personale di cui ai precedenti commi, in caso di dubbio sulla normativa, sul Modello o sulla sua applicazione, può richiedere i chiarimenti necessari all'Organismo di cui alla parte IV del Modello Organizzativo.

5. Il Personale non potrà per nessuna ragione invocare a propria scusa l'ignoranza della normativa in vigore o della propria qualifica ai fini penali, come determinata dagli artt. 357, 358 e 359 c.p.

#### **6) - Organo competente per l'informazione -**

1. Il Direttore Generale i Direttori/Responsabili ed i Direttori Sanitari di ciascun Presidio sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che dell'attività di ciascuno possa riguardare anche la competenza dell'altro.

2. Alla reciproca informazione sono, altresì, tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa procedura amministrativa, sanitaria od assistenziale.

3. Le Direzioni e le Direzioni sanitarie dei Presidi sono impegnate a far sì che, nel caso varie fasi della medesima procedura siano affidate a diversi operatori, non si produca un effetto di deresponsabilizzazione e sia sempre immediatamente possibile l'individuazione del soggetto responsabile.

#### **7) - Principi di contabilità -**

Il sistema di contabilità aziendale garantisce la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme vigenti. I destinatari, qualora vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organo di Vigilanza.

I principi contabili riportati nell'art. 2423 del codice civile (prudenza e continuità, realizzazione, competenza, valutazione separata e costanza) sono rispettati e perseguiti dall'Azienda attraverso la redazione e la tenuta dei libri sociali. I libri sociali sono il bilancio d'esercizio, il libro delle deliberazioni, il libro delle adunanze del Collegio Sindacale, il libro giornale, il libro inventario, il libro dei beni ammortizzabili ed il repertorio dei contratti. I libri sociali sono i principali strumenti per garantire la trasparenza delle informazioni contabili.

Il sistema amministrativo contabile ed il rispetto dei principi contabili è garantito anche da un Organo esterno denominato Revisore dei Conti.

#### **8) - Comportamento durante il lavoro -**

1. Il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.

2. Il comportamento del dipendente è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra

l'Azienda ed i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da essa svolta. A tal fine il dipendente manifesta disponibilità e cortesia usando un linguaggio semplice, motivando le risposte e cooperando con riservatezza con quanti sono interessati al lavoro degli uffici.

3. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione per il suo lavoro, il dipendente dovrà, in ogni momento, essere in grado di giustificare l'uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionale, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi.

#### **9) - Comportamento nella vita sociale -**

1. I dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

#### **10) - Doveri di imparzialità e di disponibilità -**

1. I dipendenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio.

2. Assumono atteggiamenti di attenzione e di disponibilità verso ogni persona in condizione di bisogno.

#### **11) - Divieto di accettare doni o altre utilità -**

1. Ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, donativi od altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività dell'Azienda, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.

2. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al responsabile dell'ufficio, provvedendo, nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite dei competenti uffici dell'Azienda.

#### **12) - Conflitto di interessi -**

1. I dipendenti non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.

2. I dipendenti hanno l'obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.

3. Il dipendente motiva per iscritto l'intenzione di astenersi al responsabile dell'ufficio, il quale decide sull'astensione.

#### **13) - Obbligo di riservatezza -**

1. I dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente alla qualità di pubblico ufficiale propria dei dipendenti dell'Azienda nell'esercizio delle loro funzioni.

2. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a non fornire

informazioni in merito ad attività dell'Azienda, ai dati aziendali ed alle condizioni generali degli assistiti.

#### **14) - Divieto di attività collaterali -**

1. I dipendenti non possono in ogni caso svolgere attività che impediscano o riducono l'adempimento dei compiti di ufficio o che contrastino con esso.

#### **15) - Accesso alle reti informatiche -**

1. L'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di password, che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura.

2. Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi.

3. E' vietato utilizzare la user ID e la password di altro operatore.

4. Al personale è vietato tassativamente alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, per procurare direttamente od indirettamente un vantaggio od un'utilità all'Ente.

5. Osservano, altresì, le particolari ed ulteriori regole presenti in altre parti del presente documento.

### **CAPO III**

#### **CONDOTTA NEI COMPORAMENTI CON RILEVANZA ESTERNA**

#### **16) - Correttezza delle informazioni -**

1. Il Bilancio deve assicurare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico.

2. Le comunicazioni od i progetti che vengono resi ad Autorità, ad Istituti bancari, ai creditori ed ai terzi in genere, devono essere conformi alle risultanze di Bilancio e, comunque, rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

3. In ogni caso va evitata qualsiasi indicazione non corrispondente al vero o comunque idonea ad indurre in errore i terzi.

4. Analoghi criteri vanno osservati nelle iniziative o nelle attività promozionali svolte al fine di conseguire l'apporto dell'oblatività privata.

5. Ogni progetto reso da soggetti esterni e contenente dati informativi di carattere economico va sottoscritta, nell'originale e nella copia, da chi lo ha compilato e la copia va conservata agli atti.

6. Nessuna sollecitazione o influenza può essere esercitata nei confronti di chi è stato chiamato –o ragionevolmente può essere chiamato – a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità Giudiziaria.

#### **17) - Incassi e pagamenti –**

1. Gli incassi ed i pagamenti sono di regola eseguiti attraverso operazioni demandate agli Istituti bancari opportunamente indicati.
2. Nell’ambito dell’Ente i pagamenti e gli incassi direttamente effettuati per ragioni di economicità e di funzionalità, possono essere effettuati solo da soggetti ai quali, secondo l’ordinamento dell’Ente o le sue disposizioni di servizio, sono attribuite le funzioni contabili od economiche.
3. I soggetti che procedono a pagamenti ed incassi, con particolare riguardo alle operazioni di incasso per contanti, sono tenuti a verificare la regolarità della moneta e dei titoli e, in ogni caso di possibile dubbio, ad avvalersi degli strumenti per congrue verifiche.

#### **18) - Rapporti cogli Organi di controllo interno e di revisione -**

1. Tutti coloro che, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno rapporti con Enti od Organi di controllo previsti da norme Statutaria o da disposizioni regolamentari, sono tenuti a favorire lo svolgimento dell’attività di controllo e di revisione, fornendo informazioni complete e dati veritieri.

#### **19) - Rapporti con le Autorità di vigilanza –**

1. I rapporti con le Autorità che esercitano attività di vigilanza in rapporto alle norme sulle ASP, o in rapporto alle attività esercitate in regime di accreditamento o di convenzione, vanno ispirate a veridicità e collaborazione.
2. Relativamente agli atti ed alle attività sui quali - ai sensi di legge - può esercitarsi il controllo dell’Autorità giudiziaria o dei competenti Organi della Pubblica Amministrazione, va assicurata la consultazione o l’acquisizione di tutti gli elementi necessari per permettere lo svolgimento dell’attività di vigilanza.

#### **20 - Rapporti di fornitura -**

1. La scelta del contraente per la fornitura di opere, beni o servizi all’Azienda va effettuata nel rispetto dei principi dell’economicità, della trasparenza, dell’efficacia e della parità di trattamento.
2. Va accertato che chi aspira a rendersi fornitore dell’Azienda posseda adeguati requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

### **CAPO IV**

#### **RAPPORTI COGLI UTENTI E MISURE PER L’EROGAZIONE E LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

#### **21) - Congruità dei ricoveri e delle prestazioni -**

1. I ricoveri e, in genere, la individuazione del tipo di prestazioni da erogare, devono essere disposti e conclusi esclusivamente in funzione di esigenze o bisogni degli assistiti in corrispondenza alle attività proprie dell'Azienda.
2. Qualora si accerti che i ricoverati non necessitano delle prestazioni erogabili dalla Azienda, il personale addetto all'assistenza dovrà immediatamente segnalare tali condizioni e circostanze, accertate dai Responsabili di riferimento, al fine di consentire la valutazione della dimissibilità e l'assunzione dei relativi provvedimenti.
3. Dovranno essere pertanto segnalati ai Responsabili di riferimento tutte le circostanze che possano esprimere la tendenza di congiunti o di terzi a favorire o protrarre il ricovero, in vista di attività di riduzione della condizione di piena libertà ed autonomia delle persone interessate.

## **22) - Rapporti cogli utenti-**

1. La Azienda, attraverso la professionalità dei propri Operatori e le strutture tecnologiche di cui dispone, vuole assicurare, agli utenti, adeguati standard di prestazioni e di prestazioni accessorie, anche a supporto dei bisogni sociali ed assistenziali.
2. La Azienda promuove e gestisce l'utilizzo, puntuale e personale, del consenso informato, al fine di consentire ad ogni utente di avere esatta conoscenza dei trattamenti e di aderire al piano diagnostico e terapeutico.
3. La Azienda cura la raccolta di tutti i dati ed elementi utili per la migliore formazione delle diagnosi e del trattamento; nello stesso tempo assicura che i dati raccolti saranno trattati ai fini del programma d'intervento e della rendicontazione al S.S.N., assicurando la maggiore riservatezza sotto ogni altro profilo.

## **23) - Prestazioni a tariffa -**

1. Nelle prestazioni remunerate dalla Pubblica Amministrazione con applicazione di tariffe forfettarie predeterminate, va assicurata l'erogazione di tutti gli interventi previsti dalle vigenti normative o convenuti in specifiche convenzioni. I Responsabili e le Direzioni Sanitarie dei Centri assicurano il recepimento nei protocolli di cura e nelle procedure interne dei vincoli all'erogazione delle prestazioni imposte dalla Legge o dai provvedimenti delle Autorità sanitarie.

## **24) - Prestazioni a rendiconto -**

1. In caso di prestazioni o servizi o ricerche finanziate dalla Pubblica Amministrazione sulla base dei costi effettivi occorsi, la previsione del costo complessivo va effettuata sulla base di computi ragionevoli ed attendibili.
2. La rendicontazione va resa sulla base dei costi e degli oneri effettivi occorsi. Agli atti vanno conservati i rendiconti resi alla Pubblica Amministrazione, corredati di tutti gli elementi giustificativi. I rendiconti vanno stesi da soggetto diverso rispetto a quello che ha predisposto il preventivo.

## **25) - Esposizione e fatturazione delle prestazioni -**

1. Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nell'Azienda, si impegnano, nei limiti delle rispettive competenze, così come determinate dal C.C.N.L., dall'Accordo Nazionale per i medici libero-professionisti, da contratti con associazioni professionali o singoli sanitari, e dal Regolamenti interni, ad operare per rispettare quanto stabilito dal D.P.R. 1/3/1994 in G.U. (suppl. ord.) n. 171 del 23/7/1994, punto 8, c.5, n.1 e segg., in materia di finanziamento delle attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, di ricerca e di formazione, al fine di evitare i possibili incentivi tipicamente associati al sistema di remunerazione a prestazione.

2. E' vietato, in particolare:

- erogare prestazioni non necessarie;
- fatturare prestazioni servizi non effettivamente erogati;
- fatturare utilizzando codici di D.R.G. o di tariffa che prevedono un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di D.R.G. o alla tariffa corrispondenti alle prestazioni erogate;
- erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri, in quanto prestazioni ricomprese in quelle già da erogarsi a causa del ricovero;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti o non finanziabili.

3. Compete, comunque, alle Direzioni Sanitarie anche quelle di Presidio la completezza delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione, nonché la loro reciproca corrispondenza, con particolare riferimento alla diagnosi principale alla dimissione.

4. Compete, in ogni caso, al Direttore di ciascun Presidio, anche attraverso un impiegato che ne abbia la capacità e che sia espressamente e formalmente delegato, controllare che la SDO costituente il titolo per l'accesso alla remunerazione della prestazione, contenga una diagnosi principale alla dimissione corrispondente a quella che comporta il DRG addebitato nella fattura di cui si richiede il pagamento alla ASL.

5. La fattura di cui al comma precedente, oltre ad essere sottoscritta dal Direttore di ciascun Presidio, deve contenere, almeno nella copia che rimane agli atti, le firme di chi, per le competenze amministrative e per quelle sanitarie, ha effettuato i controlli di cui ai precedenti commi 3 e 4.

## CAPO V

### TUTELA DEL LAVORO

#### 26) - Tutela della dignità dei lavoratori -

1. Il valore della centralità della persona è assunto anche nei rapporti di lavoro.
2. L'Azienda si assicura che lo svolgimento del rapporto di lavoro ed il tenore dei rapporti fra i vari operatori avvengano con modalità compatibili alla dignità dei lavoratori.
3. L'Azienda assicura ai lavoratori la possibilità di esporre situazioni o condizioni particolarmente lesive della dignità di ciascun dipendente.

#### 27) - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori -



1. L'Azienda si propone di praticare il costante miglioramento della sicurezza e negli ambiti di lavoro, presenti nella legislazione della salute dei lavoratori osservando tutte le regole in materia.
2. Il servizio di prevenzione e protezione provvede:
  - all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
  - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;
  - ad elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  - a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  - a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche;
  - a fornire ai lavoratori le informazioni dovute ed opportune.
3. L'Azienda è tenuta:
  - a stabilire ed assumere le misure per la gestione della sicurezza;
  - a svolgere adeguate attività di formazione, informazione ed addestramento contro i rischi;
  - ad assicurare la sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalla legge;
  - ad assicurare il rispetto degli standard tecnico-strumentali di legge relativi alle attrezzature, apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
- 4) L'organizzazione aziendale del lavoro fa riferimento e recepirà le linee guida UNI-INAIL (SGSL) 28/9/2001 per la protezione della salute e della sicurezza sul lavoro sulle quali ci si sta attualmente attuando con i soggetti qualificati nell'ambito della sicurezza.

## **PARTE QUARTA**

### **DELL'INIZIATIVA E DEL CONTROLLO**

#### **Sezione I – L'Organismo**

##### **Art. 1 – L'Organismo di iniziativa e di controllo -**

1. E' istituito presso l'Azienda, l'Organismo di iniziativa e di controllo previsto all'art. 6, comma 1, lett. B) del D.L.vo n. 231/2001.
2. Detto Organismo assume il nome di "Organo di iniziativa e controllo" ed è composto da un membro effettivo e da un Funzionario dell'ASP con funzioni da Segretario.  
L'Organo monocratico deve essere costituito da soggetto qualificato, con competenza, professionalità ed esperienza in campo legale, informatico, della sicurezza, contabile ed igienico- sanitario, dotato di requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e condotta impostata a valori etici.
3. Il Componente l'Organismo sarà il Revisore dei Conti dell'Azienda, l'altra figura di supporto è Funzionario dell'ASP anche con funzioni da Segretario.

4. L'Organismo nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, rimane in carica per un triennio e può avvalersi della collaborazione di esperti a cui sarà conferita dall'Azienda una consulenza di durata annuale, rinnovabile. Il Componente ha il compito di promuovere attività, convocare le riunioni e rappresentare l'Organismo presso gli Amministratori dell'Azienda.

**Art. 2 - Risorse finanziarie dell'Organismo -**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere previsto, in conformità allo Statuto, ed erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il D.L.vo n. 231/2001 e il presente Modello, assegnano all'Organismo.
2. Tale fondo sarà quantificato sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organismo.
3. I compensi eventualmente dovuti al componente l'Organismo saranno deliberati dal Consiglio dell'Azienda e liquidati periodicamente.

**Art. 3- Autonomia e garanzie per l'operatività dell'Organismo -**

1. L'Amministrazione dell'Azienda garantisce all'Organismo la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio di reato.
2. L'Amministrazione dell'Azienda assicura l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo.
3. L'Amministrazione dell'Azienda mette a disposizione dell'Organismo, qualora lo richieda, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria ed i mezzi tecnici necessari.
4. Resta, fermo, comunque, per i Dirigenti, l'obbligo generale di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

**Art. 4 - Funzioni dell'Organismo -**

L'Organismo ha il compito di vigilare sull'osservanza del Modello e del Codice Etico, nonché di curarne l'aggiornamento.

In particolare l'Organismo:

1. svolge le attività di controllo ritenute necessarie e opportune per accertare l'osservanza del Modello, anche attraverso l'adozione di opportune istruzioni;
2. svolge periodiche ispezioni mirate su attività, prassi od operazioni esposte a rischio, garantendo la stesura e la comunicazione dei relativi verbali;
3. raccoglie e comunica le informazioni e segnalazioni ricevute;
4. attua forme di raccordo colle altre funzioni aziendali, al fine di migliorare il monitoraggio sulle operazioni sensibili;
5. individua programmi e modalità informativi e formativi sul Modello organizzativo e sul Codice Etico stabilendo raccordi colle altre funzioni aziendali per la loro attuazione;
6. verifica la persistente idoneità del Modello organizzativo e svolge attività funzionali di proposta per il costante adeguamento ed aggiornamento.

**Art. 5 - Poteri dell'Organismo -**

1. L'Organismo, nei limiti delle proprie competenze, può richiedere ed ottenere informazioni da chiunque a qualunque titolo operi nell'Azienda.
2. Gli Organi di Direzione ed Amministrazione dell'Azienda che siano venuti a conoscenza di violazioni del Modello o di situazioni a rischio devono avvertire senza ritardo l'Organismo. Nel caso si tratti di un'ipotesi riconducibile alla fattispecie prevista dal successivo art. 8,

comma 2, devono altresì attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

3. L'Amministrazione dell'Azienda, per garantire la segretezza delle informazioni, sulla violazione del modello, fornite dai sottoposti - dipendenti o liberi professionisti - ha istituito una casella postale il cui accesso è riservato esclusivamente all'Organismo.
4. Le informazioni pervenute dovranno essere protocollate e conservate a cura dell'Organismo in modo da garantirne la segretezza.
5. Gli estremi della casella postale sono i seguenti:  
info@asppavia.it

## **Sezione II - Norme Procedurali**

### **Art. 6 - Riunioni dell'Organismo -**

1. L'Organismo si riunisce unitamente al Segretario, con un preavviso di almeno quarantotto ore, salvo casi di comprovata urgenza. La convocazione deve essere contestualmente trasmessa per conoscenza al Direttore Generale e al Consiglio dell'Azienda.
2. L'Organismo svolge i propri compiti di iniziativa e controllo nelle forme, nei modi e nei tempi che ritiene opportuni.
3. L'Organismo trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente.

### **Art. 7 - Procedure dell'Organismo -**

1. L'Organismo deve riunirsi almeno due volte l'anno, nei mesi di luglio e dicembre, per accertare l'applicazione abituale del modello attraverso il controllo di un significativo campione dei documenti sanitari ed amministrativi attinenti alle aree di rischio.
2. Almeno in occasione delle predette riunioni può essere sentito il personale per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del Modello.
3. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato.
4. Ai fini del controllo sulle operazioni di fatturazione delle prestazioni, il campione viene determinato mediante un criterio casuale, eventualmente basato sull'utilizzazione di un programma informatico ad hoc. Analoghi approfondimenti a campione potranno essere disposti per l'operatività in ambiti diversi da quello sanitario.
5. Delle operazioni di cui ai precedenti commi deve essere redatto apposito verbale complessivo, sottoscritto dal componente dell'Organismo.
6. Il verbale ed i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell'Organismo, custodito a cura del Segretario.

### **Art. 8 - Segnalazioni -**

1. Qualora l'Organismo, nelle forme previste dagli articoli precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere la violazione del modello da parte dei dipendenti o dei liberi professionisti operanti nella struttura, deve immediatamente procedere nello svolgimento ogni attività di indagine che riterrà opportuna al solo scopo di verificare la fondatezza dell'addebito e di agire conformemente alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.
2. Nel caso che appaia all'evidenza una violazione suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, l'Organismo ne dà immediata notizia all'Amministrazione affinché questa impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione

dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per l'Azienda, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L.vo n. 231.

3. Dell'attività svolta l'Organismo deve conservare idonea documentazione.

#### **Art. 9 - Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari -**

1. Qualora, a seguito dell'attività di indagine svolta, emergano seri e concordanti indizi di violazioni al modello, che integrino o non integrino ipotesi di reato, da parte di personale dipendente, l'Organismo deve immediatamente segnalare per iscritto all'Amministrazione dell'Azienda affinché questa proceda secondo il disposto del C.C.N.L. anche in materia di responsabilità disciplinare.
2. Qualora l'Organismo segnali violazioni, di cui al comma precedente, commesse da liberi professionisti, il Direttore Generale procederà, in coerenza con quanto previsto dalle vigenti normative e dai contratti stipulati anche recedendo, ove occorra, dal rapporto instauratosi.

#### **Art. 10 - Giuria -**

In caso di seri e concordanti indizi su avvenute trasgressioni al modello da parte degli Amministratori dell'Azienda, l'Organismo ne dà immediata comunicazione al Consiglio d'Amministrazione affinché, secondo le norme statutarie, o di legge, lo stesso Consiglio possa adottare i provvedimenti di cui all'art. 14, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 2.

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina senza ritardo una Giuria per l'accertamento dei fatti comunicati, ai sensi del comma precedente, e della relativa responsabilità degli Amministratori.
2. La Giuria è composta da tre membri.
3. Su richiesta degli Amministratori, di cui si deve accertare la condotta in violazione del modello, può essere chiamato a far parte della Giuria, quale Presidente, un professore universitario ordinario di materie giuridiche.
4. Della Giuria non può far parte il componente dell'Organismo, né i componenti del Consiglio d'Amministrazione scelto, comunque, dal Consiglio di Amministrazione.
5. L'accettazione dell'incarico da parte dei designati deve risultare da atto scritto inviato all'Azienda entro venti giorni dal ricevimento della Comunicazione della nomina.
6. I compensi per i componenti della Giuria sono determinati dal Consiglio d'Amministrazione e non possono gravare sul budget assegnato all'Organismo.
7. Se alcuno o tutti i componenti della Giuria divengono indisponibili per qualunque causa, il Consiglio d'Amministrazione provvede senza ritardo alla sostituzione.

#### **Art. 11 - Aggiornamento Modello -**

1. L'Organismo deve promuovere l'aggiornamento del Modello in relazione alle eventuali novità normative, alle mutate esigenze dell'Azienda o alla sopravvenuta inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato da cui discende la responsabilità per l'Ente.
2. Le modifiche di cui al comma precedente devono essere comunicate al Direttore Generale e al Consiglio d'Amministrazione per la relativa approvazione o per eventuale disaccordo da notificare per iscritto all'Organismo.
3. Le modifiche al Modello devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico.

#### **Art. 12 - Decadenze -**

1. Il componente dell'Organismo che perda la propria qualifica di Revisore dei Conti decade automaticamente dall'incarico.
2. La delibera relativa alle decadenze adottata senza ritardo dal Consiglio di Amministrazione che, nella stessa occasione, provveda alla necessaria sostituzione.

### **Sezione III - Sistema disciplinare**

#### **Art. 13 - Rilevanza delle trasgressioni -**

1. La trasgressione alle disposizioni contenute nel presente modello e nel Codice Etico costituisce, per il personale dipendente medico, paramedico ed amministrativo, violazione del dovere di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura e dell'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dall'Azienda secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri, così come è stabilito dai C.C.N.L. per il personale dipendente.

#### **Art. 14 - Sanzioni applicabili -**

1. Le trasgressioni del Modello sono accertate e sanzionate, rispettivamente, ai sensi degli articoli applicabili nelle fattispecie ai sensi dei vigenti CC.CC.N.L.
2. La violazione del Modello che abbia determinato l'iscrizione del dipendente e/o dell'Azienda nei registri degli indagati della competente Procura della Repubblica costituisce sempre infrazione con carattere di particolare gravità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. dei CC.CC.N.L. applicabili.

#### **Art. 15 - Modalità di applicazione dei provvedimenti disciplinari -**

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati, in ogni caso, da parte dell'Azienda, in conformità e secondo le procedure previste dalle attuali normative di riferimento.
2. I predetti contratti devono contenere specifiche clausole per la immediata risoluzione in caso di grave violazione del Modello.

#### **Art. 16 - Estensione delle responsabilità -**

1. In caso di accertamento di una grave trasgressione al Modello, il Direttore Generale dell'Azienda verifica che si proceda disciplinarmente, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e dei CC.CC.N.L. negli articoli di questo Capo richiamate, nonché, ricorrendone il caso, nei confronti del diretto superiore o del responsabile dell'unità funzionale o dell'area amministrativa per accertare eventuale colpa "in vigilando".

#### **Art. 17 - Regole procedurali applicabili alla Giuria -**

1. La Giuria di cui all'art. 10, comma 2, nell'accertamento dei fatti, opera in analogia alle norme stabilite per il procedimento disciplinare dal C.C.N.L., in quanto applicabili.
2. La Giuria deve depositare presso la sede dell'Azienda le proprie conclusioni, adeguatamente motivate e in forma scritta, entro tre mesi dallo spirare del termine di cui all'art. 10, comma 6. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, su richiesta della maggioranza dei componenti della Giuria, per gravi e comprovate ragioni, può deliberare una proroga non superiore ai trenta giorni.

#### **Art. 18 - Riservatezza -**

1. I componenti della Giuria sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti da essi compiuti nell' esercizio dell'incarico ricevuto, salvo che per il contenuto del verdetto già depositato nella sede dell'Azienda.

**Art. 19 - Provvedimento a carico degli Amministratori -**

1. La violazione del presente Modello che astrattamente integri ipotesi di reato da parte degli Amministratori determina la segnalazione agli Enti che hanno effettuato la nomina.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza semplice, può determinare una sanzione pecuniaria a loro carico, al cui pagamento sono obbligati in solido, non inferiore ad un terzo del vantaggio economico, stimato come profitto per l'Ente, derivante dalla violazione che astrattamente integri un' ipotesi di reato e la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.
3. Le violazioni dolose del presente Modello che astrattamente non integrino ipotesi di reato da parte degli Amministratori, determinano comunque la segnalazione agli Enti che hanno effettuato la nomina.

**Art. 20 - Rivalsa -**

1. L'Azienda si riserva di agire nelle sedi competenti contro chiunque abbia commesso reati nel contesto dell' attività aziendale.

# Allegato 11

## Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI ASP PAVIA

### Articolo 1 Principi

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. Il presente Patto di Integrità è mutuato dallo schema approvato in Regione Lombardia con DGR N° XI / 1751 del 17/06/2019 e s.m.i..

### Articolo 2 Ambito e modalità di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti di ASP Pavia, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione della Stazione appaltante e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da ASP Pavia. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti di importo superiore ai **40.000,00 euro**, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

### **Articolo 3**

#### **Obblighi dell'Operatore economico**

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'Operatore economico si impegna a:
  - a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
  - b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
  - c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L'Operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel per ASP Pavia, l'Operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità e lo allega alla apposita sezione "Altre certificazioni", pena l'esclusione dalle procedure di gara ovvero l'attivazione del soccorso istruttorio.
6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'Operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

### **Articolo 4**

#### **Procedure e adempimenti della Stazione appaltante**

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.



## **Articolo 5**

### **Violazione del Patto di Integrità**

1. La violazione del Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
  - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
  - b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, graduata secondo la gravità della violazione, e, nei casi più gravi, la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Azienda può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi, volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

CODICE FISCALE	INQUADRAMENTO	DATA ASSUNZIONE	ASS CONV	LIVELLO	MONTE ORE	SCATTI	PROSSIMO SCATTO	SCADENZA
CBLLST91R66Z605A	OSS	01/11/2020		C2	36	0	nov-22	T IND
CPRRN195A57Z140W	OSS	01/11/2018	07/05/2018	C2	36	1	giu-22	T IND
DDELNT80A44Z313M	OSS	01/11/2018	20/07/2017	C2	36	2	ago-23	T IND
DDJMVV80H61Z314C	OSS	01/11/2020		C2	36	0	nov-22	T IND
FRDNL70C52G3880	OSS	04/11/2018	11/06/2017	C2	36	2	giu-23	T IND
GNRDSS92T71Z505I	OSS	11/11/2020		C2	36	0	dic-22	T IND
HLSGM61D44Z313L	OSS	01/11/2018	01/05/2002	C2	36	5		T IND
JMNREM62P63Z605Z	OSS	01/11/2018	01/10/2012	C2	36	4	ott-22	T IND
KPCSL85D68Z306C	OSS	01/11/2018	01/08/2017	C2	36	2	ago-23	T IND
LZRNTA71C48Z129C	OSS	01/11/2018	01/01/2013	C2	36	4	gen-23	T IND
MRTJRG88H24Z611M	OSS	01/11/2018	01/11/2012	C2	36	4	nov-22	T IND
MNYCMN63R70Z505R	OSS	01/11/2018	22/03/2018	C2	36	1	apr-22	T IND
RCHLCS62CS8Z505C	OSS	01/11/2018	01/03/2004	C2	36	5		T IND
RDRLND78A11Z505B	OSS	01/11/2018	01/06/2010	C2	36	5		T IND
SCLNMR65M69D303S	OSS	01/11/2018	04/03/2009	C2	36	5		T IND
VCTDNC90C42Z505H	OSS	01/11/2018	04/11/2009	C2	36	5		T IND
YNCICS85C01Z6110	OSS	01/11/2018	01/01/2011	C2	36	5		T IND
SNGNKA76H51Z313K	ASA	10/01/2022		C1	36	0	feb-24	31/05/2022
BRLFTN80R59Z505B	ASA	20/01/2022		C1	36	0	feb-24	31/05/2022
RLMLD00B05Z506F	OSS	18/01/2022		C2	36	0	feb-24	31/05/2022
BRTJFM55P41Z505L	INFERMIERE/A	19/04/2021		D2	38	0	mag-23	T IND
CSTTMS97S05D205K	INFERMIERE/A	08/12/2021		D2	38	0	gen-24	31/05/2022
MNYMLT66T66Z505P	INFERMIERE/A LIB. PROF.							

ALLAGATO 9

39 Spilicatore: per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo

Ord.	Cognome Nome	CCNL	Lungo Lavoro	Rapporto Lavoro	Rapporto	Qualifica	Mansione	Livello	Nr Ore Sett.	Scatti	DR-Pros.Scatto	DR Assunzione	DR Scadenza	DR Proroga	DR Trasformazione
1	OPERATORE 1	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/04/2023	01/10/2021	31/05/2022		
2	OPERATORE 2	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	32	0	01/12/2023	24/11/2021	31/05/2022	24/07/2022	01/03/2022
3	OPERATORE 3	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	AUSILIARIO	A1	38	0	01/06/2023	01/10/2021	01/05/2022		
4	OPERATORE 4	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/09/2023	01/10/2021	31/05/2022		
5	OPERATORE 5	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Autonomo		LIB. PROF.	INFERMIERE		0			06/10/2021			
6	OPERATORE 6	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Autonomo		LIB. PROF.	INFERMIERE		0			05/10/2021			
7	OPERATORE 7	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/08/2023	01/10/2021	31/05/2022		
8	OPERATORE 8	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	Part-Time Orizzontale Determinato	OPERAI	ASA	C1	21	0	01/01/2024	05/12/2021	31/05/2022	01/03/2022	
9	OPERATORE 9	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/05/2022	01/10/2021	31/05/2022		
10	OPERATORE 10	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	1	01/11/2022	01/10/2021			
11	OPERATORE 11	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	1	01/11/2022	01/10/2021			
12	OPERATORE 12	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	2	01/01/2023	01/10/2021			
13	OPERATORE 13	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	5	01/09/2022	01/10/2021	31/05/2022		
14	OPERATORE 14	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	3	01/01/2024	01/10/2021			
15	OPERATORE 15	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/11/2023	05/10/2021	31/03/2022		
16	OPERATORE 16	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	5	01/10/2023	01/10/2021			
17	OPERATORE 17	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/11/2022	03/02/2022	31/05/2022		
18	OPERATORE 18	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/11/2022	01/10/2021	31/05/2022		
19	OPERATORE 19	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	5	01/08/2022	01/10/2021			
20	OPERATORE 20	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	1	01/08/2022	01/10/2021	30/04/2022		
21	OPERATORE 21	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/11/2023	01/11/2021			
22	OPERATORE 22	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	5		01/10/2021			
23	OPERATORE 23	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/05/2022	01/10/2021	31/05/2022		
24	OPERATORE 24	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/05/2022	01/10/2021	31/05/2022		
25	OPERATORE 25	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/10/2021	01/10/2021	31/05/2022		
26	OPERATORE 26	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C2	38	5	01/10/2021	19/10/2022	31/05/2022		
27	OPERATORE 27	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	2	01/01/2023	01/10/2021			
28	OPERATORE 28	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	4	01/10/2022	01/10/2021			
29	OPERATORE 29	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/04/2023	01/10/2021	31/05/2022		06/12/2021
30	OPERATORE 30	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	Part-Time Orizzontale Indeterminato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/05/2022	01/10/2021	31/05/2022		07/10/2021
31	OPERATORE 31	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C2	33	5		01/10/2021			
32	OPERATORE 32	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	32	0	01/12/2023	01/12/2021	31/05/2022		01/03/2022
33	OPERATORE 33	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	3	01/01/2024	01/10/2021			
34	OPERATORE 34	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	3	01/02/2023	01/10/2021			
35	OPERATORE 35	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	2	01/10/2022	01/10/2021			
36	OPERATORE 36	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/10/2022	01/10/2021			
37	OPERATORE 37	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/01/2024	06/12/2021	31/05/2022		01/03/2022
38	OPERATORE 38	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/12/2023	07/11/2021	31/05/2022		01/07/2022
39	OPERATORE 39	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	INFERMIERE	D2	38	1	01/02/2024	17/01/2022	31/05/2022		
40	OPERATORE 40	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/01/2024	01/10/2021			
41	OPERATORE 41	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	INFERMIERE	D2	38	0	01/01/2024	13/12/2021	31/05/2022		
42	OPERATORE 42	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	AUSILIARIO	A1	38	0	01/10/2023	01/10/2021			
43	OPERATORE 43	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/11/2023	21/10/2021			
44	OPERATORE 44	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Autonomo	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/11/2023	01/11/2021	30/04/2022		
45	OPERATORE 45	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	LIB. PROF.	INFERMIERE		0			01/10/2021			
46	OPERATORE 46	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	0	01/11/2023	22/10/2021	31/10/2021		
47	OPERATORE 47	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/08/2023	01/10/2021	31/05/2022		
48	OPERATORE 48	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	1	01/04/2022	01/10/2021			
49	OPERATORE 49	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	1	01/06/2022	01/10/2021			
50	OPERATORE 50	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	5	01/06/2022	01/10/2021			
51	OPERATORE 51	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	32	0	01/12/2023	01/12/2021	31/05/2022		01/03/2022
52	OPERATORE 52	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	4	01/02/2022	01/10/2021			
53	OPERATORE 53	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	5	01/02/2022	01/10/2021			
54	OPERATORE 54	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	1	01/08/2022	01/10/2021			
55	OPERATORE 55	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	Part-Time Orizzontale Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/11/2023	04/10/2021	31/03/2022		
56	OPERATORE 56	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	21	0	01/01/2024	08/12/2021	31/05/2022		01/03/2022
57	OPERATORE 57	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	4	01/08/2023	01/10/2021			
58	OPERATORE 58	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	5	01/10/2023	01/10/2021			
59	OPERATORE 59	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	3	01/04/2022	04/10/2021			
60	OPERATORE 60	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	1	01/10/2021	01/10/2021			
61	OPERATORE 61	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	5	01/11/2022	01/10/2021			
62	OPERATORE 62	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Autonomo	T. Determinato	OPERAI	LIB. PROF.		0	2	01/06/2022	01/10/2021			
63	OPERATORE 63	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	INFERMIERE		0			01/11/2021			
64	OPERATORE 64	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0	01/10/2023	01/10/2021	31/05/2022		
65	OPERATORE 65	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	2	01/06/2022	01/10/2021	01/10/2023		01/02/2022

SERVIZIO SOCIO SANITARIO LOBISTICO



132	OPERATORE 132	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C3	38	5		01/10/2021	31/05/2022		
133	OPERATORE 133	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0		01/05/2023	01/10/2021	31/05/2022	
134	OPERATORE 134	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C2	38	4		01/09/2022	01/11/2021		
135	OPERATORE 135	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0		01/05/2023	01/10/2021	31/05/2022	
136	OPERATORE 136	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C2	38	3		01/03/2022	01/10/2021		
137	OPERATORE 137	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C2	38	5		01/10/2021	01/10/2021		
138	OPERATORE 138	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	0		01/02/2024	05/10/2022	31/05/2022	
139	OPERATORE 139	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C2	38	0		01/11/2023	01/10/2021		
140	OPERATORE 140	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C2	38	5			01/10/2021		
141	OPERATORE 141	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C2	38	5			04/10/2022	31/05/2022	
142	OPERATORE 142	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Contratto Occasionale		COLLABORATORE	ASA		0				01/10/2021		
143	OPERATORE 143	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C2	38				01/10/2021		
144	OPERATORE 144	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0		01/11/2023	05/10/2021	31/03/2022	
145	OPERATORE 145	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	ASA	C1	38	0		01/02/2024	01/10/2021		
146	OPERATORE 146	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	INFERMIERE		D2	38	0		01/01/2024	17/12/2021	30/04/2022	
147	OPERATORE 147	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C2	38	5			01/10/2021		
148	OPERATORE 148	COOP SOCIALI	RSA F. PERTUSATI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	OSS	C2	38	0		01/01/2024	01/10/2021	31/05/2022	
149	OPERATORE 149	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Autonoma		LIB. PROF.	ARTE TERAPISTA		0				01/10/2021		
150	OPERATORE 150	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	Part-Time Orizzontale Indeterminato	OPERAI	EDUCATORE	D2	30	5			01/10/2021		
151	OPERATORE 151	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	2		01/01/2023	01/10/2021	31/05/2022	
152	OPERATORE 152	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C2	38	2		01/01/2023	01/10/2021		
153	OPERATORE 153	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C2	38	2		01/06/2023	01/10/2021		
154	OPERATORE 154	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Autonoma		LIB. PROF.	PSICOLOGO		0				01/10/2021		
155	OPERATORE 155	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	TERAPISTA OCCUPAZIONALE	D2	38	5			01/10/2021		
156	OPERATORE 156	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	Part-Time Orizzontale Indeterminato	OPERAI	EDU-COORD.	D3	29	5			01/10/2021		
157	OPERATORE 157	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Autonoma		LIB. PROF.	PSICOLOGO		0				01/10/2021		
158	OPERATORE 158	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	ASA	C1	38	3		01/07/2022	01/10/2021		
159	OPERATORE 159	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C2	38	5			01/10/2021		
160	OPERATORE 160	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C2	38	2		01/08/2023	01/10/2021		
161	OPERATORE 161	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C2	38	3		01/08/2023	01/10/2021		
162	OPERATORE 162	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	3		01/08/2022	01/10/2021	31/05/2021	
163	OPERATORE 163	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	ASA	C1	38	2		01/03/2023	01/10/2021		
164	OPERATORE 164	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	ASA	C1	38	1		01/07/2022	01/10/2021		
165	OPERATORE 165	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	32	0		01/08/2023	01/10/2021	31/05/2022	
166	OPERATORE 166	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T. Determinato	OPERAI	ASA	C1	38	0		01/12/2023	01/10/2021	31/05/2022	
167	OPERATORE 167	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C2	38	2		01/06/2023	01/10/2021	31/05/2022	
168	OPERATORE 168	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C2	38	5		01/11/2023	01/10/2021		
169	OPERATORE 169	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Autonoma		LIB. PROF.	PSICOLOGO		0				01/10/2021		
170	OPERATORE 170	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	OSS	C2	38	1		01/06/2023	01/10/2021		
171	OPERATORE 171	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	EDUCATORE	D2	38	5			01/10/2021		
172	OPERATORE 172	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	Part-Time Orizzontale Indeterminato	OPERAI	PSICOTERAPISTA	D2	20	5			01/10/2021		
173	OPERATORE 173	COOP SOCIALI	RSD G. EMILIANI	Subordinato	Part-Time Orizzontale Indeterminato	OPERAI	EDUCATORE	D2	33	5			01/10/2021		
174	OPERATORE 174	COOP SOCIALI	SANTA MARGHERITA	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	AUSILIARIO	A1	38	0		01/10/2023	01/10/2021		
175	OPERATORE 175	COOP SOCIALI	SANTA MARGHERITA	Subordinato	T.Indeterminato	OPERAI	AUSILIARIO	A1	38	0		01/06/2023	01/10/2021		

Nominativo	Sede di lavoro	CCNL	Livello	mansione CCNL	Qualifica	Scatto di Anzianetà	data prossimo scatto	Ore settimanali
1	ASP PAVIA PIO PERTUSARI Via Mazzini 8	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	SI		30,00
2	ASP PAVIA SANTA MARGHERITA Via Emilia 12	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	No	01/05/2024	17,00
3	ASP PAVIA PIO PERTUSARI Via Mazzini 8	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	SI		17,00
4	ASP PAVIA PIO PERTUSARI Via Mazzini 8	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	SI		17,00
5	ASP PAVIA SANTA MARGHERITA Via Emilia 12	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	SI		15,00
6	ASP PAVIA PIO PERTUSARI Via Mazzini 8	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	SI		15,00
7	ASP PAVIA SANTA MARGHERITA Via Emilia 12	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 1	OP. PULITORE	OPERAIO	No		18,00
8	ASP PAVIA SANTA MARGHERITA Via Emilia 12	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 1	OP. PULITORE	OPERAIO	No		18,00
9	ASP PAVIA SANTA MARGHERITA Via Emilia 12	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	No	01/07/2022	18,00
10	ASP PAVIA PIO PERTUSARI Via Mazzini 8	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	SI		15,00
11	ASP PAVIA SANTA MARGHERITA Via Emilia 12	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	No	01/05/2022	17,00
12	ASP PAVIA SANTA MARGHERITA Via Emilia 12	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 1	OP. PULITORE	OPERAIO	No		12,50
13	ASP PAVIA SANTA MARGHERITA Via Emilia 12	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	SI		17,00
14	ASP PAVIA SANTA MARGHERITA Via Emilia 12	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	SI		17,00
15	ASP PAVIA PIO PERTUSARI Via Mazzini 8	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	SI		18,00
16	ASP PAVIA PIO PERTUSARI Via Mazzini 8	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	SI		18,00
17	ASP PAVIA SANTA MARGHERITA Via Emilia 12	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	SI		17,00
18	ASP PAVIA PIO PERTUSARI Via Mazzini 8	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	SI		20,00
19	ASP PAVIA SANTA MARGHERITA Via Emilia 12	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 3	OP. PULITORE	OPERAIO	SI		30,00
20	ASP PAVIA PIO PERTUSARI Via Mazzini 8	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	SI		17,00
21	ASP PAVIA SANTA MARGHERITA Via Emilia 12	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	No	01/12/2023	17,00
23	ASP PAVIA PIO PERTUSARI Via Mazzini 8	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	SI		15,00
24	ASP PAVIA PIO PERTUSARI Via Mazzini 8	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 2	OP. PULITORE	OPERAIO	SI		15,00
25	ASP PAVIA PIO PERTUSARI Via Mazzini 8	SERVIZI DI PULIZIA/MULTISERVIZI	Livello 1	OP. PULITORE	OPERAIO	No		17,00

442,50 MONTE ORE

SERVIZIO PULITORE

## Allegato 10

### **Penalità**

**L'Ente applicherà una Penalità per disservizi e mancato rispetto orario, modalità (esecuzione di una prestazione in modo difforme dalle disposizioni del capitolato o completa omissione) e frequenza degli interventi previste dal Capitolato Tecnico.**

Per ogni mancata presa servizio dell'operatore nell'orario concordato senza il dovuto preavviso: sanzione da € 50,00 a € 250,00 per ogni evento contestato;

Per ogni mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori: sanzione da € 50,00 a € 250,00, per ogni evento contestato

Per comprovati disservizi su segnalazioni da parte di utenti nei confronti dell'operatore: sanzione da € 100,00 a € 1.000,00, per ogni evento contestato;

Per comprovati disservizi segnalati da parte di diversi utenti in ragione della qualità dei servizi espletati: sanzione da € 200,00 a € 1.000,00, per ogni evento contestato

Per ogni infrazione e/o inadempienza riferita all'area a basso rischio sarà addebitata una penale pari ad Euro 500,00

Per ogni infrazione e/o inadempienza riferita all'area a medio rischio sarà addebitata una penale pari ad Euro 750,00

Per ogni infrazione e/o inadempienza riferita all'area a alto rischio sarà addebitata una penale pari ad Euro 1.000,00

### **Penalità per disservizi e mancato rispetto delle prescrizioni previste dal Capitolato in materia di interventi su chiamata**

Per ritardo oltre le due ore dalla chiamata, per mancato intervento su chiamata sarà applicata una penale pari ad Euro 1.000,00

### **Penalità nel caso di utilizzo di macchinari, attrezzature, materiali ovvero di prodotti non a norma o non autorizzati**

Sarà applicata una penale pari ad Euro 1.000,00 nel caso di utilizzazione di macchinari, attrezzature, materiali ovvero di prodotti non autorizzati o non conformi a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara

Sarà applicata una penale pari ad Euro 1.500,00 nel caso di utilizzazione di macchinari, attrezzature, materiali ovvero di prodotti non a norma a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara

### **Penalità per inadempienze riferite al Personale della Ditta aggiudicataria**

**Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 26 del Disciplinare - Responsabilità degli Addetti dell'Appaltatore l'Ente procederà alla**

Applicazione di una penale pari ad Euro 500,00 per mancata esposizione del cartellino di riconoscimento; divise non conformi o igienicamente non consone all'ambiente nel quale si svolge il servizio;

Applicazione di una penale pari ad Euro 500,00 nel caso di mancata comunicazione delle variazioni dei dati relativi all'elenco del personale impiegato

Applicazione di una penale pari ad Euro 500,00 per mancata reperibilità dei Referenti (articolo 13 - Capitolato Tecnico) nelle fasce orarie di competenza (almeno nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 13.00)

Applicazione di una penale pari ad Euro 1.000,00 per mancata dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale occorrenti ai dipendenti della ditta aggiudicataria

**Penalità per inosservanza delle norme in materia di sicurezza, prescritte dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e inserite nel DUVRI (Art. 44 Capitolato Tecnico)**

Applicazione di una penale pari ad Euro 500,00 per quelle che non comportano rischi per gli utenti e per gli operatori;

Applicazione di una penale pari ad Euro 1.000,00 per quelle che anche solo potenzialmente costituiscono rischio per gli utenti e per gli operatori;

**Penalità per mancato rispetto degli obblighi assunti in sede di proposte migliorative di cui all'art. 24 del Disciplinare**

Applicazione di una penale pari ad Euro 500,00 in caso di ritardo;

Applicazione di una penale pari ad Euro 1.000,00 in caso di omissione nei modi e nei tempi previsti;

**Penalità nel caso di sanzioni irrogate da Autorità competenti**

L'Ente applicherà una sanzione da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 rapportata alla gravità e all'entità della sanzione irrogata dalle competenti Autorità.

La seconda sanzione comporterà la risoluzione automatica del contratto.